

ANNO XXIV

N. 12 - DICEMBRE 1925

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

ROMA

Via Boncompagni, 30

SOMMARIO

DEL N. 12 DELL'ANNO 1925

- I primi frutti della Conferenza di Roma sull'emigrazione e l'immigrazione* Pag. 1213
- Notizie sulla emigrazione e sul lavoro** • 1244
- Congressi e riunioni internazionali.* — La prima sessione del Comitato per la Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione (1244). — Le condizioni di lavoro dei minatori dinanzi alla Conferenza generale economica (1249). — La Conferenza internazionale del lavoro del 1926 (1253). — Cordialità franco-italiana all'Istituto Internazionale di Agricoltura (1255).
- Italia.* — I riservisti venuti dall'America per la grande guerra (1256). — La disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (1257). — La concezione sindacale del Fascismo (1266). — Gli ispettori sanitari nord-americani e la loro ammissione in Italia (1271).
- Francia.* — Per la protezione del lavoro nazionale (1274).
- Germania.* — Il movimento dei passeggeri fra la Germania e l'America del Nord durante i primi otto mesi del 1925 (1277).
- Svizzera.* — Il soggiorno degli stranieri (1277).
- Brasile.* — Per la registrazione degli stranieri (1278).
- Canada.* — I servizi di immigrazione (1279). — L'immigrazione (1279).
- Stati Uniti d'America.* — Per una severa politica d'immigrazione (1279).
- Azione del Commissariato** • 1281
- Gli italiani all'estero e il debito di guerra in una intervista con S. E. De Michelis (1281). — Il trattamento dei lavoratori italiani in Francia (1282). — I servizi di emigrazione a Napoli (1283). — Un ambulatorio per emigranti nel porto di Napoli (1285). — Una iniziativa di Mussolini per lavoratori italiani all'estero (1286). — Corso speciale di pionieri coloniali per le colonie italiane di diretto dominio e specialmente in Libia (1287).

Movimento dell'emigrazione italiana	<i>l'ag.</i> 1290
A) Emigrazione complessiva (1290).	
B) Emigrazione transoceanica (1294).	
C) Emigrazione continentale (1301).	
Giurisprudenza	° 1316
Leggi straniere ed accordi internazionali	° 1318
<i>Francia.</i> — Tasse per il rilascio della carta d'identità per gli stranieri (art. 66, legge 13 luglio 1925) (1318). — Decreto concernente la carta di identità degli stranieri (1318).	
Atti Ufficiali	» 1323
<i>Leggi e Decreti.</i> — Decreto del Ministro degli Affari Esteri che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per emigranti durante il 1° quadrimestre 1926 (1323). — Determinazione commissariale 13 dicembre 1925, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre 1926 (1325).	
<i>Atti di amministrazione.</i> — Svincolo di cauzione della Società « La Veloce » (1327). — Chiarimenti per l'applicazione dei DD. MM. circa il trattamento dei R.R. Commissari a bordo (1329).	
<i>Circolari</i> (1331).	

I PRIMI FRUTTI DELLA CONFERENZA DI ROMA SULL'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

La Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, riunitasi a Roma nel 1924 per iniziativa del Governo italiano, aveva deciso di raccomandare ai Governi che fosse convocata una seconda Conferenza nel 1927, da tenersi in un paese di immigrazione.

Il Comitato direttivo della Conferenza di Roma avrebbe dovuto essere incaricato dei lavori preparatori, sotto la direzione del presidente della prima Conferenza.

Il Governo italiano si è fatto interprete di questo voto presso i Governi degli altri Paesi, e ben 45 di essi hanno dato la loro adesione.

La prima riunione del Comitato ha avuto luogo a Roma il 7 Dicembre 1925.

Il Presidente del Comitato, S. E. De Michelis, Commissario Generale dell'emigrazione, in occasione di tale riunione, presentò al Comitato un rapporto informativo, nel quale, anzitutto, ha riferito sullo adempimento degli incarichi che la Conferenza di Roma aveva conferito alla Presidenza circa la compilazione dell'Atto finale e la pubblicazione degli Atti della Conferenza.

La seconda parte del rapporto, che qui si riproduce, è dedicata ad una prima e sommaria esposizione del seguito che da parte delle Organizzazioni internazionali e dei Governi è stato dato, finora, ai voti della Conferenza di Roma e delle ripercussioni che tali voti hanno avuto in riunioni internazionali promosse da organizzazioni private.

I.

**SEGUITO DATO DALLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E DAI GOVERNI
ALLE RISOLUZIONI DELLA CONFERENZA DI ROMA**

**I. L'ATTIVITÀ
DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

La risoluzione adottata dalla Conferenza di Roma ha stabilito che i voti da essa adottati fossero comunicati ufficialmente alle Istituzioni internazional esistenti « affinché queste Istituzioni dessero a tali questioni il seguito che esse esigono, nei limiti della loro competenza ».

La comunicazione delle risoluzioni della Conferenza di Roma alle varie Istituzioni internazionali è già stata seguita da una notevole attività da parte di queste Istituzioni nel campo delle questioni dell'emigrazione.

a) Società delle Nazioni.

Nella 29^a sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (Ginevra, giugno 1924), S. E. Guani, che nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio aveva presenziato alla seduta inaugurale della Conferenza di Roma, fece la dichiarazione seguente (*Journal Officiel de la S. d. N.*, 1924, pag. 908):

« Le Gouvernement royal d'Italie a bien voulu inviter le Président en exercice du Conseil et M. le Secrétaire général à se rendre à Rome, à l'occasion de l'inauguration de la Conférence de l'émigration et de l'immigration qui s'est tenue dans cette ville, le 15 mai dernier. Sir Eric Drummond, empêché, par des engagements antérieurs, n'a pas pu s'y rendre, et j'ai eu l'honneur d'y assister, en qualité de président du Conseil, accompagné du professeur Attolico et quelques membres du personnel du Secrétariat.

« Avant tout, je dois dire que les services du Sous-Secrétaire général et des membres du Secrétariat ont été très utiles et grandement appréciés.

« Afin que les membres du Conseil puissent être le plus tôt possible informés du résultat de la Conférence, j'ai l'honneur de leur présenter l'en-

semble des résolutions qui ont été adoptées. Elles comportent toute une série de recommandations aux Gouvernements, visant le transport des émigrants, l'hygiène et les services sanitaires, la collaboration entre les services d'émigration et d'immigration des différents pays, l'assistance aux émigrants dans les ports d'embarquement, aux immigrants dans les ports de débarquement et aux émigrés par des institutions privées, l'assistance spéciale aux femmes et aux enfants, les moyens et les mesures à proposer pour l'adaptation du courant d'émigration aux demandes de main-d'œuvre dans les pays d'immigration (services de renseignements sur les marchés du travail, services de placement, entreprises de colonisation), le développement de la coopération, de la prévoyance et de la mutualité parmi les émigrants, enfin, les principes qui devraient inspirer les traités d'émigration.

« Ces résolutions seront ultérieurement communiquées officiellement à la Société. Il est intéressant de faire remarquer que la Conférence a décidé, dans une de ses dernières séances, d'inviter le Gouvernement italien à faire parvenir les résolutions en question aux institutions internationales, c'est-à-dire la Société des Nations, le Bureau international du Travail et l'Institut international d'agriculture, afin que ces institutions donnent à ces questions la suite qu'elles comportent, dans les limites de leur compétence. J'estime que ces résultats sont d'une réelle efficacité, parce qu'ils maintiennent le contact entre ces institutions et étant donné aussi l'intérêt considérable que revêt actuellement le problème de l'émigration et de l'immigration tant pour les gouvernements que pour les peuples. Il est à espérer, et je le souhaite vivement, que la Société des Nations voudra bien apporter sa collaboration utile et féconde dans l'avenir ».

Il Presidente della Conferenza, trasmettendo al Segretario generale della Società delle Nazioni la raccolta delle risoluzioni della Conferenza di Roma, aveva attirato particolarmente l'attenzione sulle risoluzioni seguenti :

1. Protezione degli emigranti di transito (I, 13).
3. Codice sanitario internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione (I, 16).
3. Assistenza legale e giudiziaria (II, 9).
4. Uniformità di passaporti e semplificazione delle formalità del rilascio e dei visti (III, 6).
5. Rispetto della religione e dei costumi tradizionali degli immigranti (III, 10).
6. Scambio d'informazioni demografiche relative agli stranieri (III, 10).

Il Segretario generale della Società delle Nazioni sottopose tali risoluzioni alle Commissioni tecniche competenti della Società delle Nazioni affinché studiassero il seguito da darsi ai voti in esse formulati.

La Commissione tecnica consultiva delle Comunicazioni e del Transito, per mezzo delle sue Sottocommissioni delle Ferrovie e dei Passaporti, esaminò le risoluzioni concernenti materie relative alla sua competenza.

Trasporto degli emigranti. — La Sottocommissione dei trasporti per ferrovia, nel corso della sua quarta sessione, tenutasi a Parigi dal 21 al 13 ottobre 1924, fu ufficialmente investita dell'esame della risoluzione concernente le *facilitazioni per il trasporto degli emigranti*.

La Sottocommissione esaminò e discusse, paragrafo per paragrafo, la risoluzione della Conferenza di Roma, approvando alcuni voti e decidendo di assumere ulteriori informazioni circa altri.

Passaporti e visti. — La Sottocommissione dei passaporti, costituita dalla Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito per esaminare l'opportunità di proporre al Consiglio della Società la convocazione di una seconda Conferenza generale dei passaporti, ha preso in considerazione, nella sua seconda sessione tenuta a Ginevra nel 1925, le risoluzioni adottate dalla Conferenza di Roma circa l'uniformità dei passaporti e le semplificazioni delle formalità di rilascio dei visti.

Considerando che il regime dei passaporti degli emigranti differisce sensibilmente da quello al quale sono soggetti i viaggiatori ordinari, la Sottocommissione decise di promuovere una consultazione di esperti, invitando tre esperti, rappresentanti rispettivamente i paesi di origine, di transito e di destinazione, a studiare la questione ed a sottoporle le proposte che essi ritenessero opportune per rimediare alle difficoltà attuali.

A tale consultazione di esperti furono invitati il Prof. Tomaso Perassi, Consulente giuridico del Commissariato generale italiano dell'emigrazione, delegato italiano alla Conferenza di Roma, il signor Deroover, Direttore al Ministero degli affari esteri, delegato del Belgio alla Conferenza di Roma, ed il signor Little, Direttore dell'emigrazione europea per il Canada.

Il rapporto seguente, firmato dagli esperti Deroover e Perassi, ed al quale successivamente aderì l'esperto canadese, venne presentato alla Sottocommissione :

Les experts soussignés ont l'honneur de communiquer ci-après à la Sous-Commission quelques suggestions qu'ils jugent devoir lui soumettre en vue de remédier à certaines difficultés que soulève la délivrance aux émigrants des pièces d'identité et des visas de transit et d'entrée.

Passeports et carnets d'identité. — Sans entrer dans l'examen des questions d'ordre politique qui peuvent dans certains cas rendre le maintien ou la suppression des passeports nécessaire, et tenant compte tant des législations actuelles que des vœux émis par la Conférence internationale de l'Émigration et de l'Immigration de Rome en 1924, nous émettons l'avis qu'il y aurait lieu de chercher la solution du problème envisagé dans les directives suivantes.

Autant il est désirable que, d'une manière générale, les passeports soient simplifiés et même supprimés aussitôt que possible, nous estimons que dans les conditions dans lesquelles s'opèrent actuellement les migrations, on peut difficilement admettre que les émigrants quittent leur pays et s'établissent dans un autre pays, en jouissant au départ, en cours de route et à l'arrivée de toutes les garanties légales, sans posséder certains documents établissant nettement leurs nationalité, identité et situation de famille.

Ces documents sont tout d'abord indispensables à l'émigrant, dans son propre intérêt, notamment aux points de vue suivants :

- a) Justification facile et certaine de son identité ;
 - b) Recours à l'assistance consulaire ;
 - c) Facilités pour l'établissement du domicile dans le pays d'immigration ;
 - d) Rédaction des actes de l'état-civil pour l'émigrant et sa famille (acte de naissance, mariage, décès) ;
 - e) Conclusion des contrats de travail et autres ;
 - f) Participation aux assurances sociales et indemnisation des accidents de travail ;
 - g) Facilités de voyage.
- Etc., etc.

Ils sont aussi nécessaires au point de vue du droit public :

- a) Contrôle de la sortie, du transit et de l'entrée des émigrants en général ;
- b) Établissement, enregistrement et recensement des émigrants ;
- c) Organisation du marché du travail ;
- d) Protection nationale et internationale des émigrants ;
- e) Amélioration et comparabilité des statistiques des migrations ;
- f) Constatations de certains délits (abandon de famille, d'enfants, bigamie, etc.).

Mais ils croient qu'en ce qui concerne les émigrants, il pourrait être encore mieux satisfait aux nécessités ci-dessus par l'introduction et la généralisation de carnets d'identité que par le maintien du régime des passeports.

C'est là d'ailleurs la tendance que semblent avoir manifestée 46 Gouvernements (1) en préconisant l'introduction de carnets d'identité lors de la Conférence d'Emigration et d'Immigration de Rome, qui a émis le vœu suivant :

« La Conférence, considérant qu'il est désirable de diminuer les dépenses de l'émigrant, de simplifier pour lui les formalités qui sont parfois inutiles et bien souvent pénibles et même humiliantes, et de faciliter sa circulation et son établissement dans le pays d'immigration :

émet le vœu :

que tous les Etats se mettent d'accord sur les points suivants :

1) création dans chacun des pays d'émigration d'un *carnet d'identité* établi sur un modèle uniforme à déterminer ultérieurement ;

2) délivrance gratuite ou à frais minimes de ce document ».

L'introduction de ces carnets, qui procurent presque tous les avantages des passeports, pourrait faciliter la suppression de ceux-ci dans tous les cas où leur maintien n'est pas impérativement exigé par des considérations d'ordre national.

Qu'il s'agisse d'ailleurs de passeport ou de carnet d'identité, nous estimons que ceux-ci devraient contenir sous une forme et dans un ordre uniformes les indications obligatoires suivantes : nom, prénoms, sexe, âge, nationalité, profession, lieu de la dernière résidence, situation et composition de famille, pays où l'émigrant se propose d'établir sa résidence, photographie (2).

(1) Afghanistan, Albanie, Argentine, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine, Chili, Costa-Rica, Cuba, Dantzig, Egypte, Equateur, Esthonie, France, Allemagne, Japon, Guatemala, Haïti, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Panama, Paraguay, Perse, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, St. Marin, Siam, Espagne, États-Unis d'Amérique, Suisse, Hongrie, Uruguay, Vénézuéla.

(2) La Conférence internationale du Travail de 1922, à laquelle participaient 33 Gouvernements (Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Lettonie, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, Vénézuéla), après avoir constaté que les statistiques internationales de l'émigration devaient comprendre les données suivantes : sexe de l'émigrant et de l'immigrant, son âge, sa profession, sa nationalité, le pays de sa dernière résidence, le pays où il se propose d'établir sa résidence, a émis à l'unanimité le vœu que :

« Chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail se mette d'accord autant que possible avec d'autres Membres pour.....

d) déterminer les indications qui devront figurer uniformément sur les pièces d'identité délivrées aux émigrants et immigrants par les autorités compétentes des membres qui se sont mis d'accord ».

En outre, il serait souhaitable que les passeports ou carnets contiennent toutes les indications utiles à l'émigrant, de nature à faciliter son admission et son établissement à l'étranger et son retour éventuel dans sa patrie.

Qu'il y aurait lieu de considérer à cet égard l'inscription dans les documents d'identité des éléments exigés par certains pays : degré d'instruction, langue maternelle, empreintes digitales, antécédents judiciaires, situation militaire, certificat de santé, certificat de moralité, certificat de vaccination, etc.

Ayant en vue principalement la rapidité des opérations de contrôle aux frontières et dans les bureaux d'enregistrement, l'exactitude des relevés statistiques et la facilité des classements, nous croyons qu'il serait utile d'introduire dans ces documents d'identité des feuillets détachables, portant certaines indications essentielles, qui pourraient être retirés par les autorités intéressées, tant du pays d'émigration que du pays d'immigration, tant à l'aller qu'au retour.

A titre documentaire et pour préciser les idées, nous joignons à notre rapport un type de carnet de l'espèce, dans lequel on s'est efforcé de tenir compte des considérations énoncées ci-dessus.

Visas de transit. — Aussi longtemps que subsistera le régime des passeports et visas, les émigrants devant traverser un pays étranger pour se rendre au port d'embarquement, devront se soumettre à la formalité du visa de transit.

Pour obtenir ce visa, qui est délivré par les agents consulaires, ils doivent actuellement acquitter une taxe plus ou moins élevée et réunir certaines conditions, notamment présenter un passeport national revêtu du visa d'entrée du consul du pays de destination : prouver qu'ils sont en possession des fonds nécessaires durant le voyage de transit et à la résidence éventuelle dans le port d'embarquement ; donner la preuve qu'ils remplissent les conditions de santé morale et physique et d'instruction exigées par le pays de destination, afin d'éviter un refoulement éventuel.

Pour obtenir ce visa, les émigrants sont obligés de se présenter personnellement au consulat et lorsqu'ils doivent traverser plusieurs pays, cette formalité occasionne aux émigrants des déplacements longs, coûteux et très pénibles.

Dans un but humanitaire et pour simplifier les formalités du visa de transit, certains pays (notamment la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique) ont établi une carte spéciale, tenant lieu de visa consulaire de transit, remise gratuitement. La remise de ces cartes a été confiée aux Compagnies de navigation ayant obtenu des pays intéressés l'autorisation d'engager et de transporter des émigrants.

Lorsque l'émigrant acquiert son billet de passage, la compagnie agent d'émigration lui remet une carte de transit du pays du port d'embarquement. Et lorsqu'il y a plusieurs pays à traverser, l'émigrant est contraint d'obtenir autant de visas ou de cartes qu'il y a de pays.

Il serait hautement désirable, pour éviter aux émigrants les difficultés qu'ils rencontrent actuellement, que les pays traversés se missent d'accord pour se contenter de la carte de transit du pays d'embarquement.

Cette reconnaissance réciproque semble ne présenter en pratique aucune difficulté.

En effet, la carte qui serait remise à l'émigrant par la Compagnie de navigation lors de l'acquisition du billet de voyage devrait engager la responsabilité de la compagnie, non seulement vis-à-vis du pays du port d'embarquement, mais encore vis-à-vis de tous les pays traversés.

L'Etat dans lequel se trouve le port d'embarquement s'engagerait à faire supporter par ses compagnies de navigation les dépenses faites au profit d'émigrants abandonnés ou égarés dans les pays de transit ou bien refoulés des pays de destination.

En résumé, la Compagnie ayant délivré la carte de transit serait responsable :

- 1) Si l'émigrant n'a pas de billet de passage ;
- 2) S'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins au cours de voyage de terre et tombe à charge de la bienfaisance d'un pays de transit ;
- 3) S'il ne remplit pas les conditions d'hygiène, de moralité, etc. exigées.

Il serait nécessaire d'adopter un type uniforme de carte de transit.

Une fois le principe de la reconnaissance réciproque des cartes de transit admis, il appartiendrait aux services intéressés des divers pays de se mettre d'accord sur l'aide qu'ils devraient se prêter mutuellement pour faire respecter les engagements contractés par les compagnies ayant remis les cartes de transit.

Les services de l'émigration des pays en cause devront être autorisés à communiquer directement entre eux dans les cas de l'espèce.

Nous avons joint également au présent rapport la carte de transit actuellement en usage en Belgique.

Délivrance des pièces d'identité. — Nous croyons que, spécialement en ce qui concerne les carnets d'identité, il y a lieu d'insister sur la mise à application de l'article des résolutions de la Conférence de Rome demandant que les Bureaux compétents pour délivrer les pièces d'identité aux émigrants soient organisés de façon à leur éviter des déplacements longs et coûteux et que la délivrance des pièces d'identité soit confiée autant que possible à des autorités locales, en évitant la concentration des services chargés de l'application du régime des passeports dans les grandes villes souvent éloignées des lieux de résidence des émigrants.

Conclusions. — Nous estimons que les mesures ci-dessus peuvent être adoptées sans porter aucune atteinte aux droits souverains des Etats en ce qui concerne leur législation réglementant l'émigration, l'immigration et le transit et que ces propositions sauvegarderont entièrement le droit de chaque Gouvernement de déterminer les conditions, soit de l'émigration

de ses nationaux, soit de l'immigration des étrangers ; de décider quels sont les papiers d'identité nécessaires dans chaque cas, d'indiquer les autorités compétentes chargées de les délivrer, de fixer la nature des pièces justificatives requises et d'établir la durée de validité et le coût de chaque document.

La Sottocommissione, nella sessione tenutasi a Parigi dal 2 al 4 ottobre 1925, decise di proporre al Consiglio della Società delle Nazioni la convocazione di una seconda Conferenza generale dei passaporti nel 1926 e nell'ordine del giorno di tale Conferenza, da essa preparato, incluse come un argomento speciale le « questioni relative agli emigranti », approvando le suggestioni del rapporto degli esperti.

Igiene. — Il Comitato d'igiene della Società delle Nazioni, a sua volta, venne investito dal Segretario generale dell'esame delle risoluzioni della Conferenza di Roma aventi attinenza con la sua competenza. Nella sua 3^a sessione, tenutasi a Ginevra dal 23 settembre al 4 ottobre 1924, il Comitato deliberò di prender atto delle risoluzioni comunicategli dal Segretario generale, di invitare i suoi membri a studiarla e di iscrivere all'ordine del giorno della sessione prossima l'esame di esse.

Il Comitato, infatti, nella 4^a sessione, tenutasi a Ginevra nell'aprile 1925, esaminò le risoluzioni relative al « codice sanitario internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione » (I, 16) ed allo « scambio d'informazioni demografiche relative agli stranieri » (II, 13), adottando la risoluzione seguente :

Le Comité d'hygiène, ayant examiné la résolution I-16 relative aux mesures d'hygiène publique adoptées par la Conférence internationale de l'émigration réunie à Rome en mai 1924, décide de réunir, ainsi que le suggère la résolution 16, une documentation relative aux dispositions sanitaires concernant l'émigration et l'immigration en vigueur dans les différents pays, en adressant, dans ce but, un questionnaire aux pays intéressés.

Le Comité décide également de renvoyer à l'examen du Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique la question de l'opportunité d'insérer dans la Convention sanitaire internationale des articles relatifs aux émigrants.

En outre, le Comité émet le vœu que, lors de recensements nationaux, il soit tenu compte de la composition des groupes d'habitants de nationalité étrangère (1).

(1) *Travaux du Comité d'hygiène au cours de sa quatrième session. Rapport du Comité approuvé par le Conseil le 9 juin 1925. J. O. d. S. N., 1925, pag. 936.*

Ispezione degli emigranti a bordo. — La Commissione consultiva della tratta delle donne e della protezione dell'infanzia, essendo stata richiesta dall'Ufficio internazionale del lavoro di formulare le sue osservazioni sulla questione della semplificazione dei sistemi di ispezione degli emigranti a bordo delle navi, iscritta all'ordine del giorno della 8^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, adottò, nella sua 4^a sessione, la risoluzione seguente (1):

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ayant mis à son ordre du jour, pour la Conférence internationale du travail de 1924 la question de la simplification de l'inspection ou de la surveillance à bord des navires d'émigrants, le Bureau international du Travail demande si la Commission consultative désire donner quelques précisions concernant la résolution adoptée par la Conférence de Rome, tendant à ce que soit attachée à chaque navire d'émigrants une femme qualifiée, spécialement chargée de prêter assistance aux femmes et aux enfants.

La Commission consultative de la traite des femmes et des enfants est très heureuse de l'occasion qui lui a été ainsi offerte par le Bureau international du Travail de présenter des propositions complémentaires avant l'établissement d'un projet d'ensemble. De l'avis de la Commission:

1. Il n'y a pas opposition entre les recommandations de la Commission et la simplification de l'inspection pourvu qu'il y ait au moins une femme qualifiée à bord de chaque navire d'émigrants;

2. Le rang et l'autorité des inspectrices ou surveillantes, devront être égaux à ceux des inspecteurs ou surveillants;

3. En ce qui concerne le mode de nomination des inspectrices ou surveillantes, nationalité, langue, nombre, etc. la Commission estime que ces détails devront être étudiés par le Comité permanent de l'émigration étant donné que ce sont les mêmes principes qui seront appliqués aux inspecteurs ou surveillants et aux inspectrices ou surveillantes.

Assistenza giudiziaria agli indigenti. — L'assemblea della Società delle Nazioni, nella sua sessione del 1924, esaminò la questione dell'assistenza giudiziaria internazionale agli indigenti, sulla quale il Segretariato generale, conformemente ad una risoluzione adottata dall'Assemblea nella sua precedente sessione, aveva presentato un elaborato rapporto.

(1) *Commission consultative de la traite des femmes et de la protection de l'enfance. Rapport sur les travaux accomplis au cours de la 4^{ème} session* — *J. O. de la S. N.*, 1925, pag. 974.

L'Assemblea, su rapporto della 1^a Commissione, adottò la risoluzione seguente (A. 91, 1924 V):

L'Assemblée décide :

1. D'inviter le Secrétariat à préparer une liste indiquant, d'une part, les institutions, tant publiques que privées, établies dans chaque pays en vue de donner aux indigents l'assistance judiciaire devant les tribunaux ou des consultations juridiques gratuites et, d'autre part, les organisations internationales qui s'occupent de fournir ou d'assurer l'assistance judiciaire aux indigents.

Cette liste sera imprimée et communiquée aux divers gouvernements et sera également accessible aux institutions mentionnées sur ladite liste, ainsi qu'aux autres organisations intéressées.

Cette liste sera révisée par le Secrétariat de temps à autre, de façon à mentionner les bureaux qui pourraient être créés ou supprimés ultérieurement.

2. D'inviter le Secrétariat à réunir et faire un recueil des traités, lois et autres dispositions réglant l'assistance judiciaire aux indigents dans les divers pays et entre les divers pays.

Les traités, lois ou autres dispositions, ou des sommaires de ceux-ci, seront publiés et distribués aux divers gouvernements et seront également accessibles aux institutions figurant sur la liste et aux autres organisations intéressées.

3. Chaque gouvernement est invité à désigner une autorité ou toute autre personnalité dûment qualifiée, qui répondrait aux demandes de renseignements émanant d'autorités ou autres personnalités dûment qualifiées d'autres pays, demandes portant sur les facilités accordées dans le pays de la personnalité requise, en vue d'assurer l'assistance judiciaire aux indigents d'autres pays, et cela tant au point de vue litigieux qu'au point de vue consultatif.

Le Secrétariat est invité à dresser et à publier, de temps en temps, une liste des autorités et autres personnes ainsi désignées par les divers gouvernements.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations est invité à demander aux Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de la Société, s'ils seraient disposés à participer à une convention réglant l'assistance judiciaire gratuite aux indigents, sur la base des principes formulés aux articles 20-23 de la Convention de La Haye, du 17 juillet 1905, et s'ils voudraient, éventuellement, proposer quelque modification à ces principes.

5. Le Secrétaire général est invité à transmettre aux gouvernements le rapport A. 34. 1924. V., concernant l'assistance judiciaire internationale aux indigents.

In esecuzione di tale risoluzione, il Segretario generale della Società delle Nazioni ha trasmesso ai Governi un questionario relativo ai diversi punti della risoluzione.

b) Organizzazione internazionale del Lavoro.

Il Consiglio di amministrazione dell'U. I. L. e le risoluzioni della Conferenza di Roma. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nella sua 24^a sessione (Ginevra, ottobre 1924), esaminò «le conseguenze per l'Ufficio delle risoluzioni adottate dalla Conferenza dell'emigrazione di Roma», che erano state ufficialmente comunicate all'Ufficio dal Presidente della Conferenza con lettera 4 agosto 1924.

A tale riguardo il Direttore dell'Ufficio sottopose al Consiglio un ampio rapporto, nel quale, dopo aver analizzato le principali risoluzioni della Conferenza di Roma ed indicato il seguito da darsi ad esse, propose al Consiglio di autorizzare un aumento del personale addetto al servizio dell'emigrazione per permettere a questo servizio di svolgere una più efficace attività nel campo dell'emigrazione, e propose pure di riprendere in esame l'opportunità di costituire un Comitato permanente dell'emigrazione.

In seno al Consiglio, il Delegato governativo italiano, De Michelis, fece le dichiarazioni seguenti :

Le Gouvernement italien avait en effet le désir d'attirer tout d'abord l'attention de l'opinion publique du monde entier sur les questions d'émigration. De plus, il voulait permettre aux Gouvernements de prendre connaissance des questions sur lesquelles il leur est possible de prendre des décisions immédiates, et peut-être de conclure des accords entre eux. Enfin, il tenait à signaler aux institutions internationales comme le Bureau international du Travail, la Société des Nations et l'Institut international d'agriculture, la nécessité qu'il y avait pour elles de reprendre, chacune en ce qui les concerne et dans leur compétence respective, les indications techniques données par la conférence de Rome. Cette méthode permettrait d'assurer le progrès de la législation internationale en ce qui concerne les migrations et d'aboutir à des accords entre pays.

Les résultats de la Conférence de Rome ont pleinement répondu aux espérances qui avaient été mises en elle. Les résolutions adoptées sont de la plus haute importance. Le Bureau international du Travail est particulièrement qualifié pour résoudre plusieurs des problèmes posés par la Con-

férence de Rome et pour étudier les conséquences entraînées par certaines des résolutions et qui n'ont pas été envisagées à Rome. C'est pourquoi il conviendrait de charger quelques membres du Conseil d'examiner les résolutions adoptées, ce qui faciliterait la tâche du Comité d'organisation de la prochaine Conférence technique de l'émigration qui doit se tenir en 1927 dans un pays d'immigration. En menant à bien l'étude de ces questions importantes, le Bureau déblayerait le terrain et pourrait ainsi restreindre l'activité de la Conférence technique aux questions d'émigration pure.

En tant que Président du Comité d'organisation de la prochaine Conférence de l'émigration, il tient, ainsi que tous ses collègues, à continuer à travailler comme à la Conférence de Rome en toute cordialité à l'égard du Bureau international du Travail. Il accomplira ainsi à la fois son devoir de membre du Conseil d'administration et son devoir de citoyen. De cette manière, il sera possible de rendre service à la cause des émigrants et aux pays d'émigration et d'immigration, dont les intérêts légitimes ont le droit d'être défendus.

Pour terminer, il tient à exprimer ses remerciements au Président du Conseil d'administration et au Directeur du Bureau international du Travail qui ont bien voulu accepter l'invitation qui leur avait été adressée par le Gouvernement italien lors de la Conférence de Rome. En particulier, M. Arthur Fontaine a non seulement assisté à la Conférence, mais il y a apporté sa parole encourageante et l'appui de toute son autorité.

La proposta del Direttore di procedere alla costituzione del Comitato permanente dell'emigrazione diede luogo ad una ampia discussione, in seguito alla quale il Consiglio adottò la risoluzione seguente :

Il Consiglio approva la nomina di un Comitato di tre dei suoi membri, assistiti, occorrendo, da esperti, per studiare le questioni di emigrazione di cui è attualmente investito. Tali tre membri presenteranno al Consiglio dei rapporti, sui quali spetterà al Consiglio di pronunciarsi.

Nella sessione successiva (Ginevra, gennaio 1925), il Consiglio di amministrazione deliberò che il Comitato dell'emigrazione comprendesse i tre suoi membri componenti l'ufficio di presidenza, dando incarico al Direttore ed all'ufficio di presidenza del Consiglio di presentare alla sessione successiva una lista di esperti da approvarsi ed eventualmente modificarsi e completarsi dal Consiglio.

La lista degli esperti da aggregarsi al Comitato permanente dell'emigrazione venne stabilita dal Consiglio nella 26^a sessione (Ginevra, aprile 1925), sulla base delle proposte fatte dal Comitato stesso.

Tale lista è formata secondo l'ordine alfabetico. Tuttavia in testa ad essa il Consiglio ha voluto mettere i rappresentanti dei grandi servizi di emigrazione dei principali paesi d'emigrazione e di immigrazione. I due primi di essi sono il Presidente (De Michelis) ed uno dei Vicepresidenti (Sokal) della Conferenza di Roma. Nella lista degli esperti sono stati inclusi numerosi altri delegati alla Conferenza di Roma.

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nel suo rapporto alla 7ª sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, ha così motivato la costituzione del Comitato permanente dell'emigrazione :

Parve al Consiglio che, per permettere all'Ufficio di assolvere ai compiti numerosi che gli incombono in seguito ai lavori della Conferenza di Roma, fosse necessario di creare un organo incaricato di orientare gli studi compiuti dal servizio dell'emigrazione e di mantenerlo in contatto con gli ambienti che si occupano nei diversi paesi delle questioni di emigrazione e di immigrazione. (*Rapport*, pag. 135).

Nello stesso rapporto il Direttore ha esposto come, dopo la Conferenza di Roma, l'Ufficio è entrato in una più stretta collaborazione con la Società delle Nazioni per lo studio di tutti i problemi concernenti l'emigrazione (*Rapport*, pag. 82-83).

In occasione della discussione del rapporto del Direttore in seno alla Conferenza, essendo stato accennato alla Conferenza di Roma ed ai compiti dell'Ufficio internazionale del Lavoro nel campo dei problemi dell'emigrazione, il Direttore Albert Thomas fece le dichiarazioni seguenti :

Il y a enfin la si importante et si délicate question de l'émigration posée par un grand nombre de délégués. M. de Michelis notamment a montré le mécanisme de la collaboration entre la grande Conférence internationale convoquée par le Gouvernement italien et le Bureau international du Travail. On a fait appel à l'effort du Bureau pour assurer la protection des émigrants par les conventions et recommandations de la Conférence internationale. Nous en préparons. Des conférences prochaines commenceront à s'occuper des émigrants. Mais dès maintenant, par le Comité permanent d'émigration, par notre chronique d'émigration, par le travail quotidien de notre Section d'émigration, ainsi que par la collaboration avec les organisations privées, nous avons la certitude d'aboutir à quelque amélioration du sort des émigrants, à quelques-uns de ces bienfaits que l'Organisation internationale doit répandre sur les travailleurs du monde (1).

(1) *Conférence internationale du Travail*, 7^e Session, Vol. I, pag. 193.

Uguaglianza di trattamento fra i lavoratori stranieri ed i nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. — La 6^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (giugno 1924) aveva al suo ordine del giorno la questione dell'uguaglianza di trattamento fra i lavoratori stranieri e nazionali circa le indennità per i danni derivati dagli infortuni sul lavoro. In seno alla Commissione, che esaminò tale questione, ed in seno alla Conferenza venne tenuto presente il voto che poco prima aveva emesso a tale riguardo la Conferenza di Roma, la cui risoluzione venne richiamata nel rapporto presentato dalla Commissione alla Conferenza. La Conferenza adottò, in prima lettura, un progetto di convenzione ed un progetto di raccomandazione che tendono a dare una piena ed effettiva attuazione al principio della parità di trattamento. Nella 7^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro il progetto di convenzione e la raccomandazione vennero adottati in via definitiva agli effetti dell'art. 405 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Iscrizione della questione della « semplificazione da apportarsi all'ispezione degli emigranti a bordo » all'ordine del giorno della 8^a sessione della Conferenza del Lavoro. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, nelle sua 25^a sessione (Ginevra, gennaio 1925) su proposta del delegato italiano, che presiedette la Conferenza dell'emigrazione di Roma, deliberò di dedicare la 7^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro all'esame della questione seguente: « semplificazioni da apportarsi all'ispezione degli emigranti a bordo ». Nel questionario, che, come di consueto, l'Ufficio internazionale del Lavoro ha compilato e diramato ai Governi, l'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della Conferenza è ricollegata ai voti adottati dalla Conferenza di Roma. La scelta di tale questione

... a semblé s'imposer d'autant plus que la question de l'inspection des émigrants a bord avait fait à la Conférence internationale de l'émigration et de l'immigration, convoquée à Rome en 1924 par le Gouvernement italien, l'objet d'un vœu unanime, ce qui permettrait d'espérer que l'examen de cette question par la Conférence internationale du Travail pourrait être envisagé avec sympathie par tous les intéressés, c'est-à-dire à la fois par les Gouvernements, les armateurs et les émigrants.

c) **Istituto internazionale di agricoltura.**

Il Presidente della Conferenza di Roma, comunicando le risoluzioni della Conferenza all'Istituto internazionale d'Agricoltura, a cui, in forza della Convenzione internazionale del 7 giugno 1905, spetta tra le altre attribuzioni quella di occuparsi dei salari della mano d'opera agricola e di studiare il movimento sociale delle classi agricole, segnalò alcune risoluzioni che particolarmente potevano richiamare l'attenzione e lo studio dell'Istituto.

Il Comitato Permanente, nelle sedute del 29 ottobre e dell'8 novembre 1924, nominò una Commissione incaricata: a) di esaminare le risoluzioni della Conferenza di Roma e di riferirne al Comitato Permanente; b) di esaminare la possibilità di prendere accordi, sia per un lavoro comune, sia per delle inchieste, tanto con gli organi internazionali quanto col Comitato di preparazione della Conferenza internazionale dell'emigrazione.

La Commissione nominata dal Comitato Permanente fu composta dei signori: Brebbia, Bolle, Louis-Dop, Mikulski, De Michelis, Delegati rispettivamente dell'Argentina, Belgio, Francia, Polonia e Cirenaica. Essa presentò, nella seduta del 7 maggio 1925, il suo rapporto che venne approvato all'unanimità e che trattava i punti segnalati all'esame del Comitato Permanente.

Sulla risoluzione relativa alla *Cooperazione, mutualità e previdenza* (III, 7), la Commissione ritenne opportuno, ai fini pratici, di considerare la possibilità di una collaborazione con l'Ufficio internazionale del Lavoro per mezzo della Commissione consultiva agricola. A questo proposito, la Commissione invitò l'Istituto a raccogliere per ogni paese la documentazione relativa alla cooperazione per sottoporla in seguito sia alla Conferenza d'emigrazione e d'immigrazione, sia all'Assemblea generale dell'Istituto, sia all'Ufficio internazionale del Lavoro:

Sulla risoluzione riguardante lo *scambio d'informazioni concernenti gli emigranti* (II, 1) la Commissione opinò che l'Istituto dovesse limitare il suo compito alla documentazione, e per ciò che riguarda la risoluzione concernente la « *sorveglianza sui*

contratti di lavoro » (III, 9) la Commissione ritenne che l'Istituto potesse studiare la questione senza occuparsi della questione delle ritenute.

Quanto alla risoluzione relativa ai *principi fondamentali degli accordi internazionali in materia di colonizzazione* (IV, 3), la Commissione considerò la possibilità di offrire all'Ufficio internazionale del Lavoro la collaborazione dell'Istituto per gli argomenti di sua competenza, come per es. lo studio dei terreni di colonizzazione dal punto di vista delle possibilità di coltura, produzione, ecc. specialmente riguardo alle terre incolte.

In conseguenza di ciò, l'Istituto ha proseguito e prosegue lo studio e la documentazione sui punti delle risoluzioni ammessi dal Comitato Permanente. Per i punti di tali risoluzioni che richiedevano una collaborazione con l'Ufficio internazionale del Lavoro, esso curò, d'altra parte, che venissero portati all'esame della Commissione consultiva agricola, organo permanente di collegamento tra l'Istituto di Roma e Ginevra. Riunitasi a Roma dal 5 al 7 novembre 1925, la detta Commissione, dietro esame dei temi iscritti nel suo programma concernenti l'emigrazione, espresse l'avviso di proporre all'Istituto internazionale d'Agricoltura e all'Ufficio internazionale del lavoro di proseguire la documentazione iniziata, salvo a riprendere lo studio dei problemi esaminati in una prossima sessione.

2. L'AZIONE DEI GOVERNI

a) Legislazioni nazionali.

BELGIO.

Il Governo belga sta preparando una nuova legislazione sia in materia di emigrazione sia per la regolamentazione dell'immigrazione dei lavoratori stranieri. Nel corso degli studi, che si stanno compiendo a tale scopo, viene tenuto conto dei risultati pratici raggiunti dalla Conferenza di Roma e delle discussioni seguite nelle sue varie sezioni.

BULGARIA.

È stato elaborato un progetto di legge sull'emigrazione e sull'immigrazione che si afferma essere ispirato ai voti della Conferenza di Roma.

CILE.

Il Ministro della assistenza sociale nel febbraio 1925 ha diretto ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura una circolare nella quale, richiamandosi alla Conferenza di Roma, ha proposto la nomina di una Commissione interministeriale per studiare la convenienza di istituire nel Cile un Ufficio o Ministero dell'emigrazione.

La circolare del Ministro dell'assistenza sociale dopo aver rilevato l'importanza delle questioni relative all'immigrazione, così prosegue:

Questo problema riveste caratteri di speciale importanza per essersi tenuta recentemente in Roma una Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione nella quale il nostro paese si è fatto rappresentare ufficialmente e dove si approvarono interessanti risoluzioni che richiedono una particolare attenzione del nostro Governo. In quanto al Cile si può affermare che si abbia, in questo campo, un assoluto stato di deficienza. Non vi è un dipartimento, una sezione, una segreteria che controlli l'immigrazione straniera, così come non vi è una regolamentazione consona all'altezza dei tempi, non vi è nessuna statistica nè altro genere d'informazione sul movimento emigratorio. Al contrario è notorio l'interesse dei Governi e delle imprese estere per conoscere le condizioni del Cile. In considerazione della indiscutibile importanza per il nostro paese di avere una buona immigrazione, problema che preoccupa tutti gli altri paesi, questo Ministero, per i rapporti che detto problema ha con la sanità pubblica e privata e con le condizioni generali del lavoro, si permette suggerire alla S. V. l'opportunità di creare un organismo amministrativo che si assuma il compito di studiare, specialmente, tutto quanto riguarda l'immigrazione straniera e l'emigrazione. Per realizzare questa idea si potrebbe nominare una commissione composta di funzionari del Ministero degli esteri, di quello dell'industria, di quello di agricoltura, e di quello di assistenza sociale, che presenterà il progetto di creazione di detto dipartimento od organismo.

ITALIA

La legislazione italiana sull'emigrazione e l'organizzazione dei servizi relativi alla tutela ed all'assistenza degli emigranti

sono, come è generalmente noto, già fundamentalmente ispirati ai principi che la Conferenza di Roma ha adottato nei suoi voti. Il Governo italiano per dare seguito a questi voti non si trovava, pertanto, a dover introdurre nella sua legislazione delle rinnovazioni radicali, ma solo a sviluppare ed a intensificare i suoi servizi dell'emigrazione. In questo senso vari provvedimenti ispirati ai voti della Conferenza di Roma sono stati presi nei diversi campi della complessa attività rivolta all'assistenza ed alla tutela degli emigranti prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di destinazione.

Protezione degli emigranti prima della partenza. — Il Commissariato generale dell'emigrazione, per meglio essere in grado di svolgere la sua azione di protezione degli emigranti prima della partenza, è stato autorizzato a nominare dei « delegati provinciali dell'emigrazione »; il cui compito è precisamente di essere gli organi locali per l'assistenza e la protezione dei lavoratori che intendono emigrare. Per mezzo di questi organi locali, le risoluzioni della Conferenza di Roma relative all'istruzione igienica degli emigranti (I, 1), alla protezione degli emigranti prima della partenza (II, 5), alla repressione dell'emigrazione clandestina (III, 4) sono pienamente attuate.

Protezione ed assistenza degli emigranti nei porti ed alle frontiere. — Particolarmente notevole è stata l'azione svolta in questo campo, in conformità alle risoluzioni relative al controllo sanitario degli emigranti prima della partenza (I, 2), all'organizzazione igienica e sanitaria dei porti (I, 5), agli asili alle frontiere (II, 1), alla sorveglianza delle condizioni di alloggio degli emigranti (II, 2), alle misure per il vitto e l'alloggio degli emigranti nei porti d'imbarco (II, 3). Con decreti-legge 1 luglio 1924, 4 settembre 1924, 7 maggio 1925 il Commissariato generale dell'emigrazione è stato dotato dei poteri necessari per svolgere un'efficace azione in questa materia. In base a tali provvedimenti, il Commissariato dell'emigrazione è stato autorizzato ad acquistare aree destinate alla costruzione di case e ricoveri degli emigranti nei porti ed alle frontiere ed a requisire alberghi allo stesso scopo. Una moderna ampia Casa degli emigranti è in costruzione a Napoli, una Casa funziona già soddisfacente-

mente sul confine di terra a Bardonecchia e sono in corso trattative per la costruzione e l'adattamento di Case e ricoveri analoghi a Genova, Palermo, Messina, Trieste, Como, Lucca, Padova, Bologna, Torino, Milano, Mestre. Nell'attesa di queste costruzioni definitive, si sono requisiti vasti alberghi a Napoli, due alberghi a Genova, con precise disposizioni volte a regolare e proteggere la permanenza dell'espatriante nei porti d'imbarco, assicurandogli, al riparo da abusi, vitto e alloggio convenienti.

L'intendimento di avere un'emigrazione severamente selezionata dal punto di vista fisico e sanitario, tale da dare un minimo di reiezioni allo sbarco, ha indotto a nuove disposizioni per la bonifica sanitaria nei porti. La Sezione di bonifica nel porto di Napoli notevolmente migliorata funziona irreprensibilmente; e così quelle degli altri porti e delle frontiere. Speciali disposizioni sia nei ricoveri che nelle stazioni di bonifica sono state prese per le donne e i fanciulli. E anche nei porti e alle stazioni di frontiera si è intensificata la lotta contro l'emigrazione irregolare.

Assicurazione degli emigranti. — Per dar seguito al voto della Conferenza di Roma (III, 15), il Consiglio superiore dell'emigrazione, dopo aver esaminato il problema dell'assicurazione degli emigranti contro i rischi del viaggio, ha incaricato una Commissione di studiare nei suoi particolari tecnici tale questione allo scopo di proporre gli opportuni provvedimenti.

Arruolamento collettivo di lavoratori per l'estero. — Il Commissariato generale dell'Emigrazione ha migliorato ed esteso la propria organizzazione per il servizio di arruolamenti individuali e collettivi, che, imperniato sulla inchiesta permanente sui mercati di lavoro, mette in grado il Commissariato di collocare negli sbocchi più convenienti e alle condizioni migliori mano d'opera già specificatamente preparata con i corsi professionali, non solo meglio tutelando così i propri emigranti ma contribuendo alla distribuzione economicamente più utile della mano d'opera secondo i bisogni dei vari mercati di lavoro.

PAESI BASSI.

Secondo una comunicazione del Ministero olandese degli affari esteri, è in via di preparazione un progetto di legge sul-

l'emigrazione, il quale tien conto per quanto è possibile delle risoluzioni adottate dalla I^a Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

SPAGNA.

Durante la Conferenza di Roma, il capo della delegazione della Spagna, S. E. il conte de la Viñaza, comunicò alla Presidenza della Conferenza il seguente telegramma del suo Governo :

« Il Governo di Sua Maestà desidera che Vostra Eccellenza, durante la Conferenza di Roma, dichiari, al momento che giudicherà utile, come prova di buona disposizione della Spagna, che il nostro paese, quantunque abbia già pronto un piano completo di riforme in materia d'emigrazione, attende, prima di metterlo in esecuzione, di conoscere gli accordi e le raccomandazioni di questa Conferenza. Di fatto desidera riunire questi elementi per incorporarli nella riforma nazionale progettata, sotto riserva che siano compatibili con le caratteristiche e le modalità dell'emigrazione spagnuola ».

L'annunciata riforma della legislazione spagnuola dell'emigrazione era realizzata pochi mesi dopo con due importanti decreti in data 6 settembre 1924 (*Gaceta de Madrid*, pag. 1426 e 1429), a cui seguì la compilazione di un nuovo testo unico delle leggi e dei regolamenti dell'emigrazione, approvato con R. Decreto 20 dicembre 1924 (*Gaceta de Madrid*, 17 gennaio 1925). In questa profonda riforma della legislazione spagnuola dell'emigrazione, il Governo spagnuolo, come risulta da una comunicazione ufficiale della Direzione generale spagnuola dell'emigrazione, ha cercato di realizzare in notevole misura i voti della Conferenza di Roma.

Nella nuova legislazione spagnuola la definizione dell'emigrante è stata modificata nel senso di definire la qualità di emigrante non più in base al criterio della classe in cui l'individuo viaggia, ma dallo scopo dell'espatrio, in conformità alla risoluzione della Conferenza di Roma. Altre disposizioni realizzano le raccomandazioni della Conferenza di Roma relative ai ricoveri per gli emigranti, alle statistiche dell'emigrazione, ecc. I servizi di protezione e di assistenza degli emigranti sono riorganizzati

con la creazione della Direzione generale dell'emigrazione e la istituzione del Fondo dell'emigrante.

In materia di *assicurazione degli emigranti*, che aveva formato oggetto di una risoluzione della Conferenza, il decreto 6 settembre 1924 contiene l'articolo seguente :

Art. 5. — L'assicurazione creata con decreto reale del 7 agosto 1920 per coprire ad una parte degli emigranti il rischio di morte o d'inabilità assoluta per infortunio di navigazione, si applicherà in avvenire a beneficio degli emigranti o dei loro aventi diritto, secondo le modalità seguenti :

Rischi che saranno da coprirsi :

a) di viaggio (morte o inabilità per naufragio, incendio, urto o altro sinistro di mare, o per accidente a bordo non imputabile alla Compagnia vettrice, o per malattia contratta durante il viaggio) ;

b) di inabilitazione al lavoro (malattia contratta entro il mese seguente all'arrivo) che renda impossibile di dedicarsi al lavoro nel paese di destinazione ; e

c) di infortunio (morte naturale nello spazio di un mese a decorrere dal suo arrivo).

Su proposta delle Direzione generale dell'Emigrazione si fisseranno le condizioni e l'ammontare di tali assicurazioni. Il rischio a) sarà assunto in concorso di Compagnie assicuratrici sottoposte alla legislazione della Spagna. I rischi b) e c) saranno da coprirsi, preferibilmente, mediante le Giunte consolari dell'Emigrazione, a mezzo di accordi con associazioni spagnole, patriottiche o di beneficenza, stabilite nel luogo di destinazione degli emigranti.

Con un regolamento in corso di pubblicazione, la Direzione generale dell'emigrazione ha stabilito le norme per l'applicazione del regime dell'assicurazione degli emigranti, adottando un sistema che, conformemente al voto della Conferenza di Roma, permette all'emigrante ed ai suoi aventi diritto di riscuotere l'indennità con la massima sollecitudine.

È poi particolarmente notevole l'articolo seguente, che evidentemente si ispira alla risoluzione della Conferenza di Roma relativa alla *cooperazione dei servizi dei diversi paesi per l'assistenza e la tutela degli emigranti a bordo* :

Art. 7. — La Direzione generale dell'Emigrazione avrà cura di elaborare progetti base per promuovere e stipulare con i paesi ove si dirige l'emigrazione spagnuola, trattati speciali e con quelle nazioni che hanno interessi emigratori simili a quelli della Spagna, convenzioni o accordi di coope-

razione o di mutua assistenza per la protezione e la tutela dei loro rispettivi sudditi emigranti, in modo che questi reciprocamente trovino, sulle navi che li trasportano nei paesi ove si stabiliscono, in mancanza di funzionari o organi di protezione del proprio paese, l'assistenza e la protezione di quelli del paese col quale l'accordo di cooperazione è conchiuso.

In conformità a tale articolo, un accordo di cooperazione per la mutua assistenza e protezione degli emigranti a bordo è stato conchiuso con l'Italia (v. pag. 1238).

b) Accordi internazionali.

Dopo la riunione della Conferenza di Roma, vari accordi bilaterali sono stati conchiusi in materia di emigrazione e di lavoro. Tali accordi si sono generalmente informati ai principi tracciati dalla Conferenza di Roma. Alcuni di questi accordi sono particolarmente notevoli per essersi direttamente ispirati ai voti della Conferenza di Roma, di cui rappresentano una felice ed ardita realizzazione.

ARGENTINA — BELGIO.

Convenzione tra l'Argentina ed il Belgio relativa alla riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro (Buenos Aires, 24 dicembre 1924).

Con questa convenzione si assicura, in condizione di reciprocità, ai lavoratori belgi in Argentina ed ai loro aventi diritto la parità di trattamento coi nazionali in materia di riparazione dei danni derivanti dagli infortuni sul lavoro.

BELGIO — FRANCIA.

Trattato di lavoro tra il Belgio e la Francia firmato a Bruxelles il 24 dicembre 1924 (Chambre des représentants, Doc. n. 136).

Tale trattato, che si informa ad alcune disposizioni del trattato franco-italiano del 30 settembre 1919, stabilisce i principi seguenti:

1° Libertà per i lavoratori di ciascuno dei due paesi di recarsi nell'altro e di soggiornarvi (art. 1);

2° Eguaglianza tra i lavoratori immigrati ed i lavoratori nazionali per ciò che concerne:

a) i salari (art. 2);

b) la protezione loro assicurata secondo le leggi e gli usi del luogo in materia di condizioni di lavoro e di esistenza (art. 3);

c) l'acquisto, il possesso e la trasmissione della piccola proprietà rurale ed urbana (art. 5);

d) le sovvenzioni alle casse di mutuo soccorso contro la disoccupazione, i soccorsi dei fondi pubblici contro la disoccupazione, e delle istituzioni pubbliche di assistenza per il lavoro (art. 7);

e) l'applicazione delle leggi relative alle condizioni del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori;

3° Facoltà per i lavoratori ed imprenditori dei due paesi di far parte dei Comitati di conciliazione e di arbitrato nei conflitti collettivi tra gli imprenditori ed i salariati quando non siano parti interessate (art. 6);

4° Garanzia che nessuno dei due Stati imporrà tasse o imposte speciali ai cittadini dell'altro Stato in ragione del loro lavoro sul suo territorio (art. 9).

FRANCIA — POLONIA.

Protocollo concernente accordi per l'esecuzione della Convenzione di emigrazione. (Parigi, 3 febbraio 1925).

Il protocollo riguarda particolarmente la regolamentazione delle operazioni di reclutamento di lavoratori polacchi per la Francia.

Si conferma l'art. 13 della Convenzione del 1919 che vieta l'impiego degli operai nelle imprese ove sono in corso scioperi o serrate. Gli uffici di collocamento pubblico della Polonia provvederanno a tutte le operazioni di reclutamento propriamente detto, e la scelta fra gli operai così reclutati sarà compiuta sia dalla missione ufficiale francese della mano d'opera, sia dal rappresentante di una organizzazione professionale, sia dal rappresentante del datore di lavoro, il quale provvede esclusivamente nell'interesse dello stabilimento al quale appartiene. Egli dovrà essere approvato dai due Governi ed agire

sotto il controllo della missione della mano d'opera. Allorché il numero degli operai sarà sufficiente, la visita medica prevista avrà luogo negli uffici pubblici di collocamento. Gli operai polacchi che al loro arrivo in Francia venissero riconosciuti ammalati o incapaci al lavoro saranno rimpatriati, rimborsati delle loro spese di viaggio, delle fermate lungo il percorso ed eventualmente dei visti. Se per causa di forza maggiore l'operaio non potrà essere impiegato nell'occupazione alla quale era stato primieramente destinato, gli dovrà essere assegnato un impiego, dopo il suo arrivo in Francia, che gli garantisca approssimativamente le medesime condizioni.

Con l'art. 9 si stabilisce che gli organi incaricati del trasporto di operai dovranno designare delle persone di scorta per accompagnarli durante il viaggio a meno che essi non abbiano stabilito dei posti fissi nelle stazioni di confine e nelle stazioni dove dovranno effettuarsi cambi di treno. Da parte delle Autorità polacche potrà essere incaricato un funzionario per assistere alle operazioni di trasporto degli operai, che viaggerà a sue spese.

Nel protocollo, inoltre, si stabiliscono norme per il funzionamento della Commissione consultiva, prevista dalla convenzione del 1919. Tale convenzione sarà incaricata: 1° di fissare il numero e la categoria dei lavoratori che potranno formare oggetto d'un reclutamento collettivo, in modo da non poter nuocere nè allo sviluppo economico della Polonia, nè ai lavoratori francesi; 2° di determinare nella misura del possibile le regioni della Polonia ove il reclutamento potrà effettuarsi e le regioni della Francia ove potranno dirigersi i lavoratori.

ITALIA — FRANCIA.

Accordo per l'esecuzione degli art. 12 a 16 del Trattato di lavoro relativi all'assistenza (Roma, 30 giugno 1924).

Esso contiene le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del Trattato di lavoro del 30 settembre 1919 in materia di assistenza medica ed ospedaliera.

Accordo per l'esecuzione dell'art. 7 (pensioni operaie) del Trattato di lavoro (Roma, 30 giugno 1924).

Questo accordo è particolarmente notevole, perchè esso è il primo accordo nel quale, con le opportune disposizioni, si regola tecnicamente il principio posto per la prima volta dall'art. 7 del Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919 in materia di assicurazione invalidità e vecchiaia, cioè il principio del cumulo dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore nei due Paesi. Tale ardito principio ha formato oggetto di un voto della Conferenza di Roma (III, 5), che espressamente aveva indicato, a titolo di esempio, il trattato di lavoro italo-francese, di cui questo accordo amministrativo regola in maniera concreta l'applicazione.

ITALIA — REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI.

Accordo generale di reciprocità in materia di assicurazioni sociali. (Nettuno, 25 giugno 1925).

Questo accordo, che le parti contraenti espressamente nel preambolo dichiarano di aver conchiuso « en conformité des vœux émis par la Conférence internationale de l'Emigration et de l'Immigration qui a eu lieu à Rome en 1924 », realizza in gran parte, nei rapporti tra i due Paesi contraenti, i principii formulati dalle Conferenze di Roma nella risoluzione concernente le assicurazioni sociali.

ITALIA — SPAGNA.

Accordo per la cooperazione dei servizi dell'emigrazione (Roma, 25 novembre 1925).

Questo accordo, per il quale, come è espressamente rilevato nel preambolo, le Parti si sono ispirate ai voti della Conferenza di Roma, è particolarmente notevole in quanto è la prima realizzazione del voto della Conferenza di Roma circa la cooperazione dei servizi di assistenza agli emigranti durante il viaggio.

In considerazione della novità del suo contenuto, riproduciamo il testo di questo accordo, che costituisce una felice indicazione di ciò che può essere fatto nel campo della semplificazione delle ispezioni degli emigranti a bordo, questione che sarà esaminata dalla 8^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.

Art. 1. — Ciascuno dei due Governi s'impegna di assicurare che sui piroscafi della propria bandiera, autorizzati al trasporto degli emigranti secondo la propria legislazione, sia prestata agli emigranti e rimpatrianti dell'altro Paese, che viaggiano su di essi, la stessa protezione ed assistenza di cui godono gli emigranti nazionali.

Art. 2. — I piroscafi italiani autorizzati al trasporto degli emigranti secondo le leggi spagnuole, quando imbarchino in numero non superiore a 50 emigranti spagnuoli in porti della Spagna o rimpatrianti spagnuoli diretti a porti della Spagna, saranno dispensati dall'obbligo di avere a bordo un medico spagnuolo e personale sanitario ausiliario spagnuolo per l'assistenza di tali emigranti e rimpatrianti, purchè abbiano il personale italiano della categoria corrispondente nel numero richiesto dalla legislazione spagnuola, ed a condizione che su di essi sia imbarcato un interprete per la lingua spagnuola.

Le stesse disposizioni, *mutatis mutandis*, si applicano reciprocamente, per i piroscafi spagnuoli.

Art. 3. — Il Regio Commissario italiano imbarcato su un piroscafo italiano in servizio di emigrazione e l'Ispettore od il medico spagnuolo con funzioni di Ispettore di emigrazione viaggiante imbarcati su piroscafo spagnuolo in servizio di emigrazione, eserciteranno nei riguardi degli emigranti o rimpatrianti dell'altra nazionalità imbarcati sullo stesso piroscafo nelle condizioni previste dall'art. 2, le funzioni di vigilanza e di tutela, oltre che in conformità al principio stabilito dall'art. 1, anche nel senso di controllare che a tali emigranti o rimpatrianti sieno fatte le condizioni di trattamento a cui essi abbiano diritto in base al contratto di trasporto ed alle leggi e regolamenti del loro paese e presenteranno alle Autorità competenti dell'altro Paese una relazione informativa sulle condizioni di viaggio degli stessi emigranti o rimpatrianti secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra il Commissario Generale italiano dell'emigrazione e la Direzione Generale spagnuola dell'emigrazione.

Art. 4. — Quando su un piroscafo italiano autorizzato a trasportare emigranti spagnuoli in conformità alla legislazione spagnuola venisse imbarcato un Ispettore dell'emigrazione spagnuolo è inteso che tale Ispettore non eserciterà durante il viaggio funzioni che possano costituire un'ingerenza in quelle devolute dalle leggi e dai regolamenti italiani al R. Commissario italiano che sia imbarcato sullo stesso piroscafo.

Art. 5. — Il Commissariato Generale dell'Emigrazione in Italia e la Direzione Generale dell'Emigrazione di Spagna, sono autorizzati a corrispondere direttamente fra di loro ed a prendere le intese necessarie per l'applicazione del presente accordo.

Tale accordo è già entrato in vigore.

II.

LE RIPERCUSSIONI DELLA CONFERENZA DI ROMA
PRESSO ISTITUZIONI PRIVATE DI ASSISTENZA

L'opera della Conferenza di Roma ha avuto un'eco notevole anche in congressi e riunioni internazionali speciali promosse da organizzazioni private. Le risoluzioni adottate a Roma hanno precisato alcune idee direttive sui più disparati problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione. Si comprende, quindi, come nelle riunioni internazionali, che dopo la Conferenza di Roma hanno avuto occasione di esaminare determinati problemi d'emigrazione o d'immigrazione, tali risoluzioni siano state tenute presenti, come un criterio di orientamento. I voti delle riunioni internazionali delle organizzazioni private meritano di essere registrati in quanto contribuiscono a formare nell'opinione pubblica dei diversi paesi un movimento favorevole alla realizzazione dei principi affermati dalla Conferenza di Roma.

Congresso generale del fanciullo. — Il primo Congresso generale del fanciullo organizzato dall'Unione internazionale di soccorso ai fanciulli, e che si tenne a Ginevra dal 24 al 28 agosto 1925, esaminò fra le altre, alcune questioni che riguardano l'emigrazione, e precisamente l'« assistenza ai fanciulli emigranti durante il viaggio » e la « situazione dei fanciulli stranieri nei paesi di residenza ».

I principi formulati nelle risoluzioni della Conferenza di Roma hanno avuto un'influenza decisiva sull'orientamento delle discussioni del Congresso. Sulla questione dell'« assistenza ai fanciulli emigranti durante il viaggio » il Congresso deliberatamente volle ripetere nei suoi voti le risoluzioni che a tale riguardo erano state adottate dalla Conferenza di Roma (II, 4 e 12). Il Congresso, infatti, adottò i voti seguenti :

I. Le Premier Congrès général de l'Enfant,

faisant siennes deux des résolutions votées à la Conférence internationale de l'émigration tenue à Rome en mai 1924 ;

considérant la nécessité de donner aux femmes et aux enfants émigrants durant les traversées transocéaniques, une assistance sociale spéciale,

exercée par une personne offrant des garanties morales, apte à se faire comprendre dans la langue des émigrants et ayant reçu une préparation sanitaire suffisante ;

émet le vœu

que la présence d'une femme, répondant aux desiderata qui viennent d'être exprimés, soit obligatoire à bord de tout navire appelé à faire un service d'émigration comportant le transport d'un certain nombre de femmes et d'enfants.

II. Le Premier Congrès général de l'Enfant,

considérant le nombre croissant des enfants en bas âge qui voyagent en qualité de passagers émigrants ;

émet le vœu :

que les gouvernements des diverses nations maritimes s'entendent pour recueillir, centraliser et échanger les constatations faites, durant les voyages transocéaniques, par les médecins des navires, sur l'état de santé des enfants émigrants depuis le moment de leur embarquement jusqu'au moment de leur débarquement, et sur les méthodes d'alimentation au cours des traversées.

Sulla questione della « *condizione dei fanciulli stranieri nei paesi di residenza* » il Congresso adottò i seguenti voti :

1. Le Premier Congrès général de l'Enfant émet le vœu que les gouvernements reconnaissent aux enfants étrangers, malades, miséreux ou abandonnés, les mêmes droits à l'assistance que ceux dont bénéficient les enfants ressortissants du pays dans lequel ils ont leur résidence.

2. Le principe ci-dessus doit toujours être respecté au profit de l'enfant par les traités et conventions, qu'ils soient basés sur le principe du remboursement ou sur celui du non remboursement des frais d'assistance.

3. Dans les conventions basées sur le principe du remboursement le Congrès préconise un système d'après lequel le remboursement ne commence à fonctionner qu'après une première période de non-remboursement.

Le rapatriement, envisagé comme forme normale d'assistance dans les cas de secours prolongé, ne devra néanmoins jamais avoir lieu s'il est préjudiciable aux intérêts de l'enfant.

4. En tout cas l'admission immédiate de l'enfant à l'assistance pas plus que la continuation de celle-ci ne doit jamais être empêchée par des entraves d'ordre administratif ou financier.

5. En attendant un système international satisfaisant de secours aux enfants, le Congrès préconise la constitution d'un fonds international pour contribuer dans des cas exceptionnels à secourir certains enfants étrangers.

6. Le Premier Congrès général de l'Enfant recommande aux œuvres d'assistance privées de montrer la voie aux gouvernements et de préparer l'opinion publique aux idées d'entr'aide internationale désintéressée, en n'établissant aucune distinction entre les enfants qu'elles assistent. Il re-

commande également aux pouvoirs publics de s'aider de la collaboration des œuvres privées pour l'assistance aux enfants étrangers.

Conferenza generale delle organizzazioni private per la protezione degli emigranti. — Questa Conferenza, riunitasi a Ginevra nel settembre 1925, discusse in particolare la questione della *ispezione degli emigranti a bordo*, adottando un ordine del giorno che si informa alle risoluzioni adottate a tale riguardo dalla Conferenza di Roma. L'ordine del giorno approvato è il seguente:

La Conferenza esprime il voto:

che ogni nave che trasporta emigranti abbia a bordo un ispettore in condizione di vegliare sul benessere materiale e morale degli emigranti stessi;

che ogni nave che trasporta delle donne e dei bambini emigranti abbia pure a bordo un'ispettrice qualificata.

Essa prende nota con interesse delle varie risoluzioni proposte e decide di sottoporle alle organizzazioni membri della Conferenza. Il Comitato esecutivo è invitato ad elaborare in base alla documentazione raccolta un rapporto generale che sarà sottoposto ad una Conferenza da convocarsi in tempo utile dal Comitato esecutivo.

Assemblea dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione. — In questa assemblea, che ebbe luogo a Berna dal 21 al 25 settembre 1925, fu argomento di un'ampia discussione la questione del « reclutamento e collocamento dei lavoratori stranieri ». La risoluzione adottata a tale riguardo dalla Conferenza di Roma (III, 7) fu il punto di riferimento della discussione. Le conclusioni adottate dall'assemblea raccomandano sostanzialmente l'adozione dei principi formulati dalla Conferenza di Roma.

III.

CONCLUSIONE

La Conferenza di Roma, nelle intenzioni del Governo italiano, aveva per scopo, non di arrivare a soluzioni concrete di determinati problemi dell'emigrazione sotto forma di convenzioni, ma essenzialmente di riuscire ad imporre all'ordine del giorno della discussione internazionale il complesso dei pro-

blemi dell'emigrazione fissando, nel medesimo tempo, alcuni criteri direttivi, che essendo il risultato di una franca discussione fra i rappresentanti dei paesi di emigrazione o di immigrazione potessero orientare gli studi ulteriori e lo sviluppo della legislazione nazionale e degli accordi internazionali speciali.

La documentazione, che noi abbiamo potuto raccogliere nel presente rapporto, prova che la Conferenza di Roma ha raggiunto il suo scopo. Si deve allo spirito della Conferenza di Roma se alcune istituzioni internazionali, nella cui competenza rientrano speciali problemi dell'emigrazione, hanno sentito la necessità di dare una più intensa attività allo studio delle questioni relative all'emigrazione. D'altra parte i voti della Conferenza di Roma hanno potuto essere di guida a diversi Paesi nella elaborazione della loro legislazione e nell'ordinamento dei loro servizi dell'emigrazione. Infine, abbiamo potuto registrare a breve distanza dalla Conferenza di Roma la conclusione di alcuni accordi bilaterali, che direttamente si sono ispirati ai voti formulati per la prima volta nella Conferenza di Roma, e ne rappresentano una felice realizzazione, che servirà di esempio per altri Paesi.

La Conferenza di Roma non passò dunque invano. Essa ha gettato dei buoni semi, che daranno buoni frutti. La seconda Conferenza del 1927 proseguirà quest'opera feconda.

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

CONGRESSI E RIUNIONI INTERNAZIONALI

La prima sessione del Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione. — Il Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, costituitosi a seguito di una risoluzione adottata dalla Conferenza di Roma del 1924 ha tenuto la sua prima sessione a Roma dal 7 al 10 dicembre 1925. Al Comitato, di cui è presidente il Commissario Generale dell'emigrazione De Michelis, hanno aderito 45 paesi. Alla prima sessione hanno partecipato i delegati dei seguenti paesi:

Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Danzica, Egitto, Estonia, Equatore, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Haiti, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Persia, Perù, Polonia, Portogallo, Rumenia, Serbia, Spagna, Svizzera, San Domingo, San Marino, Ungheria, Uruguay.

La seduta d'insediamento del Comitato ebbe luogo nella sala della biblioteca a Palazzo Chigi. Vi intervenne il Presidente del Consiglio on. Mussolini, accompagnato dall'on. Grandi, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dal sen. Contarini, Segretario generale degli affari esteri, dal Commissario Generale per l'Emigrazione De Michelis, e dal Marchese Paulucci de' Calboli Barone, Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro degli esteri. S. E. Mussolini ha inaugurato i lavori del Comitato pronunciando il seguente discorso che è stato vivamente applaudito:

Sono molto lieto che mi si offra l'occasione di porgerci il saluto del Governo italiano ed il mio personale, nel momento in cui ho il piacere di insediare nelle sue funzioni il Comitato per la Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione.

Il vostro Comitato è l'erede ed il continuatore della Conferenza di Roma, la quale, giunta al termine dei suoi lavori, sentì il bisogno di manifestare solennemente il voto che l'opera intrapresa non fosse lasciata cadere. E perciò essa raccomandò ai Governi che una seconda riunione fosse convocata nel 1927, e che il Comitato di direzione della Conferenza di Roma diventasse il Comitato di preparazione della Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Quel voto trovò la più favorevole accoglienza: tanto che oggi ci è dato di constatare con compiacimento che ben quarantacinque Governi hanno dato la loro approvazione formale alla risoluzione della Conferenza di Roma ed hanno designato il loro rappresentante nel Comitato di preparazione della prossima riunione.

Come Capo del Governo che prese l'iniziativa di convocare la prima Conferenza internazionale, sono particolarmente lieto di questo largo consenso.

Quando, in nome dell'Italia invitai a Roma tutti i Governi interessati io avevo ben netto nel mio spirito ciò che in una materia così delicata sarebbe stato utopistico od ingenuo chiedere a tale conferenza, e cioè che, invece, essa avrebbe potuto darci. Io vedevo in quella grande assise internazionale soprattutto il mezzo adatto per mettere in prima linea nella considerazione dei Governi e dell'opinione pubblica, i problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, ai quali le condizioni dell'economia mondiale dalla fine della grande guerra avevano dato un'importanza eccezionale. Da una Conferenza, nella quale i tecnici dei vari paesi — rappresentanti interessi, idee e tradizioni differenti — si sarebbero trovati insieme ad esaminare con franchezza e con praticità i diversi aspetti dei problemi emigratori, io mi attendevo che sarebbe partito un impulso considerevole per avviare questi stessi problemi verso soluzioni pratiche, indicandone le vie rispondenti ad un equo temperamento degli interessi delle varie parti.

La Conferenza di Roma ha corrisposto pienamente a questa aspettativa.

Le sue risoluzioni danno su ciascun problema esaminato un'idea direttrice e tracciano le linee di soluzione pratiche. I paesi che stanno provvedendo a riorganizzare la loro legislazione emigratoria hanno sentito il bisogno di tener presente quelle risoluzioni per informare ad esse, per quanto era possibile, le loro nuove leggi; e talune di quelle idee hanno già trovato la loro realizzazione in accordi internazionali. Conseguenza ancora più felice esse hanno suscitato nelle istituzioni internazionali un interessamento nuovo e più vivo per le questioni dell'emigrazione.

Ci sia dunque lecito constatare e proclamare che la Conferenza di Roma ha conseguito il suo scopo: quello di orientare e di spingere nel grande dibattito internazionale delle questioni economiche i

problemi che si riallacciano al grandioso fenomeno della circolazione e del lavoro degli uomini attraverso il mondo.

La Conferenza di Roma fu bene ispirata allorquando, constatata la utilità della sua opera pensò ad organizzarne la continuazione.

Al vostro comitato spetta ora il compito di proseguirla; e poichè sono tra Voi eminenti personalità che hanno attivamente partecipato alla riunione dello scorso anno, si può essere certi che lo spirito della Conferenza di Roma — uno spirito di mutua comprensione e di illuminato senso pratico — accompagnerà costantemente l'opera Vostra, destinata perciò a sicuro successo.

È con questi sentimenti che vi invito ad intraprendere i Vostri lavori, ed è con questa speranza che Vi prego di trasmettere ai Vostri Governi rispettivi, il ringraziamento del Governo italiano per averVi inviati a Roma a collaborare insieme per un'opera feconda di pace e di civiltà.

L'Ambasciatore di Spagna, Conte de la Viñaza, facendosi interprete del Comitato, ha così risposto al discorso del Capo del Governo italiano:

Mi permetta, Signor Presidente del Consiglio, di indirizzarLe alcune parole nella mia qualità di vice Presidente della prima Conferenza Internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione.

Questo onore di rispondere al discorso che V. E. ha ora pronunciato mi è stato conferito dell'illustre Presidente del Comitato molto opportunamente scelto nella persona del rappresentante del Vostro paese.

In nome di tutti i miei colleghi io La prego di voler essere l'interprete presso S. M. il Re d'Italia dei nostri rispettosi omaggi e di voler gradire tutta la nostra gratitudine per aver voluto onorare della Sua presenza questa prima riunione del Comitato e per le frasi eloquenti con le quali Ella ne ha inaugurato i lavori.

Io Le rinnovo altresì i sentimenti di riconoscenza di cinquantotto Nazioni che l'Italia ha invitato a venire nella Città Eterna per attendere ad un lavoro suggerito da ragioni umanitarie ed io rendo omaggio a V. E. che con la collaborazione del Commissario Generale per l'Emigrazione, signor De Michelis, il quale ha con alta competenza diretto la riunione del 1924, ha potuto realizzare, dopo il primo tentativo degli Stati Uniti e il progetto del sig. Roosevelt, senza parlare di altre frammentarie iniziative, un'opera utile e feconda.

Mi sia permesso di ricordare ora che or sono pochi giorni io avevo l'onore, in questo stesso Palazzo, di firmare in nome del mio Augusto Sovrano, con V. E. un accordo che è in diretta relazione con la grande riunione internazionale dell'anno scorso. È un esempio della realizzazione che tende a dimostrare l'utilità della sua opera e l'opportunità di continuarla nel nostro Comitato che, come Ella ha ben detto, è l'erede diretto della Conferenza di Roma.

Le Nazioni hanno compreso nell'epoca in cui noi viviamo, che lo spirito di solidarietà deve prevalere e che nulla potrà avere sviluppo senza essere ispirato a sentimenti eminentemente pacifici.

Partendo da questi principi, io ho la ferma speranza che la seconda Conferenza Internazionale che il Comitato, qui riunito, deve preparare ed organizzare, continuerà brillantemente i lavori iniziati nella prima, i cui risultati sono già conosciuti ed apprezzati.

Signor Presidente del Consiglio, l'Italia è divenuta l'asse della vita internazionale. Le Vostre idee si diffonderanno e s'accresceranno nel mondo intero ed ogni paese può adattare con la sua psicologia e con i suoi costumi.

Io saluto il Creatore della nuova e grande Italia; io saluto il benefattore dell'umanità.

Una vivissima ovazione diretta all'on. Mussolini ha sottolineato la chiusa del discorso dell'ambasciatore di Spagna.

Il Comitato nei giorni successivi, sotto la presidenza di S. E. De Michelis, ha svolto i propri lavori trattando i seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Regolamento del Comitato.
2. Elezione dei Vice-presidenti e nomina del Segretario-Consulente Giuridico del Comitato.
3. Rapporto del Presidente del Comitato.
4. Proposta di invitare la Società delle Nazioni, l'Ufficio internazionale del lavoro e l'Istituto internazionale di agricoltura a inviare dei rappresentanti, in qualità di osservatori alle successive riunioni del Comitato.
5. Autorizzazione a domandare ai Governi la lista delle questioni sulle quali desiderano che siano fatti studi preparatori per la loro eventuale iscrizione all'ordine del giorno della 2ª Conferenza.
6. Proposte relative alla sede della seconda Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il Comitato, anzitutto, esaminò articolo per articolo il progetto di regolamento preparato dal Segretariato, che, con alcune modificazioni ed aggiunte, fu adottato. Il Regolamento determina i compiti del Comitato, la sua organizzazione interna, e le regole per il procedimento dei suoi lavori.

In seguito all'adozione del Regolamento ed in conformità alle disposizioni in esso stabilite, il Comitato su proposta di una Commissione di cui fu relatore S. E. Irgens (*Norvegia*), designò a far parte della Commissione presidenziale come vice-presidenti del Comitato i rappresentanti dei seguenti paesi: Brasile, Francia, Giappone, Polonia, Spagna, oltre il rappresentante del Paese nel quale avrà luogo la Conferenza prossima.

Il Comitato nominò come Segretario Consulente Giuridico il prof. Tomaso Perassi, delegato supplente italiano. Al Segretariato

del Comitato sarà altresì aggregato un supplente di ciascuno dei delegati dei Governi, che sono rappresentati nella Commissione presidenziale.

Il Presidente De Michelis fece un'esposizione riassuntiva del rapporto, che già era stato distribuito ai membri del Comitato. Dopo aver riferito sull'esecuzione degli incarichi che la Conferenza di Roma aveva conferito al Presidente, si soffermò particolarmente a mettere in rilievo il seguito avuto dalle risoluzioni della Conferenza di Roma, attraverso l'azione delle Istituzioni internazionali e dei Governi, constatando che la Conferenza di Roma, ha pienamente raggiunto il suo scopo col determinare un notevole movimento, sia nelle legislazioni nazionali sia negli accordi internazionali in materia di emigrazione e di immigrazione.

All'esposizione del Presidente, fecero seguito le comunicazioni di vari delegati, che riferirono sui provvedimenti adottati e sulle iniziative in corso nei rispettivi paesi per dare attuazione ai voti della Conferenza di Roma. Furono particolarmente notevoli le dichiarazioni del sig. De Navailles (*Francia*), dei sig. De Roover (*Belgio*), del sig. Brebbia (*Argentina*), di S. E. Sokal (*Polonia*), del sig. Lassen (*Danimarca*), del Dr. Stoiloff (*Bulgaria*). Il Presidente De Michelis, a sua volta, parlando in qualità di delegato del Governo italiano, illustrò ampiamente l'accordo, firmato a Roma il 25 novembre 1925, fra l'Italia e la Spagna per la cooperazione dei rispettivi servizi di assistenza e tutela degli emigranti durante il viaggio, mettendo in evidenza lo spirito di mutua collaborazione a cui si informa tale accordo, che fu direttamente ispirato da una risoluzione della Conferenza di Roma.

Il Comitato, su proposta del Presidente, autorizzò poi ad invitare la Società delle Nazioni, l'Ufficio internazionale del lavoro e l'Istituto internazionale di agricoltura ad inviare dei rappresentanti in qualità di osservatori, alle prossime riunioni del Comitato.

La designazione della sede della prossime Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, che avrà luogo nel 1927, diede luogo ad un'ampia e cortese discussione, essendo state avanzate diverse proposte. Il sig. De Navailles (*Francia*) aveva espresso il desiderio che la prossima Conferenza si tenesse a Parigi. Altri delegati e specialmente i rappresentanti di Paesi dell'America S. E. Villegas (*Cile*), sig. Brebbia (*Argentina*), sig. De Rovira (*Uruguay*), sig. De Campos (*Brasile*), fecero rilevare che, essendosi la prima conferenza tenuta in Europa, sarebbe stato desiderabile che la 2ª Conferenza avesse luogo in un paese di immigrazione transoceanica anche per rendere più facile la partecipazione dei tecnici dei paesi d'immigrazione. Il Comitato, infine, a voti unanime, deliberò di designare la città di Avana (*Cuba*) come sede della Conferenza del 1927. S. E. Armenteros (*Cuba*) dichiarò che

il suo Governo sarebbe stato lieto di ospitare nella capitale di Cuba la prossima Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il Comitato, prese poi alcune deliberazioni circa il metodo e l'ordine generale dei suoi lavori per la preparazione dell'ordine del giorno della prossima Conferenza, decidendo di riunirsi per la seconda sessione nella primavera ventura.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente De Michelis chiuse la prima sessione dei lavori del Comitato, ringraziando i vari governi di avere scelto così opportunamente e felicemente i loro rappresentanti, e constatando con viva soddisfazione l'avverarsi dell'auspicio tratto alla fine dei lavori della prima conferenza, sull'opera benefica e duratura che essa era chiamata a spiegare, si disse sicuro che il Comitato saprà nobilmente continuarla.

*** * Le condizioni di lavoro dei minatori dinanzi alla Conferenza generale economica.** — La produzione del carbone attraversa dappertutto un periodo poco felice, una crisi di sovrapproduzione determinata insieme dall'incremento della sostituzione del carbone bianco e del petrolio e dalla crisi economica generale.

Questo stato di disagio ha conseguenze oggi assai gravi specie per l'Inghilterra, che dai suoi pozzi traeva alimento alle esportazioni e alla vita stessa della sua marina mercantile. Oggi, non solo l'economia, ma in parte la stessa vita politica inglese subiscono i riflessi della crisi del carbone, per le ripercussioni che essa ha sulla vita del mondo operaio.

Della questione, che ha anche ripercussioni di carattere internazionale, dovrà occuparsi la Conferenza Economia Internazionale proposta in seno alla Società delle Nazioni, dal punto di vista della distribuzione economicamente più utile delle materie prime. Ma questo aspetto del problema è connesso con quello che ha tratto agli interessi operai, con le relative conseguenze di carattere sociale: e di ciò ha cominciato ad occuparsi l'Organizzazione permanente del Lavoro.

Nel corso della sua settima sessione, la Conferenza Internazionale adottò la risoluzione di affidare all'Ufficio di Ginevra una inchiesta sulla *unificazione delle condizioni di lavoro dei minatori*, partendo da un ordine del giorno votato dal Comitato della Federazione internazionale degli operai minatori il 28 aprile 1925, richiamantesi alla considerazione che in certi Paesi produttori di carbone le difficoltà economiche sono tali che ne risulta per gli operai minatori un aumento continuo di disoccupazione e la diminuzione dei loro mezzi di esistenza, che tali difficoltà economiche provengono in gran parte dallo stato di concorrenza e delle rivalità economiche commerciali ai quali è sottoposto il mercato in-

ternazionale del carbone, che le differenze nelle condizioni del lavoro in vigore nei diversi Paesi produttori di carbone rendono più acuto e più aspro questo stato di concorrenza e queste rivalità commerciali; ciò che renderebbe opportuno di raggiungere l'unificazione delle condizioni del lavoro dei minatori sul campo internazionale.

Il voto della VII^a Conferenza del lavoro è stato portato alla recente XXIX^a sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che sulla base di un pregevole rapporto dell'Ufficio stesso ha deliberato che lo studio raccomandato fosse intrapreso.

a) SCOPO E CAMPO DELLO STUDIO. — Scopo dello studio sarebbe quello di « riunire tutte le informazioni sulla durata del lavoro, sui salari e sui congedi annuali ».

Ora, queste condizioni di lavoro (salari e durata) possono essere studiate sia quali fattori della concorrenza internazionale — per la loro influenza sul costo e sul quantitativo della produzione — sia come elementi preponderanti della condizione di vita degli operai. I metodi, quindi, saranno diversi, secondo il punto di vista adottato.

Dal punto di vista della concorrenza internazionale è importante nel salario la proporzione ch'esso rappresenta, per ogni paese, nel prezzo di costo unitario del carbone reso davanti alla miniera; rispetto alla condizione di vita degli operai, è importante il guadagno di questi in un tempo determinato (ora, giorno, settimana, ecc.) e la potenza di acquisto di questo guadagno nel paese ove vivono gli operai.

La stessa distinzione vale per la durata del lavoro. Dal lato della concorrenza internazionale, durate di lavoro diverse, secondo i diversi paesi di miniere, avranno per conseguenza, ad uguaglianza di rendimento, quantitativi diversi di carbone apportati annualmente sul mercato mondiale; ciò che allora bisogna calcolare è il numero effettivo di ore di lavoro richiesto, in ogni paese, durante l'anno, ad ogni operaio e, anche, ciò che tale numero di ore rappresenta in produzione calcolata sulla base del rendimento medio del minatore. Dal lato della condizione di vita degli operai, importa invece il numero di ore di lavoro per giorno e per ogni operaio, il numero di giorni di riposo, ecc.

Sembra che lo studio richiesto all'U. I. L. non debba tralasciare nè l'uno nè l'altro aspetto e debba essere condotto in funzione tanto della concorrenza internazionale quanto della condizione di vita degli operai.

b) STUDIO DEI SALARI. — 1) *I salari quali elemento del prezzo di costo.* — Per la concorrenza internazionale interesseranno maggiormente i dati sui salari per tonnellate di carbone prodotto, essendo ben inteso che non si può staccare tale questione da quella delle ore di lavoro per isquadra in ogni paese.

Non sarà necessario, come per lo studio dei salari, distinguere dettagliatamente le varie categorie di operai, poichè importante è soprattutto il quantitativo totale di denaro speso in salari per ottenere un'unità di carbone.

2) *Il salario quale elemento della condizione di vita degli operai.* — I dati statistici di maggiore importanza sono qui i guadagni reali, cioè i salari ricevuti in un dato periodo di tempo (ad es. una settimana), tenendo conto dei tempi di lavoro ridotto e dei tempi di lavoro supplementare.

Per corrispondere alla realtà, queste cifre verranno date per distretto minerario ed accompagnate colla indicazione del potere di acquisto da esse rappresentato in quel distretto, ed in moneta del paese.

Punto delicato: confronto tra il guadagno di operaio ed il costo della vita in ogni distretto ed in ogni paese. Il costo della vita riposa sul consumo normale di un operaio e della sua famiglia.

Ma per stabilire una simile unità, difettano le statistiche adeguate. Per ora l'unica unità ammissibile sarebbe quella sulla quale l'U. I. L. si basa nelle sue statistiche comparate pubblicate dalla metà del 1924.

Inoltre sarebbe interessante vedere se, per ogni regione mineraria considerata, i salari reali dei minatori siano se non equivalenti, almeno dello stesso ordine dei salari reali degli operai degli altri mestieri esercitati nella regione, ovvero molto superiori o molto inferiori.

3) *Dati statistici fin da ora utilizzabili.* — Una delle difficoltà dello studio proviene dalle diversità in ampiezza, in precisione e persino in natura delle informazioni sui salari nelle miniere da un bacino all'altro. Certi paesi danno i salari per tonnellata di carbone estratto, altri per unità di tempo, cioè per isquadra, nell'unità di tempo; altri infine semplicemente i guadagni, settimanali.

c) STUDIO DELLA DURATA DEL LAVORO. — 1) *Estensione della questione.* — Tale studio è strettamente complementare di quello dei salari.

Dal lato della condizione di vita degli operai, il guadagno per unità di tempo può calcolarsi soltanto se, accanto al salario orario, si tiene conto del numero delle ore di lavoro pagate. Dallo stesso punto di vista la durata del lavoro ha il suo interesse in sè, perchè da essa dipende la durata delle ore libere e finalmente la vita intellettuale e la salute della popolazione operaia.

Dal punto di vista della concorrenza internazionale, se il tasso d'interesse più o meno elevato espresso con la stessa unità è un fattore di primaria importanza, anche la durata del lavoro ha una influenza grandissima, benchè indiretta. Uno stabilimento, una regione od un paese può diminuire il prezzo di costo,

nella concorrenza per l'esportazione, sia d'una parte prolungando leggermente la durata del lavoro (ciò che aumenta di poco le spese generali, le quali, quindi, ripartendosi su una produzione accresciuta, diminuiscono il costo per tonnellata), sia d'altra parte con una diminuzione del salario orario accompagnato da un prolungamento delle ore di lavoro, per giorno allo scopo di mantenere il salario dell'operaio, ciò che pure aumenta la produzione e diminuisce il costo per tonnellata.

Si dovrà, quindi, in questo studio, stabilire non soltanto la durata media quotidiana del lavoro in ogni paese ed in ogni distretto minerario, ma anche il numero di ore di lavoro effettivo per ogni operaio nell'annata. È realmente quest'ultimo dato che è interessante in uno studio ispirato dal pensiero della concorrenza economica.

Per stabilire questa cifra annuale globale, occorre senza dubbio tener conto anzitutto della durata legale della giornata o della settimana di lavoro, qual'è stabilita da ogni legislazione nazionale. Ma occorre anche considerare le eccezioni tollerate o sancite dalla legge che tendono sia ad aumentare la durata reale del lavoro, sia a diminuirla.

Ciò stabilito, lo studio sulla durata del lavoro dovrà basarsi su due elementi diversi che si completano a vicenda :

a) la durata legale del lavoro, quale è stabilita dalle varie leggi dei paesi di miniere ;

b) la durata del lavoro effettivo, cioè della modalità di applicazione delle leggi e la loro interpretazione nei distretti minerari di questi paesi.

2) *Durata del lavoro.* — Dall'esame rapido delle statistiche e delle tabelle relative alla durata legale del lavoro nei vari paesi minerari si deduce una certa armonia tra i sistemi locali della durata del lavoro per gli operai di superficie. Per gli operai di fondo, invece, le differenze sono sensibili.

E poi vi sono altre differenze. Ad esempio :

1) Quale posto tiene, in ogni legislazione sulla durata del lavoro, il tempo della discesa nel pozzo e della salita ? Le indicazioni che accompagnano i dati indicati nelle tabelle danno infatti notizie diverse secondo i paesi.

2) Qual'è la durata del lavoro per gli operai minatori occupati a lavori che per necessità sono continui ?

3) Quali sono i prolungamenti autorizzati per i lavori preparatori e complementari, e quali sono le categorie di operai interessati a tali lavori ?

Inoltre uno studio simile deve tener conto del numero delle ore supplementari autorizzate dalla legislazione di ogni paese, nonché della legislazione sui giorni festivi e della legislazione sui congedi con salario pagato.

È vero che in quasi tutti i paesi minerari vi è il sistema del riposo settimanale, generalmente domenicale, ad eccezione di quei lavori necessariamente continui e, in tal caso, con opportuno sistema che rende uguali i riposi di tutti gli operai, e da ciò si deduce che ovunque i minatori hanno diritto a 52 giorni di riposo all'anno, che coincidono colla domenica nella misura del possibile. Ma, inoltre, gli Stati ammettono un certo numero di giorni detti festivi ufficiali, in cui d'obbligo non si lavora e che non sono rinumerati per gli operai pagati all'ora, nessuna ritenuta essendo calcolata invece sul salario di quelli pagati al mese. Ora il numero di tali giorni festivi varia sensibilmente da un paese all'altro.

La legislazione sui congedi pagati è ancora poco importante; attualmente solo 6 paesi li prevedono (Austria, Finlandia, Lettonia, Polonia, Cecoslovacchia e Russia). In altri paesi la questione è definita da convenzioni collettive.

3) *La durata del lavoro effettivo.* — La durata legale del lavoro non ne dà una idea precisa. La legge determina in certi paesi una durata massima; ma spesso le organizzazioni operaie ottennero condizioni sensibilmente più favorevoli. In altri paesi, invece, la durata legale è oltrepassata. Ora, l'oltrepassarla in un può condurre all'oltrepassarla in un altro.

Valga come esempio l'elasticità della legge tedesca del 17 luglio 1922, che indusse i proprietari di miniere dell'Alta Slesia polacca ad aumentare le ore lavorative per i propri operai.

S'impone quindi un esame dei fatti di applicazione. Un tal esame, l'Ufficio internazionale del Lavoro l'ha già fatto per i paesi seguenti: Germania, Stati Uniti, Francia, Ungheria, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Cecoslovacchia; esso però dovrà ancora controllare le relative informazioni. D'altra parte vi sono paesi produttori dei quali l'Ufficio non ha ancora informazioni al riguardo (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, India britannica, Russia, Spagna, Sud-Africa e Jugoslavia) e da cui occorre ottenere una documentazione precisa.

La Conferenza Internazionale del Lavoro del 1926. —

La Conferenza Internazionale del Lavoro terrà due sessioni consecutive nel 1926. L'ottava sessione che si aprirà il 25 maggio, sarà consacrata allo studio di una questione d'emigrazione: la semplificazione dei servizi d'ispezione degli emigranti a bordo. Durante la stessa sessione avrà luogo la discussione abituale del rapporto del direttore Albert Thomas e di ogni altra questione che possa essere sollevata a proposito dell'attività dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e dei problemi sociali in genere.

Nell'ordine del giorno della nona conferenza sono iscritte due questioni relative al lavoro marittimo: la codificazione internazio-

nale delle regole relative al contratto di arruolamento dei marinai, e i principî generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare.

Affrontando le questioni imigratorie, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro intende apportare il suo contributo alla soluzione di uno dei problemi sociali più importanti del periodo attuale, la cui regolamentazione è divenuta per ogni paese una necessità.

Le questioni del lavoro marittimo rispondono d'altro canto, ad una delle più antiche preoccupazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nel 1919 le organizzazioni dei marittimi richiamarono l'attenzione della Conferenza della Pace sul problema generale della regolamentazione internazionale delle condizioni del lavoro dei marittimi stessi. L'Ufficio internazionale del lavoro proponendosi fin da allora di introdurre una certa uniformità nelle condizioni generali svariatissime del lavoro dai marittimi e specialmente nelle clausole del loro contratto di arruolamento, si atteneva fedelmente allo spirito nella parte XIII del trattato di pace, dove è detto che esistono « metodi e principî per la regolamentazione delle condizioni del lavoro che ogni comunità industriale dovrebbe sforzarsi di adottare ».

Nel 1920, la Conferenza Internazionale di Genova si occupò per la prima volta della questione e diede incarico all'Ufficio di iniziare i lavori per l'elaborazione di uno Statuto internazionale dei marittimi. Questi furono continuati in collaborazione colla commissione paritaria marittima, istituita in conseguenza della Conferenza di Genova, e composta di rappresentanti dei marittimi, degli armatori e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e ne è uscito un progetto di codificazione delle regole del contratto d'arruolamento dei marittimi, che sarà sottoposto alla Conferenza del 1926. Il progetto tien conto delle regole generali ammesse dalle legislazioni nazionali e composta inoltre di alcune disposizioni suscettibili di facilitare l'applicazione internazionale dei principî formulati. Esso rappresenta, in tal modo, la prima parte di quel codice internazionale del lavoro marittimo la cui preparazione è stata demandata all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

L'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza del 1926 dei principî generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare risponde a preoccupazioni analoghe. Tali principî sono ancora insufficientemente definiti e rimangono sostanzialmente diversi da quelli che sono applicati all'ispezione del lavoro industriale. La conferenza dovrà determinare se non sia opportuno definire in modo più preciso l'oggetto e i metodi dell'ispezione marittima ed altresì prevedere la forma d'organizzazione generale che tale servizio potrebbe assumere.

Cordialità franco-italiana all'Istituto Internazionale d'Agricoltura. — L'on. René Besnard, Ambasciatore di Francia, si recava a visitare l'Istituto Internazionale d'Agricoltura, per quale il Governo della Repubblica ha sempre dimostrato viva premura.

L'Ambasciatore fu ricevuto da S. E. De Michelis che era attorniato dal vice presidente Louis Dop, da parecchi delegati al Comitato permanente e dal segretario generale prof. Dragoni.

Il presidente dell'Istituto porse all'illustre ospite il saluto del Comitato permanente, rivolto all'Ambasciatore ed all'amico: al primo che rappresenta uno dei governi che hanno sempre dato all'Istituto prove tangibili di interessamento e di simpatia, sia col'opera assidua del proprio delegato, sia con le proposte di iniziative utili agli interessi agricoli del mondo; al secondo per l'opera personale di cordiale collaborazione svolta a favore della buona intesa fra i due grandi paesi latini nei tempi non lontani del conflitto europeo e continuata ora nella sua alta missione.

Il signor Besnard rispose con le seguenti parole:

« Nel momento in cui vengo così affettuosamente accolto in questa casa illustre che accoglie per un lavoro solidale e fecondo i rappresentanti autorizzati di tutti i popoli del mondo, il mio primo pensiero va all'Augusto Sovrano che ha voluto instaurare fra le Nazioni in questo grande e nobile paese, sul terreno della produzione della scienza, una collaborazione che doveva affermarsi, più tardi e in altri luoghi, possente e creatrice di pace, sul terreno stesso della politica.

« La Francia, così profondamente attaccata alla pace, la Francia, la cui unità nazionale è abbastanza forte perchè essa possa proclamarsi, senza tema alcuna per la sua grandezza, cittadina del mondo, la Francia saluta per mezzo mio con rispetto questa grande opera internazionale alla quale il Governo italiano presta un appoggio incondizionato e illimitato.

« E se, saltando tutte le barriere del protocollo, lasciassi parlare la vecchia amicizia personale che nutro pel prof. De Michelis, direi quanto io sia lieto della sua nomina a presidente dell'Istituto. In questa alta e delicata funzione egli porterà le risorse infinite di una intelligenza temprata a tutte le discussioni internazionali e di uno spirito che sa comprendere tutti i problemi mondiali. Ci siamo conosciuti, il vostro presidente ed io, in un'ora che non si è affatto cancellata dal nostro spirito, ed in quelle conversazioni di carattere così libero che non gli spiacevano ed alle quali io stesso mi presto tanto volentieri, abbiamo stretto una amicizia sulla quale aleggia un sentimento comune, quello dell'unione necessaria dei nostri due paesi.

« Voglio assicurarvi, caro presidente, che voi avrete nel mio amico Louis Dop, vice presidente dell'Istituto, che gode della

più completa fiducia del Governo della Repubblica e che ha dato all'Istituto durante venti anni la parte migliore della sua intelligenza e del suo cuore, un collaboratore prezioso e devoto. Non dimenticherò mai inoltre che fu proprio Louis Dop che nel 1912, quando ebbi l'onore di essere per la prima volta a capo del Ministero delle Colonie, richiese la mia collaborazione all'opera dell'Istituto e che fu proprio lui a farmi conoscere tutto quello che egli doveva organizzare nel campo della produzione coloniale.

« Ma, o Signori, se non avessi tante ragioni personali per assicurare l'Istituto del mio più cordiale concorso, ne avrei una imperiosa e d'ordine generale: la base economica e sociale della Francia moderna è costituita dalla sua agricoltura e dai milioni dei suoi contadini laboriosi, intelligenti e probi, che possiedono nella più grande misura il senso della tradizionale onestà della Francia e sono attaccati inesorabilmente al principio della proprietà individuale. Come potrebbe questo paese, che sa come nelle vene dei suoi contadini scorra il sangue più puro, che sa inoltre che la sua forza essenziale è basata sulla produzione agricola, come potrebbe esso non considerare come un sacrosanto dovere l'associarsi con tutte le sue grandi organizzazioni scientifiche ed agricole ai lavori dell'Istituto che coordina le produzioni nazionali, che dirige i loro sforzi, che li orienta, che fornisce loro gli elementi scientifici, economici e sociali sempre maggiormente proficui? »

« E vogliate permettere, o Signori, all'Ambasciatore di Francia, al momento in cui egli vi ringrazia dell'accoglienza così affettuosa che gli fate e mentre egli saluta l'Istituto Internazionale, di ricordarsi di tre cose: la prima è che il suo stesso patriottismo, sostenuto dalla ragione, gli fa un dovere di associarsi ad un'opera internazionale; la seconda è che egli rappresenta al Senato francese una regione essenzialmente agricola, alla quale, come figlio della terra di Tours, è attaccato con tutte le fibre del suo essere; e la terza infine è che egli ha per l'Italia una solida amicizia che egli pone bene al disopra delle insensate polemiche. Ispirandomi, o Signori, a questo triplice ordine di idee, io voglio augurare all'Istituto Internazionale di Agricoltura, al quale l'Italia offre una così bella ospitalità, lo sviluppo ed il successo degno delle sue origini, dei risultati ottenuti e del suo nobile scopo ».

L'Ambasciatore visitò poi minutamente i vari servizi dell'Istituto dimostrando il più vivo interessamento per tutti i lavori.

ITALIA

I riservisti venuti dall'America per la grande guerra.

— Molti connazionali venuti nel Regno per presentarsi alle armi durante la guerra e poi ritornati al luogo di loro residenza lamentano di non aver ricevuto, all'atto del riespatrio, lo speciale at-

testato istituito dal Ministero della Guerra per i «riservisti» che accorsero all'appello della Patria in armi, sfidando le insidie delle navi nemiche.

Il predetto Ministero, all'uopo interessato, ha testè fatto conoscere di essere disposto a rilasciare il certificato di cui trattasi a coloro che ne sono sprovvisti, purchè facciano pervenire al Ministero, pel tramite delle Autorità Consolari od altrimenti, apposita domanda in carta semplice.

In detta domanda è sufficiente che siano fornite le esatte generalità del richiedente e sia anche indicato il Distretto Militare cui egli appartiene, il Corpo in cui prestò servizio e, possibilmente, la data precisa del suo ritorno in Italia e quella del riepatrio.

I connazionali residenti all'estero e che ritengano di avere diritto al certificato in questione possono presentare la propria domanda al Ministero della Guerra; Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa.

La disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. — La Camera dei Deputati ha votato uno fra i più importanti disegni di legge che siano stati elaborati in questi anni di feconda attività del Governo Nazionale: quello che crea un nuovo originale ordinamento giuridico dei sindacati e di rapporti collettivi di lavoro.

Le disposizioni del disegno di legge si ispirano al principio di istituire di diritto l'unità sindacale nei rapporti coi datori di lavoro agli effetti specialmente della conclusione dei contratti collettivi, e di sostituire alla lotta di classe fra gli elementi della produzione la collaborazione di classe in vista degli interessi superiori della produzione, mediante l'istituzione di una speciale magistratura del lavoro.

La legge considera anzitutto il riconoscimento giuridico dei sindacati, ammettendo per ciascuna specie di impresa e per ciascuna categoria di lavoratori, manuali e intellettuali, una sola associazione sindacale operante in una determinata circoscrizione sindacale.

Per costituirla è sufficiente l'adesione del decimo delle forze del capitale o del lavoro. All'associazione oltre che la personalità giuridica viene riconosciuta la facoltà di rappresentare tutti i datori di lavoro o tutti i lavoratori, nonchè il diritto di imporre a tutti quanti un contributo per il raggiungimento dei propri scopi.

Inoltre, questa associazione soltanto potrà stipulare contratti di lavoro collettivi, i quali avranno però effetto e impegneranno tutti gli imprenditori e tutti i lavoratori nella circoscrizione cui si estendono i suoi poteri; e ad essa soltanto sarà dato

di promuovere l'azione per le controversie relative ai rapporti di lavoro, e di rappresentare in giudizio la categoria.

L'associazione sindacale può comprendere solo datori di lavoro o soltanto lavoratori; organi speciali misti di lavoratori e di datori di lavoro potranno costituirsi, ma solo per rendere più facili i rapporti fra i due gruppi di interessi.

Sono ancora consentite e rimangono le associazioni sindacali libere: ma come associazioni di fatto, soggette alla vigilanza e alle sanzioni del decreto legge del 24 gennaio 1924; ossia sottoposte alla vigilanza del prefetto della provincia che può ordinare ispezioni e inchieste sul loro funzionamento, revocarne o annullarne gli atti, e nei casi più gravi, nominar commissari per la gestione del loro patrimonio e addivenire allo scioglimento e alla liquidazione di esse.

Una volta stabilito che soltanto i sindacati legalmente riconosciuti possono agire in rappresentanza dell'intera categoria, ne consegue che tutti gli appartenenti ad essa devono avere la facoltà, volendo, di iscriversi. Un'eccezione è fatta però, conformemente ai principi cui si ispira il fascismo, per coloro che non abbiano «buona condotta politica dal punto di vista nazionale». Questo preventivo esame per l'ammissione dei soci, da stabilirsi negli statuti delle associazioni, è tassativamente richiesto dalla legge, che ne fa un'esplicita condizione per conferire per decreto reale il riconoscimento. In egual modo la legge prevede che debbano essere espulsi dal sindacato coloro che risultino «indegni per condotta morale o politica».

Ogni associazione dovrà avere «un presidente o segretario che la diriga, la rappresenti, e sia responsabile del suo andamento». Questi sarà eletto secondo le norme stabilite dallo statuto, e dovrà essere riconosciuto dalle autorità tutorie competenti, le quali potranno, se del caso, revocarlo in qualsiasi momento. Anche i consigli direttivi eletti dalle assemblee dei soci, se le circostanze lo richiedessero, potranno essere sciolti e i loro poteri affidati al presidente o segretario per la durata perfino di un anno. Nei casi più gravi, potrà anche essere nominato un commissario dotato di tutti i poteri, come potrà pure essere revocato il riconoscimento dell'associazione, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In obbedienza al principio dell'interesse nazionale e della difesa dello Stato, sono altresì vietate, oltre che le associazioni fra militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione e degli altri Corpi armati, quelle fra magistrati, funzionari o impiegati dei Ministeri dell'Interno, degli Esteri, della Giustizia e delle Colonie, e non possono essere riconosciute quelle fra gli altri dipendenti statali, degli enti autarchici e degli istituti di pubblica beneficenza. Sono pure proibiti e severamente puniti i pubblici ufficiali e gli addetti e gli esercenti imprese pubbliche che abbandonino, sospen-

dano o prestino irregolarmente il lavoro, specie quando l'abbandono, la sospensione e l'irregolare prestazione abbiano lo scopo di coartare la volontà e di influire sulle decisioni dei corpi e collegi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Il disegno di legge viene quindi a trattare della magistratura del lavoro, stabilendo il principio generale che tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi o di lavoro che concernono sia l'applicazione dei contratti collettivi, o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro sono di competenza della magistratura del lavoro, salvo la facoltà delle parti di deferirla al giudizio di arbitri. In correlazione con la creazione di tale magistratura del lavoro, è stabilito il divieto di serrata e di sciopero. Il ricorso alla magistratura del lavoro o ad arbitri anche per la soluzione dei conflitti relativi alle determinazioni di nuove condizioni di lavoro diventa, in tal modo, obbligatorio. Tale obbligatorietà che nel disegno di legge era dapprima limitato all'agricoltura ed ai servizi pubblici, venne estesa dalla Camera, su proposta del Governo, all'industria.

La magistratura del lavoro è costituita presso ognuna delle sedici Corti d'appello, di una speciale sezione composta di tre magistrati (un presidente di sezione e due consiglieri) e di due « esperti nei problemi della produzione e del lavoro ». Gli « esperti » vengono scelti di volta in volta dal primo presidente della Corte d'Appello, da uno speciale albo, distinto per gruppi, soggetto a revisione biennale; e non possono far parte del collegio giudicante coloro che siano in qualche modo interessati nella controversia. Il giudizio si svolge, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti; e nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, « tutelando in ogni caso, precisa la legge, gli interessi superiori della produzione ». La decisione del magistrato è obbligatoria, e severe sanzioni sono stabilite per coloro che si rifiutino di eseguirla.

Le disposizioni della nuova legge riguardano pure doveri e restrizioni stabilite per gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici.

Questo, per sommi capi, il contenuto delle nuove norme sull'ordinamento dei sindacati nazionali, sul contratto collettivo di lavoro e sulla magistratura del lavoro.

Molto importante è la relazione con la quale S. E. il Presidente del Consiglio ha accompagnato il disegno di legge alla Camera.

La relazione esordisce con uno studio storico dei rapporti fra capitale e lavoro.

« L'economia medievale si fondava essenzialmente sull'artigianato e sulla piccola industria, ossia sul sistema dell'imprenditore-

lavoratore. Non si conobbe allora un vero problema di lavoro. Il lavoratore era artefice e spesso artista ed il lavoro, fonte di guadagno, era anche alta soddisfazione dello spirito.

« Con il progresso della meccanica, avvenne la sostituzione della macchina al lavoro umano, e l'officina e l'opificio a poco a poco distrussero le botteghe e le piccole industrie domestiche. Sorgono le grandi fabbriche, che al prodotto raffinato ne sostituiscono uno meno prezioso ma in quantità? e di minor costo, e nelle quali occorrono menti direttive e organizzatrici e forti capitali. La figura dell'imprenditore e del capitalista si distingue e si stacca nettamente da quella del lavoratore.

« L'imprenditore — dice la relazione — con capitali propri ma più spesso con capitali altrui, organizzò la produzione e questo lavoro grave, preoccupante, pieno di responsabilità e difficoltà l'assorbì interamente. Intorno a lui si raccolse una folla di tecnici, di impiegati, di lavoratori manuali. Col crescere vertiginoso delle imprese e della produzione la richiesta di mano d'opera divenne enorme e da ogni parte accorsero i lavoratori, allettati dai maggiori agi della città e dal miraggio di un salario fisso e di una libertà maggiore. Le campagne si spopolarono e si iniziò il fenomeno dell'urbanesimo. Ma in quali diverse condizioni i nuovi operai della grande industria si trovarono di fronte agli artigiani dei secoli passati! L'introduzione delle macchine e del principio della divisione del lavoro, spinto fino alle più estreme applicazioni, rese meccanica e monotona l'opera del lavoratore manuale.

« Questi perdette il gusto della produzione, che all'epoca dell'artigianato allietava il lavoro. Chiuso in grandi officine a ripetere per centinaia e migliaia di volte lo stesso gesto divenuto automatico, il suo spirito si allontanò sempre più dalla visione di insieme dell'opera produttiva, e il lavoro si ridusse per lui pura fatica, semplice mezzo di sussistenza materiale. Era naturale che in tali condizioni di cose la psicologia dell'operaio mutasse profondamente. Mentre il lavoro diveniva per lui puro sacrificio, il compenso materiale era tuttavia meschino e tendeva piuttosto a diminuire che ad aumentare. I primi decenni del secolo XIX furono contrassegnati da una enorme offerta di lavoro, perchè i contadini erano desiderosi di abbandonare il duro lavoro dei campi, per quello che pareva più agevole, più sicuro e meno soggetto alle vicissitudini del tempo e delle stagioni, che offrivano le grandi officine della città.

« Si ebbe così il fenomeno, rilevato da David Ricardo, di un'offerta di lavoro superiore alla domanda per cui i salari tendevano ad abbassarsi ed a livellarsi al minimo necessario per il sostentamento dell'operaio. Fu in quella epoca che venne formulata la ferrea legge dei salari, che sembrò destinata a condannare gli operai ad una perpetua e sempre crescente miseria. In

realtà gli imprenditori e i capitalisti abusarono di questa situazione di cose. Di fronte alla folla anonima degli operai, ignorante, abbruttita da un lavoro faticoso e prolungato, con orario estenuante, divisa e disorganizzata, stava l'industriale intelligente, colto, avveduto, padrone e capo incontrastato dell'officina, che rendeva conto del suo operato solo ai suoi azionisti, i quali non gli chiedevano che una sempre maggiore remunerazione del capitale.

« Si ebbe così una fase di vera oppressione padronale. Gli operai furono considerati come bestie da lavoro, da pagarsi il meno possibile e da ignorarsi per tutto il resto. Lo Stato fu in questo periodo assente, anzi, in un primo tempo, secondo i principii della rivoluzione francese, la quale avendo distrutto tutte le istituzioni di origine medioevale e quindi anche le corporazioni, aveva sancito il divieto di coalizione, prestò man forte ai padroni, impedendo che gli operai dispersi e divisi potessero stabilire fra di loro una solidarietà capace di renderli più atti a resistere alla dominazione dei loro principali.

« In seguito il divieto di coalizione fu tolto, ma lo Stato non mutò il suo atteggiamento di neutralità, consono ai principii del liberalismo che lo informava tutto. Ma, ponendosi tra i forti e i deboli, favoriva necessariamente i primi a danno dei secondi. Doveva derivarne fatalmente la rivolta e questa non tardò. Il socialismo, che ne fu lo strumento, deve qualificarsi la conseguenza fatale della mutata situazione del lavoro e della indifferenza dello Stato di fronte al nuovo problema.

« Un sistema politico come quello proprio dello Stato liberale, che, mentre si disinteressava delle condizioni gravi e talvolta intollerabili fatte alla massa lavoratrice dalla evoluzione degli ordinamenti economici ed anche spesso dalla malavoglia e dall'egoismo dei padroni, lasciava d'altro canto piena libertà di organizzare la ribellione, doveva condurre, come condusse, alla lotta delle classi e delle categorie, cioè al socialismo. Poiché la situazione delle classi operaie era grave e ingiusta e lo Stato non si accorgeva dell'ingiustizia, era fatale l'organizzazione della auto-difesa delle classi operaie. Il socialismo non fu altro, appunto, che questa organizzazione.

« Questa autodifesa restò da prima limitata nell'ambito della legalità; anzi pretese di inquadrarsi nello stesso sistema dell'economia liberale, e lo sciopero non fu in principio che un mezzo di lotta economica per far aumentare i salari. Ben presto però il movimento operaio assunse un carattere più accentuato. L'organizzazione del lavoro si andò estendendo e rafforzando sotto la direzione dei capi socialisti, che ne fecero uno strumento formidabile della loro influenza politica. Ben presto le grandi organizzazioni di lavoratori divennero potentissime. Fiancheggiare

dal partito socialista, che alimentavano coi loro voti e coi loro contributi economici, esse capovolsero rapidamente la situazione. Di fronte alle grandi organizzazioni operaie dominanti spesso lo Stato, i padroni dovettero cedere e talune volte capitolare. Allo sciopero economico era subentrato lo sciopero a carattere politico diretto a creare uno stato di disordine e di agitazione, preoccupante per l'ordine pubblico, e quindi atto a provocare l'intervento dello Stato.

« Lo sciopero, d'altro canto, non fu più mera astensione volontaria dal lavoro; fu spesso astensione forzata, imposta dall'organizzazione agli operai recalcitranti mediante la violenza brutale. Lo strumento necessario degli scioperi divennero le così dette squadre di vigilanza, in cui si realizzava la forza materiale dell'organizzazione. Lo sciopero fu pertanto soprattutto violenza, disordine nelle strade, sabotaggio, boicottaggio.

« L'autodifesa economica si era così automaticamente trasformata in offesa materiale; la lotta di classe in guerra di classe. Ma di fronte all'attacco anche le classi padronali si organizzarono e resistettero, sebbene con minore efficienza perchè più egoiste e più individualiste; e negli ultimi anni la lotta era diventata più aspra, più diuturna e più pericolosa. Fra le due parti contendenti stava lo Stato rappresentante dell'intera collettività. Ed appunto nei rapporti con lo Stato la situazione creata dalla reazione socialista e dalla conformazione padronale divenne negli ultimi tempi sopra tutto gravissima ».

Dopo aver fatto la critica alle conseguenze che portò l'assenteismo dello Stato liberale dalla lotta di classe, e rilevato che tutta la vita sociale della nazione minacciava di disgregarsi, la relazione prosegue:

« Questa condizione di cose che fu propria dell'Italia nel triennio posteriore alla guerra, continua anche oggi in altri paesi. In Italia il processo di disgregazione fu arrestato nettamente dallo irrompere del fascismo, e il processo di ricostruzione fu iniziato coll'avvento del fascismo al potere il 28 ottobre del 1922.

« Il fascismo aveva già affrontato risolutamente il problema del lavoro facendosi iniziatore e propagatore di un suo sindacalismo, nettamente distinto dal sindacalismo socialista. In realtà l'organizzazione dei gruppi e delle categorie, se non vogliamo dire delle classi, è una necessità insopprimibile della vita moderna. Necessità sentita in tutti i tempi, che il movimento disgregatore e livellatore della rivoluzione francese aveva potuto per poco sopire, ma che doveva fatalmente risorgere più forte con l'intensificarsi e il complicarsi della vita sociale. Soltanto il fascismo comprese che il problema dell'organizzazione dei gruppi sociali, cioè del sindacalismo, non era niente affatto connesso di necessità col movimento diretto a distruggere l'economia capi-

talista e l'organizzazione privata della produzione e a sostituirvi l'economia a base di organizzazione collettivista della produzione.

« Vide, cioè, che bisognava isolare il fenomeno sindacale del socialismo che lo aveva complicato di tutte le ideologie antinazionali, internazionaliste, pacifiste, umanitarie, ribellistiche, proprie della sua dottrina politica e che con l'organizzazione sindacale non avevano nulla da fare. Così il fascismo creò un sindacalismo nazionale, vale a dire tutto ispirato al sentimento della Patria e della solidarietà nazionale.

« Oggi che possiamo considerare il fenomeno da un punto di vista più sereno e quasi storico, siamo tratti piuttosto a meravigliarci che il sindacalismo sia sorto in Italia colle caratteristiche con le quali il socialismo ve lo introdusse. In Italia, infatti, paese scarso di risorse naturali ma esuberante di popolazione, il che è quanto dire povero di capitali e ricco di lavoro, il problema sociale è soprattutto problema di aumento della ricchezza della produzione nazionale e non già della distribuzione della produzione.

« In un equilibrio mondiale, dove ad altri popoli sono riservate le posizioni di ricchezza e di potenza, il proletariato italiano soffre della condizione di inferiorità in cui la Nazione italiana si trova di fronte alle nazioni concorrenti, ben più che dell'avarizia o dell'ingordigia dei padroni. Se vi è dunque paese in cui il sindacalismo internazionale è assurdo, questo è appunto l'Italia; logico, invece, da noi è un sindacalismo nazionale che ricordi esistere fra le categorie e i gruppi sociali in Italia una ragione di solidarietà che sovrasta le ragioni di contrasto, la solidarietà che unisce tutti i gruppi, tutte le categorie, tutte le classi di un popolo povero, ma esuberante di uomini e di volontà, il quale deve camminare verso il suo avvenire come un esercito ordinato in battaglia.

« La pratica del sindacalismo nazionale introdotta dal fascismo anche prima della marcia su Roma, e diffusasi largamente dopo l'avvento del governo fascista, ha risolto ormai in Italia, nel campo pratico il problema dei rapporti fra capitale e lavoro.

« All'autodifesa di classe cieca e disordinata, incurante delle sorti della produzione, delle sorti stesse della nazione, anzi invasa dall'idea suicida della lotta contro la produzione e contro la nazione, il sindacalismo fascista ha sostituito un'autodifesa di classe ordinata, consapevole, rispettosa delle necessità del processo produttivo e delle esigenze della vita nazionale. Tanta onestà di propositi, tanto patriottismo, tanta consapevolezza sono stati coronati dal successo più pieno. Il patto del 2 ottobre 1925 stipulato fra la Confederazione dell'industria e la Confederazione delle corporazioni fasciste, fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, segna il trionfo del sindacalismo nazionale e prepara la via alla trasformazione più pro-

fonda che lo Stato abbia mai subito dalla rivoluzione francese in poi.

« Lo Stato fascista che noi vogliamo realizzare e stiamo realizzando è lo Stato veramente sovrano, che domina tutte le forze esistenti nel paese e tutte indirizza ai fini storici ed immanenti della vita nazionale. Orbene è naturale che lo Stato fascista non si disinteressi, come lo Stato liberale, del più grande problema che tormenti il mondo contemporaneo e che da un secolo è la causa di tutte le difficoltà, e di tutti i disordini dello Stato moderno. Lo Stato fascista deve prendere in mano anche la questione dei rapporti fra capitale e lavoro e deve risolverla nell'interesse della pacifica convivenza fra i gruppi sociali e di una sempre maggiore intensificazione e di un sempre maggiore perfezionamento della produzione nazionale ».

Dopo aver detto che lo Stato fascista cui si vuole dar vita, è lo Stato forte, lo Stato sovrano, la relazione prosegue affermando « che è naturale che lo Stato fascista affronti anche la questione dei rapporti fra capitale e lavoro e la risolva nell'interesse della pacifica convivenza fra i gruppi sociali e di una sempre maggior intensificazione e di un sempre maggior perfezionamento della produzione nazionale ». Ciò s'intende ottenere: 1° col riconoscimento giuridico dei sindacati sotto il più rigoroso controllo dello Stato; 2° coll'efficacia dei contratti collettivi; 3° con la magistratura del lavoro esercitante le giurisdizioni dei conflitti collettivi; 4° col divieto dell'autodifesa e sanzioni penali in caso di violazione.

« Ecco — seguita la relazione — i quattro punti fondamentali del nuovo ordinamento del lavoro, che noi vogliamo creare. Semplici linee di un grande edificio, la cui costruzione è stata e sarà ancora faticosa, ma che segnerà una pietra miliare, perchè nessuna legislazione conosce finora un sistema così compiuto e così organico come quello che noi abbiamo delineato. Non già che tentativi parziali di sistemare questa o quella parte della materia non siano stati fatti fuori d'Italia. Ma si tratta, appunto, di soluzioni parziali di un problema che è unico e che deve essere risoluto in modo integrale; altrimenti non è risoluto affatto. Si tratta di una catena che cade se vien meno un solo anello. Questa è la ragione del fallimento delle leggi che all'estero hanno affrontato il problema da un lato solo, o in via indiretta, invece di aggredirlo di fronte e nella sua interezza ».

La relazione dopo aver passato in rassegna quanto all'estero è stato fatto per regolare i rapporti fra capitale e lavoro e averne dimostrato l'insufficienza, inizia l'esame delle singole proposte contenute nel progetto di legge italiano.

A proposito della condizione richiesta per il riconoscimento dei sindacati di dare « garanzia di sicura fede nazionale », è detto

che « in tal modo, mentre al sindacato, legalmente riconosciuto, non viene attribuita alcuna caratteristica di partito, si assicura in modo preciso che non possono nè entrare nè permanere nel sindacato elementi di dubbia fede nazionale. Diverrà così automaticamente incompatibile la presenza nel sindacato legalmente riconosciuto di elementi appartenenti a sindacati di partito. Ma non sarà escluso che operai o artisti o professionisti iscritti ad associazioni anche sindacali aventi rapporti non con partiti, ma con organizzazioni di carattere puramente spirituale o religioso, possano essere ammessi a far parte dei sindacati ufficiali e restarvi finchè nel sindacato e fuori esercitano azione conforme ai principî della disciplina e dell'ordine nazionale ».

Circa i sindacati misti di datori di lavoro e di lavoratori la relazione afferma che « essi rappresentano una forma più evoluta e perfetta dei sindacati perchè comprendono in modo integrale tutti i fattori della produzione : il sindacato misto ha una visione più completa della necessità della produzione e ne diviene più efficace tutore, e ne adempie in modo più sicuro la sua funzione di interesse pubblico o generale ».

Dice, poi, la relazione che i controlli statali sui sindacati « non tolgono nulla alla autonomia del sindacato e al libero svolgimento della sua vita interiore e esteriore. Infatti, le norme che disciplinano la vita interna del sindacato e la sua azione esterna sono date dallo statuto che ogni sindacato deve avere, il quale è bensì approvato con decreto reale come avviene per gli statuti di tutti i corpi morali, ma è compilato dalle stesse associazioni e in esso l'ordinamento e la vita del sindacato sono, entro i limiti della legge, liberamente regolati ».

Riguardo ai sindacati non legalmente riconosciuti e che « continuano a sussistere come libere associazioni regolate dal diritto comune e soggette alle generali leggi di polizia nonchè alla vigilanza del prefetto, quando amministrano fondi di spettanza dei soci », la relazione dice che « in tal modo nulla si toglie a ciò che i sindacati attuali posseggono e si rispetta quella che si suol chiamare la libertà sindacale. Ma è naturale che il sindacato legalmente riconosciuto, che è divenuto parte integrale dello Stato, abbia quelle facoltà negate ai sindacati liberi. Vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, come vi è un solo comune, una sola provincia, un solo Stato ».

A proposito della magistratura del lavoro la relazione dice che l'istituzione di essa rappresenta un progresso in confronto dell'arbitrato obbligatorio contemplato da legislazioni straniere. La giurisdizione nelle controversie collettive del lavoro è stata affidata al magistrato ordinario perchè « ha l'abitudine del giudicare, è perfettamente indipendente dal potere esecutivo, è lontano da ogni influenza economica e politica. I tecnici che assistono i magi-

strati giudicanti saranno scelti da un albo e non saranno rappresentanti delle parti, cioè interessati ». Afferma, poi, la relazione che la magistratura del lavoro si presenta come magistratura di equità. E prosegue: « A meglio determinare e precisare il concetto insito già nella formula giurisdizionale di equità l'art. 16 aggiunge che il magistrato del lavoro giudicherà contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando in ogni caso gli interessi superiori della produzione.

« Vi è, infatti, in questa decisione del magistrato del lavoro un elemento d'interesse pubblico che esso non può e non deve trascurare perchè la contesa fra datori di lavoro e lavoratori non interessa i contendenti soltanto, interessa tutta la collettività nazionale in quanto tocca l'assetto della produzione. La società è interessata che si produca e si produca a costi non eccessivi, tali cioè da consentire alla produzione italiana la concorrenza con quella straniera. Di qui l'obbligo fatto al giudice di elevarsi al di sopra della considerazione del puro interesse delle parti e di tener conto degli interessi superiori della produzione; e di qui la norma del terzo comma dell'art. 16 che impone l'intervento, nel giudizio del Pubblico Ministero rappresentante dell'interesse generale il quale, con le sue conclusioni, veglierà a che la norma di legge sia scrupolosamente osservata ».

La relazione così conclude: « Il presente disegno di legge che in soli 23 articoli regola in modo organico e completo una materia nuova e che sembrava per sua natura ribelle ad una sistemazione, segna un passo gigantesco nella trasformazione dello Stato e della organizzazione della società italiana. Essa rappresenta la risoluzione di un problema che affatica l'umanità da cento anni. L'interesse degli studiosi e degli uomini di Stato di tutto il mondo, è stato destato al solo annunzio della presentazione di questo disegno di legge che voi, on. deputati, esaminerete, ne siamo certi, con la piena consapevolezza della sua portata che è immensa, e del suo valore che è storico ».

La concezione sindacale del Fascismo. — Riportiamo dal « Popolo di Roma » il seguente articolo di S.E. l'on. Giacomo Suardo :

« Il fenomeno più formidabile della vita moderna, nel campo politico ed in quello economico, è costituito dai rapporti fra il capitale ed il lavoro. Il problema è stato, dai diversi partiti politici, in modo totalmente diverso concepito, esaminato e risoluto.

La teoria liberale e quella socialista, che ebbero tanto fascino sul sentimento degli uomini, saggiate alla prova della realtà effettiva, diedero risultati che si possono interamente valutare.

La prima proclamò il principio del lasciar fare e della libertà di sciopero e di serrate, limitando il dovere dello Stato a restare

neutrale ed a preoccuparsi solo del mantenimento dell'ordine pubblico, di fronte allo irrompere ed al tumultuoso cozzare delle forze in contrasto.

Questa teoria potè essere adeguata alle necessità sociali quando la grande industria era appena all'inizio, quando la massa operaia non era ancora imponente e non aveva ancora acquistato compattezza e coscienza di sè e della propria forza.

L'accrescimento della popolazione l'aumento della ricchezza, l'estendersi ed il perfezionarsi dei mezzi meccanici modificarono grandemente la costituzione, economica; col formarsi della grande industria, e col crescere delle moltitudini operaie, l'irto delle categorie e delle classi trascese i limiti delle lotta economica; niuno fu più capace di contenerlo.

La teoria liberale fu frantumata dagli eventi; lo Stato liberale non riuscì nè a guidare nè a dominare la realtà effettiva; fu impotente a mantenere l'ordine pubblico, e ad assicurare servizi essenziali; in Italia non ebbe spesso neppure la podestà di muovere, per la tutela dell'ordine pubblico, le sue forze armate; dovette assistere inerte all'occupazione delle fabbriche; fallì completamente alla prova.

Inoltre il suo agnosticismo diede luogo in pratica ad una permanente ingiusta prevalenza, prima degli imprenditori sui lavoratori poi dei lavoratori sugli imprenditori.

Dapprima infatti l'egoismo capitalista mantenne in condizioni di inferiorità e di miseria le classi operaie, e parve dovesse essere vera la pessimistica legge del bronzo dei salari.

La neutralità fra le due forze fu solo teorica; in realtà fu sanzionato il privilegio degli imprenditori; basterà fra i moltissimi ricordare due esempi: secondo alcune disposizioni inglesi l'infrazione del contratto di lavoro, se compiuta dall'imprenditore, diede luogo a sanzioni civili; se dall'operaio, a sanzioni penali; In Francia le Corti negarono alle leghe operaie il diritto di comparire in giudizio in qualità di attrici, ma le contrinsero a comparirvi in qualità di convenute.

In secondo tempo lo Stato liberale subì e secondò la prevalenza ingiusta delle masse operaie, e fu strumento passivo agli ordini del più forte.

Ciò quando il socialismo, irregimentate le masse lavoratrici, creò le organizzazioni degl'interessi e ne fece organizzazioni di rivolta; scavò un abisso materiale e spirituale fra imprenditori e lavoratori, e ne fece dei nemici; imperniò la sua azione sulla lotta di classe; si valse della lotta economica come mezzo di lotta politica per indebolire e sconquassare la costituzione capitalista, allenare le masse alla ginnastica rivoluzionaria ed addestrarle all'evento della rivoluzione sociale.

Recenti ed infiniti sono i casi che dimostrano la giusta prevalenza delle organizzazioni operaie e l'oppressione degli imprenditori.

Basterà ricordarne uno citato dal nostro maggiore sociologo, il Pareto: « Quando i marinai del porto di Marsiglia scioperarono, il Governo per non menomare la libertà di sciopero non li sostituì con marinai delle navi da guerra; quando gli ufficiali della marina mercantile scioperarono, i marinai chiesero che il Governo mandasse ufficiali della marina da guerra a comandare le navi; e della libertà di sciopero si dimenticarono interamente. Similmente un Boscimano diceva ad un viaggiatore: quando si rapisce la mia donna si fa una cattiva azione, quando rapisco la donna altrui faccio una buona azione. ».

La teoria socialista è logica quando della lotta di classe intende valersi come il mezzo per giungere a minare la concentrazione della ricchezza ed a far esplodere la rivoluzione sociale; l'esperienza ha però dimostrato che è disastrosa in rapporto al benessere collettivo ed all'utilità sociale.

Il Sindacalismo socialista dimentica che la costanza e l'incremento della produzione dipendono strettamente dalle condizioni economiche e politiche della società; che tutti gli elementi della produzione sono nel processo produttivo stretti ad una intima solidarietà; che la distribuzione è in funzione della produzione.

Preoccupandosi solo del problema della distribuzione, distruggendo le premesse economiche e psicologiche della produzione, eleva a sistema i contrasti di classe, spezza ogni solidarietà produttiva ed inaridisce le fonti stesse della ricchezza.

L'esperienza dimostra che il socialismo cagiona aumento dei consumi, contrazione della produzione, dispersione di capitali, distruzione di ricchezza.

Il Fascismo riprese il problema quando la fase liberale e quella socialista si erano svolte. Non poteva obliare il problema più grave del mondo moderno che in Italia aveva avuto un episodio saliente: l'occupazione delle fabbriche sullo scorcio del 1920.

Il Sindacalismo fascista riconosce la solidarietà d'interessi che stringe i fattori della produzione per la lotta economica internazionale e le insopprimibili ragioni di contrasto fra gli interessi delle categorie e delle classi; abbraccia il problema nella sua interezza occupandosi del momento della produzione e di quello della distribuzione, di quello della solidarietà e di quello del contrasto. Considera l'elemento capitale come fattore da elevare e potenziare, specie in Italia, ove il capitale è di formazione recente ed ancora scarso; considera le condizioni operaie come dipendenti dallo sviluppo e dalla prosperità del capitalismo; considera i lavoratori come elemento cospicuo ed indispensabile della prosperità delle

Nazione e un adeguato *standard of life* come necessario all'incremento della produzione; ritiene essere la lotta di classe fatto eccezionale e transeunte, non permanente ed irreducibile; proclama la necessità di stringere intimi rapporti fra datori di lavoro e lavoratori per assicurare a ciascuno degli elementi produttivi le migliori condizioni di sviluppo ed i più equi compensi; e di inserire i Sindacati nella vita dello Stato, onde le masse lavoratrici sieno sempre più un consapevole elemento di collaborazione per la prosperità e la grandezza della Nazione.

In complesso: essendo le tre forze Nazione, Capitale e Lavoro in rapporto di stretta interdipendenza, il sindacalismo fascista vuole coordinarle nel principio della collaborazione, che deve essere la regola (il contrasto è l'eccezione), nell'orbita delle necessità e degli interessi nazionali, per assicurare coll'incremento della produzione il massimo d'utilità sociale, instaurando tra capitale e lavoro, invece della oppressione capitalista o della tirannia proletaria, rapporti di uguaglianza e di giustizia, sulla base dell'equo compenso.

L'organizzazione delle classi, *aspetto necessario e insopprimibile della vita moderna*, deve essere disciplinata ed inquadrata nello Stato.

Quindi il Fascismo vuole produrre la maggiore quantità di ricchezza, e distribuirla con la maggiore equità tra i fattori della produzione.

La collaborazione deve essere la regola nei rapporti fra capitale e lavoro, per l'interesse supremo della produzione e degli stessi elementi produttivi (poichè lo sciopero danneggia gli imprenditori, falcidia i bilanci operai ed arresta il ritmo produttivo); la non collaborazione ed il contrasto fra le classi devono essere l'eccezione; ma poichè i conflitti fra capitale e lavoro, pur avendo carattere di eccezione, costituiscono una realtà effettiva, il sindacalismo fascista risolve il problema in modo logico e razionale istituendo nuovi ordini e cioè: 1) sindacati di datori di lavoro e di lavoratori legalmente riconosciuti dallo Stato, il quale deve controllare ed inquadrare le forze sindacali; 2) la magistratura del lavoro, organo giurisdizionale emanante dallo Stato per decidere i conflitti del lavoro.

La istituzione del magistrato del lavoro rende superflua l'autodifesa di classe e perciò lo sciopero e la serrata sono vietati in tutti i casi in cui la giurisdizione del magistrato del lavoro è obbligatoria per legge o per consenso delle parti.

La nuova concezione dal campo ideologico passa rapidamente alla pratica attuazione ed il 16 novembre 1925 l'on. Mussolini presenta al Parlamento il disegno di legge sul riconoscimento giuridico ed il funzionamento dei sindacati di datori di lavoro e di lavoratori e sull'istituzione della magistratura del lavoro.

Come la lotta fra uomo e uomo cagionò gravissime discordie, diede vita alle fazioni, alle vendette collettive, alle guerre intestine, turbando profondamente l'ordine sociale, fino a che l'autodifesa individuale, spogliata del suo contenuto politico e ridotta ad entità giuridica, fu superata ed assorbita dall'autorità dello Stato e sottoposta alla giurisdizione del giudice; così la lotta fra capitale e lavoro, per assicurare la pace e la prosperità sociale, deve essere spogliata del suo contenuto politico (che spesso ingigantisce la lotta trasformandola da economica in politica), deve essere ridotta ad una semplice entità economica, contenuta negli ordini dello Stato e rimessa alla giurisdizione del magistrato.

Nessuna soluzione del problema può essere più integrale, razionale e giusta; d'altra parte, non è possibile continuare a baloccarsi con teorie come la liberale e la socialista, che non possono contenere ed incanalare le nuove necessità sociali e l'empito di più possente vita che pervade i popoli e che alle prove sono miseramente fallite. La soluzione del problema è necessaria per più ordini di ragioni:

1) perchè la società nel suo funzionamento è divenuta così complessa, e così fitto e delicato il tessuto nervoso che contiene le sue infinite attività e interessi, che ogni scossa e lacerazione notevole determina l'arresto di funzioni vitali, l'inceppamento e la stasi nel suo processo di evoluzione e di sviluppo;

2) perchè il problema diverrà ogni giorno più formidabile per la tendenza delle industrie a formare coalizioni potenti (*trusts* americani, industrie verticali tedesche) e che per il crescere, sia come numero, sia come preparazione, delle masse operaie, inquadrare in organizzazioni sempre più fitte e compatte; l'urto fra capitale e lavoro sarà tanto più micidiale quanto più l'uno e l'altro fattore saranno potenti ed organizzati;

3) perchè, come disse il Machiavelli, gli umori che si formano nelle società, quando non hanno come sfogarsi ordinariamente nei modi ordinati dalle leggi, si sfogano nei modi straordinari e si valgono delle forze private, all'infuori e contro gli ordini dello Stato. Aggiungeva quel grande: « non è che faccia tanto stabile e ferma una repubblica quanto ordinare quella in modo che l'alterazione di questi umori che agitano abbia una via da sfogarsi ordinata dalle leggi ».

Il fervore di rinnovamento, che dai sacrifici compiuti, attingendo nuove energie e volontà di alte opere, ha dato una nuova anima alla Nazione, sta ora forgiandole una più salda natura; affronta e risolve con decisione e praticità romana ardui e secolari problemi, temprando spiriti e forze in severa silenziosa disciplina, pervade ogni campo d'azione, ed instaura nell'ordine fascista la grandezza della Patria.

I vecchi partiti rappresentanti la cristallizzazione di ideologie superate dal fatale procedere della realtà storica, svuotati d'ogni

contenuto ideale, hanno dimostrato la loro effettiva impotenza; il fascismo, acquistando nella sua azione sempre più d'ampiezza e vigore, dà all'Italia il suo nuovo ordine sociale ed economico.

Il Parlamento, approvando il disegno di legge, con profonda sapienza giuridica elaborato dal guardasigilli fascista on. Rocco, porrà le fondamenta di un nuovo diritto.

Il problema dei rapporti tra capitale e lavoro preoccupa ed assilla ogni Nazione; l'Italia per virtù del fascismo avrà la gloria di averlo per prima giuridicamente disciplinato e risoluto.

Gli ispettori sanitari nord-americani e la loro ammissione in Italia. — Una corrispondenza romana al *Caffaro* di Genova s'intratteneva, il 1° dicembre u. s. della *cerata quaestio* dell'ammissione in Italia degli ispettori sanitari nord-americani e faceva in proposito le seguenti osservazioni:

« Il punto di vista italiano in materia è noto. Ispirandosi ad un concetto, rispettabile e nobilissimo, di amor proprio nazionale, il Commissariato Generale dell'Emigrazione si è sempre opposto a questa ammissione, ritenendo — ed in ciò siamo assolutamente consenzienti — che la serietà e la onestà professionale dei Medici nazionali debba essere sufficiente a garantire l'Amministrazione Statale degli Stati Uniti del rispetto alle precise disposizioni restrittive e protettive della legge americana.

« Noi ci permettiamo esprimere un serio dubbio sulla opportunità « pratica » di questi rifiuto. Anzitutto, a parer nostro, il fatto che grandi Paesi come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda — non certo sospetto di scarso amor proprio nazionale — hanno accolto il principio e si trovano soddisfattissimi della sua applicazione pratica, prova l'utilità di tale ammissione.

« Altri Stati, come il Belgio, la Svezia, l'Olanda, la Danimarca, la Polonia, ammettono gli ispettori sanitari americani, per la visita dei loro emigranti, nei porti d'imbarco europei. Sembra che la stessa Germania si vada accostando a questo punto di vista.

« L'esame anche sommario delle tabelle di comparazione degli stranieri ammessi, oppure esclusi dagli Stati Uniti nel porto di New York durante i mesi di luglio ed agosto 1924 e 1925, prova inequivocabilmente i vantaggi che esistono per gli Stati che hanno accettato, nei porti d'imbarco, l'accertamento dei sanitari nord-americani. Se nel 1924, cinque inglesi su mille furono respinti, nel 1925 i respinti furono solo il due per mille, in seguito alla visita preventiva passata in Inghilterra.

« Ora, chiunque pensi al disastro materiale e morale, che rappresenta, sia per gli interessati che per le Compagnie di Navigazione, il fatto di emigranti, in quota o fuori quota, respinti all'arrivo in America, comprenderà facilmente come l'emigrazione europea, e quella italiana in particolare, abbiano tutto da guadagnare

dall'ammissione dei sanitari americani. Evitando il giro vizioso di Ellis Island e la serie di complicazioni protocollari che vi sono annesse, gli emigranti nostri non avrebbero, ponendo piede sul suolo americano, la ansiosa preoccupazione di una visita collegiale, fatta in forma non sempre simpatica.

« L'ammissione dell'Ispettore Sanitario americano nei porti italiani rappresenterebbe una vera e propria agevolazione, i cui risultati sono palesemente buoni. Ci si consenta un esempio. Su molti grandi treni internazionali assai prima che si entri nel paese straniero ove il treno è diretto, salgono i funzionari della dogana estera ed iniziano la visita risparmiando così tempo e seccature ai viaggiatori: nessuno ha mai pensato che ciò possa costituire una menomazione della sovranità nazionale!

« E allora perchè opporsi sistematicamente e per una pura questione di principio, a questa semplificazione la cui portata pratica è dimostrata? »

« Si pensi che la cifra di respinti, nelle tabelle statistiche cui ci riferiamo, è ancora inferiore al due per mille — per le nazionalità che hanno accettato il controllo — in quanto che in questa cifra entrano molti stranieri che, per indolenza o trascuranza non si presentarono nei porti di imbarco agli Ispettori americani.

« Diamo qui una cifra riassuntiva: essa mostra il numero di stranieri di tutte le razze e provenienti da tutte le nazioni, ammessi o respinti dagli Stati Uniti nel luglio-agosto 1924, confrontato con quello del luglio agosto 1925.

« *Trentuno su mille* furono respinti nel luglio-agosto 1924 e *sei su mille* negli stessi mesi del 1925!

« Riassumiamo. L'Italia ha una ricchezza che è, e resterà per molto tempo, la sua maggiore e migliore esportazione. Finchè non siano mutate le condizioni del fenomeno demografico, il nostro Paese dovrà cercare in tutti i modi di attirare i forestieri sotto lo splendore del suo cielo mediterraneo, e impiegare le sane e oneste attività dei suoi lavoratori nella vita intensa e febbrile dei paesi d'oltre Oceano. Tutto ciò che può disciplinare l'emigrazione, renderla più sicura e più protetta, evitare a chi espatria le ansie e le disillusioni, spesso mortali, di un rifiuto, deve essere, a nostro avviso, benevolmente considerato, senza preconcetti.

« E noi confidiamo che l'alto senno di S. E. De Michelis vorrà e potrà tener conto, colla consueta serenità e larghezza di visione, del nostro modesto ma fermo convincimento: basato sulla esperienza che è sola maestra ».

Alla corrispondenza romana, il *Caffaro* faceva seguire una giudiziosa ed opportuna nota redazionale che prospetta nei veri termini la questione e sostiene il buon diritto dell'atteggiamento assunto dall'Italia in proposito:

Sappiamo che il Commissariato Generale dell'Emigrazione ha studiato serenamente e ponderatamente la questione prospettata qui dal nostro corrispondente. Se le sue determinazioni non sono state quali lo scritto che precede sostiene, segno è che, essendo in possesso di tutti gli elementi necessari ad un competente giudizio, il massimo nostro organo di controllo dell'emigrazione è pervenuto a conclusioni che non consentono di accedere all'esperimento (si tratta soltanto di un esperimento) testè cominciato nei rapporti emigratori fra gli Stati Uniti di America e l'Inghilterra.

Il nostro collaboratore si domanda quale sia l'opportunità pratica di siffatta attitudine; è invece da domandarsi quali sarebbero i risultati pratici dell'adesione al punto di vista americana.

Poniamo bene la questione.

Tale adesione farebbe aumentare di un solo posto i 1700 posti di quota assegnati all'Italia? Neanche per sogno! E allora? Si crede forse che, ammessa la visita degli Ispettori americani nei nostri porti si eviterebbero la seconda visita ad Ellis Island e le reiezioni e le multe? Neppure questo, assolutamente.

Innanzi tutto le percentuali di reiezione dei nostri emigranti allo sbarco a New York sono addirittura minime, e da tempo; tuttavia l'Italia non ha avuto un trattamento più equo nel contingentamento dell'immigrazione.

Ma quel che è più importante è che la visita dell'Ispettore americano si farebbe in Italia (come si fa in Inghilterra) al momento del rilascio del visto d'imbarco. E poichè questo dura per legge quattro mesi, durante questo tempo, e durante il viaggio, l'emigrante può contrarre una malattia o una imperfezione che comportino la reiezione alla nuova visita allo sbarco, che resta sempre obbligatoria.

L'errore principale da cui parte la prospettiva di illusori vantaggi del sistema, sta in questo: nel credere che l'ammissione dell'Ispettore americano assicuri l'immediato sbarco sui docks americani, e abolisca la limitazione di quota a breve scadenza.

Lo stesso nostro collaboratore, citando le cifre di un recente comunicato del Dipartimento di Stato americano, mostra che invece la visita si ripete a Ellis Island e che anche degli inglesi già visitati a Londra se ne respingono tuttavia due per mille, proporzione non così inferiore al cinque per mille di prima, da giustificare le illusioni della superiorità del nuovo sistema.

Si sperava almeno dagli inglesi che, dopo una doppia visita a Londra e ad Ellis Island, gli americani rinunciassero all'irrogazione delle multe alle compagnie per casi di reiezione a causa di malattie. Neppure questo. Le Autorità americane hanno tenuto duro e le multe si applicano ancora precisamente come prima.

Le cifre citate in ultimo dal nostro collaboratore non hanno nessun valore per l'argomento in discussione. Si dice: cinque per mille emigranti di tutte le nazionalità respinti nel luglio-agosto 1925 contro

31 per mille dello stesso periodo dell'anno scorso! Questa diminuzione non si deve affatto al sistema di visita inaugurato nella sola Inghilterra e Irlanda (sarebbe strano che un provvedimento così limitato avesse così benefiche ripercussioni su tutti gli immigranti in America): essa deve, come lo stesso Dipartimento americano dice, alla maggior conoscenza che gli Ispettori americani hanno acquistato della loro legge immigratoria e della quota che ha, naturalmente ed automaticamente, selezionata la emigrazione in tutti i paesi del mondo.

Tuttavia, quella limitatissima percentuale di reiezione mostra all'evidenza l'inutilità di un nostro eventuale sacrificio, che pur sarebbe grandissimo. Essendo i nostri emigranti 1700 all'anno, ed essendo i respinti attualmente soli 6 per mille, per attenuare (soltanto attenuare, come si è detto) la eventualità di reiezione di circa otto emigranti in un anno, noi dovremmo rinunciare ad uno dei cardini fondamentali della nostra politica emigratoria!

È questa una pretesa veramente ingiustificata.

La politica di selezione fatta dai Servizi statali dell'emigrazione ha portato a migliorare la bonifica sanitaria in modo tale da renderci degni dell'ammirazione da parte degli stessi americani che vengono a visitare e studiare i nostri impianti. Si può dire che la selezione dell'emigrante — selezione integrale, cioè morale, culturale, igienica, professionale — la facciamo noi in casa nostra, in piena, pienissima indipendenza! Nè vi è bisogno di ricorrere agli esperimenti che si desiderano per ottenere dei vantaggi che non si applicano al caso nostro.

La differenza sostanziale, profonda fra gli altri Paesi e l'Italia, dell'ammissione di delegati ed ispettori stranieri nei porti, consiste in due ordini di fatti.

In primo: che nei porti stranieri le operazioni precedenti all'imbarco sono fatte tutte dalle Compagnie di navigazione — e cioè da privati — mentre in Italia sono fatte da Organî Statali — cioè dal Governo.

In secondo: che l'Italia essendo un paese che manda la sua emigrazione in tutto il mondo, l'ammissione dell'Ispettore di una determinata Nazione vorrebbe dire l'ammissione a breve scadenza, degli ispettori di tutte le altre. E così: Messico, Uruguay, Cile, Brasile, eccetera, eccetera per via di mare; Francia, Svizzera, eccetera, eccetera per via di terra....

Basta enunciare questa eventualità per buttare a mare tutte le incongruenze di coloro i quali criticano una politica emigratoria che merita invece di essere appoggiata con entusiasmo.

FRANCIA

Per la protezione del lavoro nazionale. — È stato presentato alla Camera dei deputati dall'on. Durafour, ministro

del Lavoro, dell'Igiene, dell'Assistenza e della Previdenza Sociali un progetto di legge modificante gli articoli 64, 98 e 172 del libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociali allo scopo di assicurare la protezione del mercato del lavoro nazionale.

L'exposé des motifs, premesso che il progetto di legge ha per ragione la migliore protezione del mercato nazionale a causa dell'importanza raggiunta dall'introduzione di lavoratori stranieri in questi ultimi anni, ricorda che prima della guerra quella protezione non era assicurata che a mezzo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1893, codificato nell'art. 64 del libro II del Codice del lavoro, pel quale « è proibito ad ogni persona d'impiegare consapevolmente uno straniero non munito del certificato di immatricolazione richiesto dalla legge 8 agosto 1893 », e che si rilasciava su semplice dichiarazione fatta dal lavoratore straniero alla *mairie* del suo domicilio.

« Tale disposizione, continua *l'exposé*, è manifestamente insufficiente. Già i trattati di lavoro conclusi con diversi paesi dopo la guerra, specialmente con l'Italia, con la Polonia, con la Cecoslovacchia, col Belgio prevedono la possibilità di restringere l'immigrazione dei lavoratori di quei paesi nel caso in cui lo stato del mercato del lavoro non permettesse, in certi periodi, in certe regioni e per certe professioni, di trovare un impiego agli immigranti.

« Si è potuto istituire un controllo all'entrata in Francia, ma esso non si applica che agli stranieri che manifestano alla frontiera l'intenzione di venire a lavorare nella Repubblica come salariati. D'altra parte, questo controllo all'entrata deve essere completato, se vuole essere efficace, da un controllo all'interno del paese, a fine di evitare che il lavoratore straniero ammesso per una professione o una regione determinata, s'introduca in una professione o in una regione in cui egli sarebbe indesiderabile dal punto di vista del mercato del lavoro.

« Succede, infatti, troppo spesso che i lavoratori stranieri, dei quali è stata autorizzata senza difficoltà l'introduzione, perchè essi dovevano lavorare nell'agricoltura, nelle miniere di carbone e in ogni altra professione i cui bisogni di mano d'opera sono evidenti, lascino quasi immediatamente l'azienda agricola o la miniera a cui erano addetti per andare a lavorare in un'industria per la quale la loro introduzione non sarebbe stata autorizzata.

« Il presente progetto di legge ha per scopo d'interdire queste pratiche che perturbano il mercato del lavoro e nuocciono ai datori di lavoro come alla nostra mano di opera nazionale ».

Le disposizioni che il progetto di legge propone sono le seguenti :

a) È fatto divieto ad ogni persona di impiegare uno straniero che non sia munito della carta d'identità rilasciata nei modi

prescritti dalle vigenti disposizioni regolamentari e portante la menzione « lavoratore ». Quando la carta è rilasciata per la prima volta, essa deve portare l'indicazione e la data del contratto di lavoro, che è stato esibito per il rilascio della carta stessa (art. 64 modificato della Sezione II del Cap. V del titolo I del Libro II del C. del L.).

b) È fatto divieto di occupare in un'altra professione il lavoratore straniero a cui sia stata rilasciata la carta d'identità pel suo impiego in una professione determinata, a meno che non sia trascorso un anno dal rilascio di detta carta o che il lavoratore non possieda un certificato ottenuto da un ufficio pubblico di collocamento che dovrà tener conto dello stato del mercato del lavoro nella professione considerata e della qualifica professionale di detto lavoratore (art. 64 *a c. s.*)

c) È fatto divieto ad ogni datore di lavoro di arruolare, direttamente o a mezzo di un intermediario, un lavoratore straniero introdotto in Francia, prima che termini il contratto di lavoro in virtù del quale è stato introdotto.

Tale interdizione è indipendente dalle azioni per danni e interessi che potrebbero essere intentate a questo riguardo. Essa non sarà applicabile: 1° se il lavoratore può esibire un certificato del precedente datore di lavoro attestante che il contratto di lavoro in parola è stato risolto d'accordo con quest'ultimo; 2° se è trascorso un anno dall'introduzione del lavoratore interessato; 3° se il lavoratore ha con sé una carta di presentazione rilasciatagli da un ufficio pubblico di collocamento dopo inchiesta presso il precedente datore di lavoro, i diritti del quale nei riguardi del lavoratore e del nuovo datore di lavoro sono riservati (art. 64 *b c. s.*)

d) Ogni persona che impieghi lavoratori stranieri ha l'obbligo di iscriverli nel termine di 24 ore dalla loro assunzione su un registro speciale, stabilito nelle condizioni che sono determinate a mezzo di decreto dei Ministri del Lavoro, dell'Agricoltura e dell'Interno. Il registro dovrà essere presentato ad ogni richiesta da parte degli agenti designati all'art. 98 del libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociali (art. 64 *c c. s.*) ».

Gli articoli 98 e 172 del Libro II del Codice del Lavoro e della previdenza sociale sono così modificati dal progetto di legge:

« L'applicazione delle disposizioni degli art. 64 *a*, 64 *b*, 64 *c*, è affidata nelle aziende agricole agli ufficiali di polizia giudiziaria, e con egual diritto agli ispettori del lavoro negli stabilimenti industriali e commerciali.

« Il datore di lavoro che abbia contravenuto alle prescrizioni degli art. 64, 64 *a* e 64 *b* sarà punito con ammenda da 500 a 1000 franchi per ogni infrazione constatata.

« L'ammenda sarà da 5 a 15 franchi per ogni infrazione constatata alla prescrizione dell'art. 64 *c* ».

GERMANIA

Il movimento dei passeggeri fra la Germania e l'America del Nord durante i primi otto mesi del 1925. — Dal 1° gennaio al 25 agosto u. s. i due porti di Amburgo e di Brema hanno registrato sulle linee del Nord America un movimento di 87.587 passeggeri, cifra sensibilmente uguale a quella (87.443) del periodo corrispondente dell'anno 1924.

Otto compagnie di navigazione hanno partecipato a questo traffico: la *Hamburg-Amerika Linie*, in comune con le *United Lines*, il *Norddeutscher Lloyd*, in comune con le *United State Lines*, la *Cunard Co.*, la *Royal Mail St. Packet Co.*, la *White Star* e le *Canadian Pacific lines*; ma, nonostante il numero elevato dei concorrenti, le due compagnie tedesche hanno assorbito la maggiore parte del traffico: 50.000 passeggeri su un totale di 87.500, di cui 32.000 pel *Norddeutscher Lloyd* e 18.000 per la *Hapag*. La parte della bandiera tedesca non deve essere indubbiamente meno importante nell'insieme del traffico col Nuovo Mondo — compresa l'America del Sud — perchè gli armatori tedeschi hanno compiuto un grosso sforzo nell'anno passato (costruzione di piroscafi a motore con classe unica tipo *Monte Olivia*, *Monte Sarmiento*; acceleramento e miglioramento degli orari, ecc.) per intensificare i loro servizi per l'America del Sud e compensare in quel modo la diminuzione di traffico risultante per le linee settentrionali dell'Atlantico dalle restrizioni apportate all'immigrazione dagli Stati Uniti. Ciò nonostante, la bandiera tedesca non occupa più nel traffico dei passeggeri transatlantici il posto preponderante che essa vi aveva prima della guerra, grazie all'organizzazione notevole dei suoi servizi e delle sue agenzie di emigrazione, a mezzo delle quali convogliava su Brema e Amburgo la maggior parte degli emigranti europei. Non solo la politica adottata dagli Stati Uniti ha avuto per risultato di sviare il traffico di emigrazione verso l'America del Sud, ma nel dopo guerra le teste di linea di questo traffico si sono spostate verso i porti italiani (Genova, Napoli, Trieste), che tendono sempre più a sostituirsi ai porti anseatici per il trasporto degli emigranti dell'Europa centrale.

SVIZZERA

Il soggiorno degli stranieri. — Il 25 ottobre ha avuto luogo il *referendum* popolare sul testo dell'articolo addizionale 69 *ter* della Costituzione federale, che dà alla Confederazione il diritto di legiferare su l'entrata, l'uscita, il soggiorno e lo stabilimento degli stranieri.

Il testo sul quale il popolo svizzero ha votato è il seguente:
 « La Confederazione ha il diritto di legiferare sull'entrata, sull'uscita, sul soggiorno e sullo stabilimento degli stranieri.

« I cantoni decidono, a norma del diritto federale, del soggiorno e dello stabilimento. La Confederazione ha tuttavia il diritto di decidere in ultima istanza circa:

« a) le autorizzazioni cantonali di soggiorno prolungato e di stabilimento, nonchè le tolleranze;

« b) la violazione dei trattati di stabilimento;

« c) le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confederazione;

« d) il rifiuto d'accordare l'asilo ».

Scopo dell'articolo aggiuntivo è quello di porre fine, mediante una legge federale, al regime eccezionale delle Ordinanze federali, ed a quello della competenza cantonale. Presentemente, infatti, l'entrata degli stranieri nella Confederazione è disciplinata da Ordinanze federali e quella attualmente in vigore è del 29 novembre 1921, mentre lo stabilimento degli stranieri è di competenza dei singoli cantoni.

Come si prevedeva, il popolo svizzero ha approvato la riforma costituzionale con 373.773 voti favorevoli; quelli contrari sono stati 224.469. Inoltre 18 cantoni ed un mezzo cantone si sono pronunciati per la riforma e 3 cantoni ed un mezzo cantone contro la riforma.

Queste due maggioranze sono richieste in caso di riforma costituzionale dell'art. 123 della Costituzione federale, in base al quale « la Costituzione federale riformata entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla maggioranza dei cantoni ».

Il voto del 25 ottobre costituisce un successo per il partito centralizzatore ed una sconfitta per i partigiani della tendenza federalista e delle autonomie cantonali. Ancora una volta si è manifestata la tendenza centralizzatrice della Svizzera tedesca: infatti, su 19 Stati della Svizzera tedesca 18 hanno votato favorevolmente alla riforma ed uno solo (il minuscolo Appenzello interno) ha votato contro. Inoltre, la Svizzera francese non ha mostrato in questa circostanza la sua tradizionale tendenza federalista; infatti, dei cinque cantoni francesi, due soli hanno votato contro e tre favorevolmente. Il Canton Ticino ha votato contro.

Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia dovrà ora preparare la legge e le ordinanze di applicazione della riforma costituzionale adottata.

BRASILE

Per la registrazione degli stranieri. — Il deputato Ferreira Leite ha presentato alla Camera federale un progetto di

legge per autorizzare il Governo ad istituire il registro generale delle schede di famiglia nel distretto federale, in tutti gli stati dell'Unione e nel territorio dell'Acre.

All'art. 4 del progetto è detto che « lo straniero che fissi residenza nel paese è soggetto all'iscrizione sul registro generale, con l'obbligo per lui di provvedere a detta iscrizione dentro 60 giorni da quella dell'arrivo ».

Per l'art. 5, « le persone che escono dal paese, temporaneamente o definitivamente, faranno prendere nota della loro partenza in uno qualunque degli uffici del registro generale installati a questo scopo nei porti d'imbarco per l'estero ».

CANADÀ

I servizi d'immigrazione. — Il signor Bruce Walker è stato nominato « direttore dell'emigrazione europea per il Canadà » in sostituzione del signor W. E. Little, che è stato nominato commissario della colonizzazione al Ministero.

Il Walker ha acquistato una grande pratica nel lavoro di direzione dei coloni nelle provincie dell'ovest. Ultimamente si ricorse a lui per riorganizzare le attività del ministero federale dell'immigrazione agli Stati Uniti.

L'immigrazione. — Il consiglio legislativo canadese del *Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginen* ha tenuto la sua ottava missione regolare nell'agosto e nel settembre u. s. a Ottawa, coll'intervento delle rappresentanze di 104 logge canadesi.

Sulla questione dell'immigrazione il Consiglio ha suggerito che sia effettuata una conferenza fra il Governo federale ed i Governi provinciali allo scopo di addivenire ad « una politica d'immigrazione e di colonizzazione intelligente, coraggiosa e persistente », che comprenda l'insegnamento agricolo nelle scuole, la responsabilità del Governo verso gli emigranti durante un anno, il credito a lunga scadenza per i coloni, ecc.

STATI UNITI

Per una severa politica d'immigrazione. — Il prof. Roy Garis, docente di economia alla « Vanderbilt University », ha scritto sull'immigrazione uno degli articoli più sciovinisti e restrizionisti che siano finora apparsi su riviste americane, e l'ha pubblicato nel *Saturday Post*, che, anche dopo il passaggio della legge del maggio 1924, non ha cessato di raccomandare la preservazione e l'integrale, severa applicazione delle norme più restrittive.

Il Prof. Garis, fatti gli elogi di quella legge che chiama la *seconda dichiarazione d'indipendenza*, insiste perchè non sia in nessuna parte ritoccata. Egli respinge, prima, come pericolosissime le proposte dirette a renderla più umana, ammettendo le famiglie dei residenti (« non si finirebbe più! Invece nessuno impedisce a questi capi famiglia di rimpatriare »), e combatte poi le proposte Roberts-Davis tendenti ad ammettere i lavoratori di cui il mercato ha bisogno. Secondo lui, anche l'attuazione di questa proposta, che non si sa come sarebbe applicata praticamente, condurrebbe alla diminuzione della restrizione, la quale invece deve essere sostenuta con ogni forza se si vuole mantenere l'America americana. Chi non la pensa così non è un buon americano.

L'autore passa, quindi, a difendere la visita degli emigranti all'estero, che però vuole integrata da un esame ad Ellis Island quanto mai severo, e la registrazione degli stranieri, completata dalla deportazione dei non desiderabili, senza limite di tempo. Il prof. Garis conclude combattendo il sistema delle « origini nazionali » a mezzo di un ragionamento fondato su un cumulo di inesattezze; egli ha, tuttavia, la sincerità di affermare che tale sistema deve essere respinto per non dare appiglio agli zelatori della liberalità immigratoria di invocare un riesame della questione. « Restiamo contenti, dice il prof. Garis, del sistema del censimento, che ci dà modo di assimilare meglio gli stranieri che sbarcano in America ».

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Gli italiani all'estero e il debito di guerra in una intervista con S. E. De Michelis. — L'Agenzia l'«Italia d'oggi» ha intervistato il Commissario generale della emigrazione, S. E. De Michelis, circa il contributo degli italiani all'estero per la sottoscrizione dal debito di guerra. S. E. De Michelis ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« Il largo contributo che gli italiani all'estero hanno dato alla sottoscrizione per il pagamento della prima rata del debito di guerra, risponde pienamente alle loro magnifiche tradizioni.

« Tutti ricordano che gli italiani emigrati hanno sempre risposto generosamente agli appelli della Patria. Per non parlare del fervore patriottico onde furono animati durante la guerra tutti i nostri connazionali di oltre mare e di oltre confine per l'assistenza alle famiglie dei richiamati, ricorderò, dei contributi in denaro, la sottoscrizione a più di duecento milioni di lire fatta dai nostri connazionali in un mese, agli Stati Uniti e nel Canada al tempo della emissione del sesto prestito nazionale di guerra. Oggi i titoli italiani di Stato hanno grande diffusione nelle colonie etniche italiane all'estero. Trentacinque milioni di lire sono stati pagati nel 1924, da una sola Agenzia del Banco di Napoli a New York, per rimborso di cedole scadute e certificati di rendita italiana. Recentemente, quando si è trattato di richiamare i nostri emigranti a contribuire ad un'opera altamente patriottica per la loro stessa elevazione e redenzione, mercè l'Istituto di Credito per il lavoro italiano all'estero, essi hanno corrisposto generalmente all'aspettativa. Nei pochi centri esteri dove si è lanciata finora l'emissione delle azioni del nuovo Istituto, il successo è stato pieno ed immediato.

« Certo, la manifestazione recente per la sottoscrizione del dollaro non ha sorpreso nessuno e tanto meno chi, come me, ha la ventura di dedicare la passione di tutte le ore alla politica della emigrazione, di cui una delle conseguenze più pregiate doveva essere appunto questo scambio di solidarietà fra la madre patria e le collettività italiane all'estero, che fuori dei confini non portano soltanto come una volta la forza viva del lavoro, ma anche la coscienza di una antica nobiltà e il balsamo di un'Italia che le segue con tutti i suoi

palpiti. Gli italiani all'estero hanno ben sentito tutto il fascino di un atto di fierezza, che, nell'elevato spirito nazionale, doveva dar loro il vanto di gareggiare coi propri fratelli del regno, per contribuire a soddisfare le ragioni dei loro ospiti, creditori del loro paese.

« Tutti gli italiani all'estero sentono oggi più viva le patria, ora che essa si impersonifica nel Presidente del Consiglio, on. Mussolini, ammirato da tutto il mondo per la sua opera e per il suo grande prestigio personale. Essi sanno che un vigore nuovo agita le fibre della nazione e sentono che forse mai come oggi la patria è stata sollecitata della sorte dei suoi emigranti.

« La riunione avvenuta in questi giorni, a Roma, del primo Comitato di preparazione per la seconda conferenza mondiale dell'emigrazione e dell'immigrazione, coll'intervento dei delegati di 45 governi esteri, messa in rapporto col successo della prima grande conferenza di Roma, è la consacrazione del primato conquistato dall'Italia nella sollecitudine verso l'umanità emigrante in cerca di lavoro ».

Il trattamento dei lavoratori italiani in Francia. —

Hanno da qualche tempo particolare sviluppo nella stampa quotidiana impressioni e polemiche sullo stato della nostra emigrazione in Francia. Si fanno proposte, si invoca il tale o il tal altro provvedimento. Pochi mostrano di sapere però che la nostra emigrazione in Francia è regolata e assistita da un trattato, quello del 30 settembre 1919 entrato in vigore il 17 maggio 1921, che fu il primo e resta tuttora il tipo dei trattati integrali di emigrazione e lavoro stipulati nel dopo-guerra fra paesi di emigrazione e paesi di immigrazione per regolare i movimenti emigratori e il trattamento che ciascuno dei due Stati contraenti deve fare nel suo ordinamento giuridico ai lavoratori dell'altro paese residenti nel suo territorio.

Il trattato del 1919 ha particolarmente disciplinato, fra le altre materie, i benefici dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e dell'assistenza, materia di particolare importanza per le evidenti ripercussioni di ordine finanziario, stabilendo un insieme di norme dalle quali il trattamento da farsi risulta fissato nel suo contenuto essenziale: ma esso ha espressamente rinviato a successivi accordi, da concludersi fra le Amministrazioni competenti dei due Paesi, il compito di stabilire le norme, che si potrebbero dire regolamentari, necessarie per disciplinare, con riguardo alle legislazioni vigenti dei due Paesi, la modalità e la procedura per l'esecuzione delle sue disposizioni. Tali accordi amministrativi sono stati conclusi e firmati a Roma, quello per la esecuzione delle disposizioni del Trattato relative all'assicurazione invalidità e vecchiaia il 22 maggio 1924, e quello relativo all'assistenza il 4 giugno 1924, am-

bedue approvati dai due governi con protocollo firmato a Roma il 30 giugno 1924.

Essendosi con la conclusione di questi accordi regolamentari integrate le norme del Trattato e disciplinata la loro esecuzione, il Commissariato Generale dell'emigrazione offre ora opportunamente un'esposizione sintetica del trattamento che gli accordi in vigore garantiscono ai lavoratori italiani in Francia ed alle loro famiglie in materia di assicurazioni invalidità e vecchiaia e di assistenza.

Un interessante opuscolo della « Biblioteca del Bollettino dell'Emigrazione » - « *Il trattamento degli Italiani in Francia* » - raccoglie l'articolo 7 del Trattato sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia con l'accordo relativo del 22 maggio 1924 e la circolare esplicativa del Commissariato agli Uffici dipendenti, gli articoli 12 e 16 del Trattato con l'accordo relativo del 4 giugno 1924 e l'analoga circolare. Il tutto è proceduto da un lucido commento del complesso di disposizioni che regolano il trattamento del lavoratore italiano in Francia.

I servizi di emigrazione a Napoli. — A proposito di una visita che S. E. De Michelis fece, il 15 novembre u. s., ai servizi di emigrazione a Napoli, il *Popolo di Roma*, in una lunga corrispondenza napoletana, diede le seguenti notizie:

« *Una constatazione* », così S. E. De Michelis ha voluto chiamare la sua visita; una visita compiuta volutamente alla buona, senza pompa, senza l'apparato scenografico delle grandi occasioni, ma d'un'importanza intrinseca tale che trascende quella delle solite cerimonie di scoprimenti o d'inaugurazioni. Ma questa *constatazione* — i pochi presenti hanno potuto notarlo — ha lasciato nell'animo di Sua Eccellenza un profondo senso di gioia. Noialtri pochi, che abbiamo avuto la fortuna di seguirlo nella sua visita, abbiamo notato sul volto di questo magnifico realizzatore, il più vivo contento, ed abbiamo intuito dalla sua parola entusiasta quale sia stata l'intima soddisfazione di questo fervido lavoratore che vede a poco a poco coronarsi il magnifico sogno del suo Capo e suo.

« Sotto la guida del valoroso colonnello medico comm. Dante Viola e di altri valenti ufficiali e funzionari del Commissariato dell'emigrazione abbiamo accompagnato S. E. De Michelis nella sua visita alla stazione di bonifica ed al nuovo Albergo cosiddetto *requisito*.

« Abbiamo anzitutto notato il provvedimento più importante che mai sia stato preso nei riguardi della protezione dell'emigrante, l'accentramento, cioè, nei locali della *Stazione di bonifica* (ex Casa emigranti al Nuovo Corso Garibaldi) di tutto quel complesso di operazioni che precedono la partenza dell'emigrante stesso, e che vengono compiute dalle singole Compagnie di Navigazione. Fino

ad ora queste operazioni si compivano agli sportelli degli uffici della Società medesima, ed erano anzi visibilissime in tutta la loro cen-ciosa ripugnante apparenza a quanti cittadini transitassero nei pressi del nostro Rettifilo, Via Depretis e adiacenze. (Chi non ricorda le lunghe teorie di emigranti in attesa del disbrigo delle pratiche per viaggio, oggetto di curiosità folkloristica pei forestieri, se non di bagarinaggio e di sfruttamento da parte dei numerosi parassiti, umili e non scalzi e in guanti gialli, pullulanti nei pressi di questi mercati umani ?).

« Oggi la scena è cambiata: tutte le operazioni burocratiche spettanti alle Compagnie di Navigazione che avvicinano a queste per la prima volta l'emigrante, sovente ingenuo ed ignaro, sono, come ho detto, accentrate in uno con i servizi consolari dei visti ai passaporti in una sala della Stazione di bonifica, detta la *Sala del traffico*, e, quel che più importa, avvengono sotto la sorveglianza dei funzionari del Commissariato dell'emigrazione.

« I benefici che da queste innovazioni derivano all'emigrante sono incalcolabili: soprattutto basterebbe notare l'enorme risparmio di tempo e di danaro. A lavori ultimati questo servizio importantissimo avrà luogo in un salone circolare ove prenderanno posto in singoli uffici tutte le Compagnie di Navigazione.

« In breve ecco come, con le nuove disposizioni, si svolge l'opera di tutela e di *bonifica* dell'emigrante. Arrivato a Napoli, costui deve recarsi all'Ufficio Smistamento ed Alloggi che è situato nella stazione stessa. Apposite tabelle danno il più completo orientamento. All'emigrante in arrivo viene anche indicato tale ufficio dai vigili dell'Emigrazione in continuo servizio sia di giorno che di notte, dai militi fascisti e dai faicchini.

« L'emigrante ritira una cedola, consegna le valigie ai porta bagagli *gratuiti*, lascia l'ufficio e viene condotto all'Albergo assegnato che normalmente è l'Albergo *requisito*, costituito da un intero palazzo con ingresso alla via Scherillo vicinissimo alla Stazione. Esso è capace di 400 letti divisi in stanze ariose e molto bene arredate. Ogni piano ha due stanze con lavabi, due scale di accesso, bagni, docce, ecc.

« Vi è una sala di scrittura, un refettorio, una sala deposito bagagli, un bar e vaste sale d'aspetto. Ogni dettaglio è ben curato perchè il locale risponda rigorosamente alle norme più moderne dell'igiene. All'albergo vi è assistenza gratuita sanitaria d'urgenza. Il vitto è ottimo e consiste in tre refezioni. Il prezzo completo del soggiorno è di quindici lire giornaliera.

« Nel caso sia completa la R. Casa degli emigranti, questi verranno inviati ad altri alberghi autorizzati.

« Gli emigranti che arrivano a Napoli per via mare trovano analogo ufficio di smistamento al porto nei locali del Commissariato dell'Emigrazione.

« Vi è un servizio di guide gratuite munite di apposita tessera.

« La preparazione igienico-sanitaria dell'emigrante e del bagaglio si compie nei locali della Stazione di bonifica (ex Casa Emigranti) al Nuovo Corso Garibaldi e nei locali della Stufa disinfezione al porto. Ultima operazione sanitaria è la vaccinazione che tutti gli emigranti a qualunque classe appartengono debbono subire. Il servizio dei bagagli e della rispettiva disinfezione vien fatto molto accuratamente e gratuitamente. All'uscita dalla Stazione di bonifica l'emigrante presenta al controllo la propria scheda sanitaria ed è così pronto per la partenza.

« Fervono intanto i lavori per la creazione completa della Casa dell'emigrante in un'area di 56 mila m. q. Il grandioso progetto avrà attuazione, si spera, fra due o tre anni.

« Per avere un'idea di quanto già è stato fatto basta pensare ai criteri che guidano tutta la complessa funzione della bonifica dell'emigrante, i quali in linea generale sono: completa divisione dei sessi, immediata pulizia e disinfezione, visita medica, vaccinazione, separazione del pari immediata dell'emigrante dal suo bagaglio che deve subire anch'esso la disinfezione, assistenza morale. Tutte le funzioni vengono compiute con una sveltezza ed una regolarità sorprendenti: basti dire ad esempio che in 10 ore si possono fare 2000 bagni a docee.

« Alla visita di S. E. De Michelis alla Stazione di bonifica ed alla cerimonia d'inaugurazione dell'*Albergo requisito*, assistevano il generale Repetti, il comm. Gerbasi, il maggiore medico della R. M. dott. Izzo, il ten. col. dottore Dini, il comm. Ricciuti, il commendatore Mattioli, il cav. Ratti ed il cav. Lanza del *Lloyd Sabauda*, il cavaliere Caputo della *Cosulich*, il cavaliere Primo e il cav. Giorgi della *Transatlantica Italiana*, il cav. De Luca della *Fabre Line* ».

Un ambulatorio per emigranti nel porto di Napoli —

Il 7 dicembre è stato aperto all'esercizio l'ambulatorio medico-chirurgico portuale, istituito dal R. Commissario sul piazzale della Stazione Marittima.

L'ambulatorio ha lo scopo di provvedere gratuitamente alle cure ambulatorie dei lavoratori del porto, della gente di mare di qualsiasi nazionalità, degli emigranti in arrivo e partenza e dei passeggeri di 3^a classe e funziona inoltre come posto di pronto soccorso a norma di legge per tutte le persone di qualsiasi condizioni sociale che ne facciano richiesta.

Il servizio sanitario è disimpegnato dalla Croce Rossa Italiana.

Il posto di pronto soccorso funziona in permanenza; l'ambulatorio medico-chirurgico dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 17.

L'ambulatorio è dotato di infermeria (uomini e donne) pei

casi gravi che consentano il trasporto immediato all'ospedale o a domicilio.

Quanto prima funzionerà anche un reparto antivenereo a termini delle disposizioni vigenti sulla profilassi della sifilide e delle malattie celtiche.

Una iniziativa di Mussolini per i lavoratori italiani all'estero. — L'on. Mussolini ha preso una nuova grande iniziativa a favore dei lavoratori italiani che vivono fuori dei confini della Patria. Il Presidente ha incaricato le Ambasciate e le autorità consolari e gli Uffici dell'emigrazione di iniziare nei rispettivi distretti la creazione di attive e vigorose istituzioni del dopo-lavoro, sul genere di quelle sorte in Italia e che sono state raccomandate a tutti i Governi dalla penultima Conferenza internazionale del lavoro.

L'opera di educazione e di elevazione che si connette alle istituzioni del dopo-lavoro — ha scritto nella sua circolare il Presidente del Consiglio — è divenuta necessaria fra le nostre masse lavoratrici emigrate. Non solo essa è particolarmente adatta a svolgere le capacità fisiche, intellettuali e morali degli emigranti, che è lo scopo cui tende la nostra politica nazionale valorizzatrice dell'emigrazione, ma può permettere di innestare, sulle istituzioni del dopo-lavoro, un'azione specifica di assistenza economica, morale e patriottica degli emigranti.

Lo scopo che l'on. Mussolini ha additato è quello di creare, là dove è possibile, dei circoli di italianità, destinati, come mezzi e forme dilettevoli e gradite, all'elevazione integrale di quanti italiani lavorano all'estero, i quali si trovano per lo più nella impossibilità di approfittare delle istituzioni aperte invece ai lavoratori indigeni.

Il Presidente del Consiglio non vuole si creino schemi rigidi; raccomanda di tener conto delle caratteristiche, delle possibilità materiali e finanziarie delle varie collettività italiane, e inoltre dei gusti, delle aspirazioni, delle tendenze e delle condizioni particolari dei vari gruppi di lavoratori, come pure dei costumi, dello sviluppo delle opere sociali e delle condizioni locali in genere.

Da ciò deriva che le iniziative da prendere possono rivestire le forme più diverse: tuttavia il Presidente del Consiglio accenna nelle sue istruzioni alle principali; e cioè educazione fisica, sportiva, del lavoratore; insegnamento generale e professionale; propaganda morale contro l'alcoolismo, le malattie, ecc.; assistenza economico-morale; propaganda effettiva e culturale italiana.

Di tali iniziative potranno essere promosse quelle che possono realizzare delle attività nel campo così interessante del dopo-lavoro, specialmente quelle intorno alle quali possono essere impennate le altre iniziative già esistenti di carattere assistenziale e

culturale, affinché nel dopo-lavoro queste ultime possano trovare maggiore campo di prospera attività.

Il Commissario Generale dell'Emigrazione è stato incaricato dall'on. Mussolini della propaganda a favore di questa nuova nobile iniziativa e delle relazioni con le istituzioni analoghe sorte nel Regno per il dopo-lavoro.

Corso speciale di pionieri coloniali per le colonie italiane di diretto dominio e specialmente per la Libia. — Il Commissariato Generale dell'emigrazione aprirà il 1° marzo 1926, a Firenze, un Corso per la preparazione professionale e pratica di pionieri coloniali, che si destinano alle colonie italiane di dominio diretto e particolarmente alla Libia.

I. Sedi del Corso. Per l'insegnamento teorico il Corso avrà sede presso l'Istituto Agricolo Coloniale Italiano — presieduto dall'illustre Prof. Serpieri — che ne assume la responsabilità tecnica e didattica secondo il programma disposto dal Commissariato anzidetto. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso la R. Scuola Media di Agricoltura con specializzazione nell'orticoltura, nella frutticoltura e nel giardinaggio, e nella fattoria di S. Lorenzo al Prato, a Sesto Fiorentino, per cortese concessione del proprietario Sig. Donatello Vannini.

Nei mesi di luglio e di agosto gli allievi risiederanno nella azienda « La Versilia » messa pure a disposizione per cortese concessione del proprietario, Conte Leonello De Nobili. Durante questi due mesi gli allievi saranno alloggiati nei locali dell'azienda e il vitto sarà loro fornito a spese del Commissariato Generale dell'emigrazione. Essi saranno alla dipendenza di un insegnante dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano che avrà anche poteri disciplinari.

II. Organizzazione e durata. Il Corso sarà diviso in tre periodi ed avrà la durata complessiva di nove mesi circa.

1° periodo durata 4 mesi, dal 1° marzo al 30 giugno 1926, a Firenze; alunni esterni.

2° periodo durata 2 mesi, dal 1° luglio al 31 agosto 1926, a Serravezza; alunni interni.

3° periodo durata 2 mesi, dal 21 settembre al 30 novembre 1926, a Firenze; alunni esterni.

Il 1° periodo, a Firenze, comprende: *

a) *Insegnamenti teorico-pratici* nelle ore antimeridiane, alla sede dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano, con particolare riguardo alle nostre Colonie di dominio diretto e alla Libia, specialmente:

agronomia e agricoltura coloniale; economia agraria coloniale; orticoltura e frutticoltura nel Nord Africa; ingegneria

rurale; tecnologia dei prodotti coloniali; elementi di legislazione coloniale; elementi di zootecnica coloniale; elementi di igiene coloniale.

b) Esercitazioni pratiche nelle ore pomeridiane, principalmente presso la R. Scuola Media di Agricoltura, specializzata nella orticoltura, frutticoltura e giardinaggio.

Esercitazioni pratiche nei vivai, nel frutteto, nell'orto della R. Scuola Media di Agricoltura. Gli allievi (divisi in squadre poco numerose) eseguiranno le varie operazioni agricole di semina, trapianto, moltiplicazione delle piante; innesti, potature, impianti di frutteti, ecc.

Esercitazioni pratiche, sopra tutto di carattere zootecnico nella fattoria di S. Lorenzo al Prato, a Sesto Fiorentino, di proprietà del Sig. Donatello Vannini (Azienda vasta 140 ettari circa, in gran parte appoderata, in parte sotto bonifica; munita di ricche dotazioni di macchinario, di bestiame, di stabilimenti per industria agrarie, ecc).

Abilitazione, conduzione dei motori a scoppio.

Esercitazioni di chimica agraria nel laboratorio chimico dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano.

2° periodo a Serravezza, periodo dedicato completamente alle esercitazioni pratiche di campagna, presso l'azienda « La Versilia » di proprietà del Conte Leonello De Nobili. Azienda di ettari circa 100, in via di formazione, con terreni ridotti già a coltura (frutteti, colture ortali, industriali, ecc.) e con superfici tuttora sotto bonifica. L'azienda sorge a 4 Km. dalla stazione ferroviaria di Serravezza ed è vicina al mare (500 m. circa).

Gli allievi saranno trattati come sopra è stato detto.

In questo periodo gli allievi, affidati ad un insegnante che ha vissuto lungamente nelle colonie, saranno adibiti ai seguenti lavori, con intenti essenzialmente pratici:

rilievo planimetrico ed altimetrico dei terreni dell'azienda;
 rilievo del profilo di corsi d'acqua e dei canali di irrigazione;
 sistemazione dei terreni, sesto delle piantagioni, partecipazione manuale ai lavori agricoli, montaggio e smontaggio di macchine agricole, conduzione macchinario trainato da bestiame, conduzione trattore Fordson, allenamento alla vita all'aperto e in carovana, esercitazioni montaggio e smontaggio di tende di vario tipo, costruzioni di cucine da campo, di tettoie, di zeribe, ecc. Letture topografiche e rilievo a vista d'itinerari, ecc.

3° periodo a Firenze, comprende:

a) insegnamenti teorico-pratici, nelle ore antimeridiane.

Saranno completati gli insegnamenti iniziati e non ultimati nel 1° periodo.

geografia economica e illustrazione agrologica molto parti-

colareggiata di tutte le colonie italiane di dominio diretto e particolarmente della Tripolitania e della Cirenaica.

b) *esercitazioni pratiche*, nelle ore pomeridiane.

III. *Esami finali e diploma*. Nella prima decade di dicembre 1926 una Commissione, nominata dal Commissario Generale dell'emigrazione, sottoporrà gli allievi ad un esame su le materie d'insegnamento scolastico e su prove pratiche in campagna su tutte le principali operazioni rurali presso la R. Scuola Media di Agricoltura e l'azienda di S. Lorenzo al Prato e Sesto Fiorentino.

Agli allievi riconosciuti idonei sarà conferito un diploma di colono pioniere per la Libia.

IV. *Ammissione al Corso*. Al Corso saranno ammessi 20 allievi. Gli aspiranti ai 20 posti dovranno inviare non più tardi del 10 febbraio 1926 al Commissariato Generale dell'emigrazione, Roma, Via Boncompagni, 30, una domanda semplice corredata dai seguenti documenti :

1° Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni e non superato i 30 ;

2° Attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto della Provincia ;

3° Attestato medico di buona e sana costituzione, vidimato dal Sindaco del Comune di residenza ;

4° Licenza di Scuola Pratica di agricoltura.

I giovani aventi titoli di studio inferiore a quello richiesto o comunque diverso, qualora possano dimostrare di provenire da famiglie di agricoltori, potranno fare domanda di essere sottoposti a prova di esame, da darsi presso l'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze, innanzi ad apposita Commissione, nominata dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Nella classifica delle domande saranno titolo di preferenza, oltre ai punti di merito della licenza : a) pubblicazioni a stampa ed anche studi, manoscritti concernenti questioni agricole ; b) certificati autenticati, comprovanti lavori eseguiti come inizio di pratica agricola ; c) conoscenza di lingue straniere ; d) meriti militari.

I primi 20 classificati in graduatoria saranno invitati a presentarsi il 27 febbraio 1926 alle ore 9 ant. all'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze per essere sottoposti a visita medica militare e ad una breve conversazione vertente sugli studi fatti e sulle aspirazioni di ciascuno.

V. Gli aspiranti che saranno ammessi al Corso dovranno essere forniti dei principali strumenti agricoli ; forbici, innestatoi, roncoli, seghetto, ecc. per le esercitazioni pratiche, e dovranno essere forniti in proprio di un guanciaie, due federe, 4 lenzuola, una coperta di lana ed una posata completa.

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) Emigrazione complessiva

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	15.269	8.387	23.656
Febbraio	18.216	7.113	25.329
Marzo	26.489	9.575	36.064
Aprile	24.534	8.094	32.628
Maggio	20.485	7.059	27.544
Giugno	14.041	5.487	19.528
Luglio	14.328	5.715	20.043
Agosto	13.271	7.534	20.805
Settembre	14.408	10.873	25.281
Ottobre	16.360	14.373	30.733
Novembre	17.853	13.946	31.799
Totale 1° trimestre	59.974	25.975	85.949
" 2° "	59.610	29.640	79.650
Totale 1° semestre	118.984	45.715	164.699
" 3° trimestre .	42.007	24.122	66.129
" degli 11 mesi .	195.204	98.156	293.360

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale, e infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1925.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transocce- nici	TOTALK	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transocce- nici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio	14.356	8.131	22.487	10.712	8.387	19.099
Febbraio	16.703	8.012	24.715	13.131	7.113	20.244
Marzo	23.453	8.484	31.937	19.786	9.575	29.361
Aprile	20.833	8.527	29.360	19.063	8.094	27.157
Maggio	16.555	6.377	22.932	16.540	7.059	23.599
Giugno	12.025	5.308	17.333	10.825	5.487	16.312
Luglio	12.268	5.574	17.842	11.049	5.715	16.764
Agosto	11.187	8.349	19.536	10.379	7.534	17.913
Settembre	12.186	12.495	24.681	11.235	10.873	22.108
Ottobre	14.326	13.625	27.951	12.351	14.373	26.724
Novembre	14.211	10.117	24.328	14.659	13.946	28.605
Totale 1° trimestre	54.512	24.627	79.139	43.629	25.075	68.704
" 2° "	49.413	20.212	69.625	46.428	20.640	67.068
Totale 1° sem.	103.925	44.839	148.764	90.057	45.715	135.772
" 3° trimestre	35.641	26.418	62.059	32.663	24.122	56.785
" degli 11 mesi.	168.103	94.999	263.102	149.730	98.156	247.886

III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1925.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. del gruppi	N. del componenti
Gennaio	20.040	15.275	4.765	1.326	1.121	16.601	5.886	22.487	18.270	1.450	4.217
Febbraio	22.107	17.156	4.951	1.361	1.247	18.517	6.108	24.715	19.962	1.703	4.753
Marzo	28.758	23.301	5.457	1.685	1.494	24.986	6.951	31.937	26.548	1.911	5.389
Aprile	26.192	20.998	5.194	1.705	1.463	22.703	6.657	29.360	24.103	1.836	5.257
Maggio	20.133	14.981	5.152	1.532	1.267	16.513	6.419	22.932	18.145	1.654	4.787
Giugno	14.803	10.147	4.721	1.295	1.170	11.442	5.891	17.333	13.254	1.373	4.079
Luglio	15.346	10.051	5.295	1.350	1.146	11.401	6.441	17.842	13.337	1.519	4.505
Agosto	16.581	10.668	5.913	1.527	1.428	12.105	7.341	19.536	14.188	1.771	5.348
Settembre	21.054	14.128	6.926	1.801	1.736	16.019	8.652	24.681	18.141	2.206	6.540
Ottobre	23.792	16.703	7.089	2.212	1.917	18.915	9.036	27.951	20.659	2.397	7.292
Novembre	21.020	15.244	5.776	1.787	1.521	17.031	7.297	24.328	18.315	1.915	6.013
Totale 1° trimestre	79.905	55.732	15.173	4.372	3.862	60.104	19.635	79.139	64.780	5.064	14.359
" 2° "	61.193	46.126	15.067	4.532	3.900	50.658	18.967	69.625	55.592	4.863	14.123
Totale 1° sem.	132.098	101.858	30.240	8.904	7.762	110.762	38.002	148.764	120.282	9.927	28.482
Totale 3° trimestre	52.981	34.847	18.134	4.768	4.310	39.615	22.444	62.059	45.666	5.496	16.393
" degli 11 mesi	229.891	168.652	61.239	17.671	15.540	186.323	76.179	263.102	204.922	19.735	58.180

IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Novembre 1925.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N.º del gruppi	N.º del componenti
Piemonte	2.475	1.452	1.023	132	100	1.584	1.123	2.707	2.024	277	683
Liguria	446	275	171	29	16	304	187	491	400	33	91
Lombardia	1.279	780	499	136	140	916	639	1.555	1.116	147	439
Veneto e Friuli	3.450	2.261	1.198	561	518	2.822	1.716	4.538	2.793	414	1.745
Venezia Tridentina	303	180	123	51	31	231	154	385	286	34	99
Venezia Giulia e Zara	168	121	47	20	7	141	54	195	145	18	50
Emilia	1.696	1.325	371	146	92	1.471	463	1.934	1.420	186	505
Toscana	2.854	2.403	451	161	99	2.564	550	3.114	2.645	168	469
Marche	582	414	168	77	61	491	229	720	428	105	292
Umbria	279	169	110	22	25	191	135	326	239	30	87
Lazio	174	124	50	6	5	130	55	185	165	8	20
Abruzzi e Molise	1.262	1.094	168	37	48	1.131	216	1.347	1.212	52	135
Campania	1.438	1.048	390	113	93	1.361	485	1.649	1.274	121	375
Puglie	618	455	163	28	31	483	194	677	578	29	99
Basilicata	479	386	93	26	20	412	113	525	442	31	83
Calabria	1.706	1.473	233	76	65	1.549	298	1.847	1.539	76	308
Siilia	1.603	1.140	463	147	148	1.287	611	1.898	1.436	165	462
Sardegna	199	144	55	19	17	163	72	235	164	21	71
TOTALE	21.020	15.244	5.776	1.781	1.524	17.031	7.297	24.328	18.315	1.915	6.013

B) *Emigrazione transoceanica*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.
Novembre 1925.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Per sesso				Per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
						M.	F.								
Genova	8.240	7.643	597	5.192	1.615	43.	403.	8	874	—	755	5.705	216	6	79
Napoli	5.091	4.736	955	3.425	838	236	237	20	1.582	—	419	2.538	149	—	19
Palermo	912	912	—	573	298	72	50	—	414	—	—	498	—	—	—
Messina	323	323	—	261	29	19	14	—	—	—	—	254	—	—	69
Trieste	471	169	302	82	55	13	19	—	17	—	6	146	—	—	—
TOTALE . . .	15.631	13.783	1.854	9.533	2.745	773	732	37	2.887	—	1.189	9.141	365	6	167

2. — Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.
Novembre 1925.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati				Emigrati italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigrati italia- ni e stranieri sbarcati nei singoli porti	Per sesso				Per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
							M.	F.								
Genova	816	760	86	1.678	595	95	38	32	—	—	34	129	565	5	11	16
Napoli	2.739	2.200	539	2.633	1.747	279	98	76	10	1.545	—	1.52	466	27	—	—
Palermo	1.907	1.820	87	971	1.256	237	170	157	—	1.829	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . .	5.492	4.789	712	5.432	3.598	611	396	265	10	3.365	34	281	1.031	32	11	16

Nota — Cifre provvisorie.

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1925.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . .	8.924	5.661	1.464	500	500	45	2.188	200	564	4.159	180	13	86	—
Febbraio . .	7.905	4.758	1.238	533	476	12	1.133	119	703	4.113	98	—	827	—
Marzo . . .	9.475	6.700	1.622	562	501	64	3.961	227	603	3.544	150	6	920	—
Aprile . . .	7.999	5.445	1.524	563	467	26	2.883	153	768	3.405	143	5	616	—
Maggio . . .	6.964	4.899	1.271	439	355	43	3.349	226	549	2.306	115	—	376	—
Giugno . . .	5.385	3.333	1.169	460	414	87	2.712	104	464	1.740	88	2	188	—
Luglio . . .	5.564	3.392	1.382	432	358	40	2.414	53	470	2.417	95	2	73	—
Agosto . . .	7.365	4.854	1.474	534	503	38	2.575	104	647	3.655	133	—	213	—
Settembre .	10.739	6.968	2.217	808	746	57	3.902	174	738	5.607	174	6	81	—
Ottobre . .	14.204	9.598	2.879	960	767	32	3.185	145	1.001	9.158	322	—	361	—
Novembre .	13.783	9.533	2.745	773	732	37	2.887	—	1.189	9.141	365	6	167	—
Tot. 1° trim.	24.764	17.179	4.324	1.715	1.486	121	7.282	553	1.879	11.816	498	19	2.613	—
• 2° •	29.348	13.677	3.964	1.471	1.236	156	8.944	483	1.781	7.451	346	7	1.180	—
Tot. 1° sem.	45.052	30.856	8.288	3.186	2.722	277	16.226	1.038	3.651	19.267	774	26	3.793	—
Tot. 3° trim.	23.668	15.214	5.073	1.774	1.607	135	8.891	331	1.855	11.679	402	8	367	—
• 11 mesi	96.707	65.201	18.985	6.693	5.828	481	31.189	1.514	7.687	49.245	1.863	40	4.688	—

Nota — Cifre provvisorie.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)
Anno 1925.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . .	8.387	5.783	1.501	591	512	127	2.191	261	565	4.167	180	25	867	4
Febbraio . .	7.113	4.835	1.264	537	477	91	1.134	134	703	4.114	98	2	827	10
Marzo . . .	9.575	6.826	1.652	593	504	144	3.966	229	605	3.546	160	12	920	3
Aprile . . .	8.094	5.512	1.549	565	468	94	2.885	157	768	3.409	143	14	616	8
Maggio . . .	7.069	4.979	1.286	439	355	98	3.354	226	550	2.308	115	4	377	27
Giugno . . .	5.487	3.417	1.185	469	416	158	2.717	118	465	1.743	88	6	188	9
Luglio . . .	5.715	3.493	1.423	437	362	161	2.419	60	473	2.421	95	7	73	6
Agoato . . .	7.534	4.986	1.506	535	508	133	2.582	150	647	3.690	133	7	213	9
Settembre .	10.873	7.083	2.230	812	748	145	3.919	196	738	5.611	174	10	81	8
Ottobre . .	14.373	9.707	2.937	961	768	117	3.195	194	1.001	9.164	322	1	361	18
Novembre .	13.946	9.643	2.793	777	733	117	2.898	37	1.151	9.147	365	19	168	14
Tot. 1° trim.	25.915	17.444	4.417	1.721	1.493	362	7.291	624	1.873	11.827	428	39	2.614	17
» 2° »	20.649	13.908	4.020	1.473	1.239	350	8.956	496	1.783	7.469	346	24	1.181	44
Tot. 1° sem.	45.715	31.352	8.437	3.194	2.732	712	16.247	1.120	3.656	19.287	774	63	3.795	61
Tot. 3° trim.	24.122	15.562	5.158	1.784	1.618	439	8.911	406	1.858	11.692	402	24	367	23
» 11 mesi	98.156	66.264	19.325	6.716	5.851	1.385	31.251	1.757	7.696	49.290	1.863	107	4.691	116

Nota — Cifre provvisorie.

IV.

**MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.**

Anno 1925.

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	8.131	141	1.819	94	562	4.937	224	10	873	171
Febbraio	8.012	107	2.270	67	590	3.778	156	17	887	131
Marzo	8.484	176	3.276	9	571	3.373	170	9	698	193
Aprile	8.527	157	3.729	54	662	2.963	194	7	631	190
Maggio	6.377	160	2.708	40	586	2.298	112	10	811	162
Giugno	5.308	128	1.973	35	428	2.240	117	5	263	129
Luglio	5.574	151	2.141	87	449	2.401	93	7	192	53
Agosto	8.349	150	2.543	76	517	4.536	127	6	219	175
Settembre	12.495	197	2.825	38	744	8.036	232	14	252	157
Ottobre	13.625	143	2.578	32	909	8.882	348	33	326	284
Novembre	10.117	126	2.157	49	771	6.422	221	30	195	146
Totale 1° trimestre . .	24.627	424	7.365	170	1.732	11.388	559	36	2.458	495
 " 2° " " "	20.212	445	8.410	129	1.676	7.501	363	22	1.195	471
Totale 1° semestre .	44.839	869	15.775	299	3.408	18.889	922	58	3.653	966
Totale 3° trimestre . .	26.418	498	7.509	201	1.710	14.973	452	27	663	385
Totale degli 11 mesi .	94.999	1.636	28.019	581	6.888	49.166	1.943	148	4.837	1.781

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Novembre 1925.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	663	2	64	5	9	516	32	2	10	23
Liguria	238	—	13	—	7	168	11	—	4	35
Lombardia	346	3	43	1	21	239	7	3	23	6
Veneto e Friuli	813	28	88	1	120	524	4	2	43	3
Venezia Tridentina	115	1	22	—	19	69	3	—	—	1
Venezia Giulia e Zara	112	—	14	—	6	81	3	1	2	5
Emilia	226	1	41	—	18	146	—	10	—	1
Toscana	381	2	98	6	86	157	20	1	6	5
Marche	448	7	42	—	4	389	3	1	—	2
Umbria	55	—	17	—	3	35	—	—	—	—
Lazio	130	4	71	—	9	41	4	—	1	—
Abruzzi e Molise	1.098	41	296	—	32	718	3	—	8	—
Campania	1.269	9	432	2	162	593	45	—	6	20
Puglie	463	1	150	—	19	281	5	—	5	2
Basilicata	510	—	47	4	47	370	28	—	—	14
Calabrie	1.707	18	260	22	180	1.121	46	—	52	8
Sicilia	1.470	9	443	8	29	917	7	1	35	21
Sardegna	73	—	16	—	—	57	—	—	—	—
TOTALE	10.117	126	2.157	49	771	6.422	221	30	195	146

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1925.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.022	1.707	166	90	59	—	872	34	398	773	8	11	10	—
Febbraio . . .	3.465	2.702	379	207	177	23	1.834	18	232	1.203	41	—	54	—
Marzo	2.737	2.021	357	210	140	1	685	—	407	1.568	35	—	41	—
Aprile	4.875	3.594	800	246	175	—	1.993	24	538	2.132	151	2	35	—
Maggio	5.054	3.426	980	399	249	—	1.824	63	618	2.396	83	3	67	—
Giugno	5.705	3.770	1.108	439	332	—	2.558	58	576	2.454	44	15	—	—
Luglio	6.751	4.433	1.298	557	463	10	3.750	60	302	2.400	101	15	23	—
Agosto	4.486	3.040	787	418	232	—	2.307	29	345	1.740	49	—	16	—
Settembre . .	4.608	3.085	683	565	275	—	2.528	39	432	1.529	63	7	10	—
Ottobre . . .	3.866	2.701	502	280	263	0	2.540	14	291	939	50	4	22	—
Novembre . .	4.780	3.598	611	306	265	10	3.365	34	281	1.031	32	11	16	—
Totale 1° trim.	8.234	6.439	992	507	385	24	3.391	52	947	3.604	84	11	111	—
• 2° •	15.634	10.796	2.948	1.084	806	—	6.375	145	1.732	6.982	278	20	102	—
Totale 1° sem.	23.858	17.226	3.850	1.591	1.191	24	9.766	197	2.679	10.586	362	31	213	—
• 3° trim.	15.845	10.567	2.768	1.540	970	10	8.585	128	1.169	5.669	213	22	49	—
• degli 11 mesi	48.349	34.152	7.791	3.717	2.689	50	24.256	323	4.420	18.225	657	68	300	—

Nota — Cifre provvisorie.

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1925.

MESE	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.243	1.904	177	97	65	4	1.048	43	309	798	8	11	18	4
Febbraio . . .	3.670	2.891	387	214	178	31	1.963	18	232	1.299	41	—	54	2
Marzo	3.007	2.252	377	224	154	4	800	9	408	1.607	35	5	42	7
Aprile	5.193	3.800	885	261	187	2	2.256	29	539	2.174	151	3	37	2
Maggio	5.316	3.646	1.067	407	256	6	2.036	67	619	2.426	83	5	72	2
Giugno	6.204	4.198	1.173	444	389	2	2.972	72	579	2.506	47	15	1	10
Luglio	7.100	4.703	1.346	576	475	15	4.034	73	395	2.430	103	16	29	5
Agosto	4.973	3.484	810	429	241	3	2.751	35	346	1.756	50	—	16	16
Settembre . .	5.207	3.620	724	577	286	—	3.060	42	432	1.548	63	7	19	6
Ottobre	4.374	3.218	595	292	269	8	2.986	14	295	981	51	4	26	9
Novembre . . .	5.504	4.298	629	312	265	14	4.037	38	282	1.063	33	12	21	4
Totale 1° trim.	8.920	7.047	941	535	397	39	3.931	70	949	3.764	84	16	114	13
Totale 2° trim.	16.713	11.764	3.965	1.112	832	16	7.264	168	1.737	7.106	281	23	110	14
Totale 1° sem.	25.633	18.751	4.906	1.647	1.229	49	11.195	238	2.686	10.810	365	39	224	27
Totale 3° trim.	17.280	11.807	2.889	1.582	1.062	18	9.875	159	1.173	5.734	216	23	64	27
Totale 11 mesi .	52.791	38.074	8.119	3.833	2.765	89	28.093	446	4.436	18.588	665	78	375	67

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio	15.260	13.948	376	107	98	292	40	42	3	1	34	45	10	3	35	126	81	5	15	8
Febbraio	18.216	16.556	500	116	73	321	44	66	17	2	34	48	19	9	37	175	64	5	5	5
Marzo	26.480	23.392	1.504	138	164	408	182	72	46	5	46	110	14	14	66	227	60	7	12	22
Aprile	24.534	19.907	2.268	619	208	285	258	83	18	12	88	109	27	5	51	445	51	5	66	29
Maggio	20.435	16.228	2.420	182	300	282	259	69	17	6	54	146	21	37	47	199	84	2	67	15
Giugno	14.041	10.078	2.468	223	215	284	163	76	23	1	39	54	30	1	42	229	60	0	23	26
Luglio	14.328	10.698	2.263	213	176	138	237	87	20	1	24	50	26	13	39	273	37	2	16	6
Agosto	13.271	10.845	743	393	206	154	253	68	6	4	30	70	24	15	64	154	111	5	50	76
Settembre	14.408	12.525	495	268	125	312	100	70	9	4	37	68	11	7	87	103	47	7	30	12
Ottobre	16.390	14.270	432	163	103	325	107	109	9	3	165	86	22	10	98	224	149	16	42	27
Novembre	17.853	15.417	400	134	78	568	97	75	4	9	26	74	23	2	101	515	286	13	13	18
Totale 1° trimestre . .	59.974	53.926	2.470	361	335	1.021	366	180	66	8	114	203	43	26	138	528	265	17	32	35
Totale 2° trimestre . .	59.010	46.213	7.156	1.024	723	851	680	228	58	19	181	309	78	43	140	873	195	13	156	70
Totale 1° semestre . .	118.984	100.139	9.626	1.385	1.058	1.872	946	408	124	27	295	512	121	69	278	1.401	460	30	188	105
Totale 3° trimestre . .	42.007	34.068	3.502	874	507	604	590	225	35	9	91	197	61	35	190	620	195	14	96	94
» degli 11 mesi	195.204	163.894	13.960	2.556	1.746	3.369	1.740	817	172	48	577	869	227	116	667	2.760	1.030	73	339	244

Si veda la nota al prospetto a pag. 1200.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1925.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio	14.356	12.038	381	96	118	257	43	51	5	2	31	53	13	6	45	188	86	10	27	6
Febbraio	16.703	14.827	758	140	78	308	96	67	26	1	46	54	19	12	53	185	68	8	9	8
Marzo	23.453	20.068	1.698	183	209	298	148	68	46	2	48	116	10	13	90	332	57	7	23	37
Aprile	20.833	16.235	2.154	520	201	240	220	62	9	21	102	162	24	8	45	681	60	7	118	24
Maggio	16.555	12.476	2.225	296	206	229	204	71	23	8	50	116	27	14	67	288	105	2	120	28
Giugno	12.925	8.358	2.192	215	221	247	125	83	24	2	43	54	42	2	58	227	65	6	42	19
Luglio	12.268	9.135	1.839	174	159	112	196	119	18	2	19	77	40	10	57	250	32	2	24	3
Agosto	11.187	8.817	592	532	137	120	178	65	5	5	25	91	23	18	82	187	177	5	89	66
Settembre	12.186	10.180	416	358	164	275	97	74	13	7	43	77	10	5	82	259	89	8	37	15
Ottobre	14.326	12.161	348	151	125	259	71	85	6	4	242	82	15	14	109	334	205	17	76	19
Novembre	14.211	12.052	387	89	33	504	80	66	3	16	24	63	27	3	145	447	225	13	24	10
Totale 1° trimestre	54.512	47.833	2.837	419	405	863	227	186	77	5	125	223	42	31	188	705	211	25	59	51
" 2° trimestre	49.413	37.069	6.571	1.031	628	716	549	216	56	31	195	272	93	24	170	1.196	230	15	280	71
Totale 1° semestre	103.925	84.902	9.408	1.450	1.033	1.579	776	402	133	36	320	495	135	55	358	1.901	441	40	339	122
" 3° trimestre	35.641	28.132	2.817	1.094	460	507	471	258	36	14	87	248	73	33	221	696	245	15	150	84
" degli 11 mesi	168.103	137.247	12.960	2.787	1.651	2.849	1.398	811	178	70	673	888	250	105	833	3.378	1.116	85	589	235

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1925

MESI	Rimigranti espatriati					Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Gennaio . . .	10.712	6.583	2.899	624	606	9.930	211	78	47	210	24	20	—	—	25	23	4	—	15	30	49	—	—
Febbraio . . .	13.131	8.790	3.188	618	535	12.272	245	54	44	220	35	43	—	—	13	25	12	3	12	107	38	1	1
Marzo	19.786	14.671	3.494	859	762	18.006	820	52	69	357	146	51	30	6	28	67	12	10	23	61	42	4	1
Aprile	19.063	14.018	3.384	867	794	16.022	1.573	486	141	222	199	71	10	1	46	77	21	12	39	94	26	1	53
Maggio	16.540	11.279	3.762	846	653	13.691	1.741	23	274	227	215	43	6	2	38	119	9	43	14	56	37	2	—
Giugno	10.825	6.306	3.311	610	598	7.996	1.838	151	135	216	138	44	14	—	23	35	0	—	14	151	34	4	23
Luglio	11.049	5.922	3.784	689	654	8.271	1.826	171	128	110	188	30	15	1	20	24	6	11	10	196	29	2	11
Agosto	10.379	4.997	3.942	774	666	8.752	635	140	192	129	228	46	4	1	24	26	16	7	26	74	18	3	58
Settembre . .	11.235	5.153	4.516	803	763	10.110	390	75	48	234	68	43	2	1	19	37	8	6	61	71	39	3	20
Ottobre	12.351	5.588	4.740	1.006	1.017	11.052	351	115	49	267	100	90	8	1	44	59	20	4	54	54	50	9	24
Novembre . . .	14.659	8.048	4.357	1.128	1.126	12.842	273	124	80	423	77	57	4	—	19	50	11	—	30	392	236	8	18
Totale 1° trim.	43.629	30.044	9.581	2.101	1.993	40.298	1.306	184	160	796	265	114	34	8	66	115	28	13	50	198	129	5	10
Totale 2° trim.	46.428	31.603	16.457	3.223	2.945	37.769	5.152	660	550	665	552	158	39	3	107	231	39	45	67	301	97	7	46
Totale 1° sem.	90.057	61.647	26.038	4.424	3.948	77.917	6.458	844	710	1.461	757	272	73	11	173	346	67	58	117	499	226	12	56
Totale 3° trim.	32.663	16.072	12.242	2.266	2.083	27.133	2.851	386	368	473	484	119	21	3	63	87	30	24	97	341	86	8	89
di 11 mesi	149.730	91.355	41.377	8.824	8.174	128.944	9.933	1.469	1.216	2.624	1.418	538	106	15	299	548	128	86	298	1.286	598	37	187

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Novembre 1925.

REGIONI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia Ital.	Altri paesi
				M.	F.																			
Piemonte	2.572	1.243	1.092	119	118	2.492	44	1	3	3	1	9	10	4	—	1	—	—	1	9	1	—	1	
Liguria	287	158	114	7	8	244	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	8	—	—	—	
Lombardia	1.228	542	439	126	121	1.078	105	2	12	5	13	1	—	2	10	—	—	5	—	12	—	—	—	1
Veneto e Friuli	3.090	1.789	1.295	405	507	3.504	64	75	27	258	22	4	—	—	25	1	—	—	6	—	—	—	—	10
Venezia Tridentina	294	152	80	15	17	134	27	29	46	17	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	128	80	21	7	11	106	1	10	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	1.598	1.105	279	83	71	1.175	12	2	5	80	11	—	—	4	—	—	—	—	1	209	103	—	—	—
Toscana	2.601	1.973	388	143	97	2.404	12	4	3	12	8	1	—	5	2	—	—	7	70	73	—	—	—	—
Marche	268	135	84	30	19	223	2	1	1	22	14	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—
Umbria	285	118	110	32	25	267	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	61	24	21	6	10	56	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	216	134	41	23	18	193	1	—	—	9	7	1	—	—	3	—	—	2	2	1	3	—	—	1
Campania	292	144	109	19	20	249	—	—	1	15	16	1	—	1	6	7	—	8	4	—	—	—	—	—
Puglie	176	51	91	22	12	150	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	23	11	5	5	2	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catabria	206	112	45	35	14	185	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	15	—	—	—	—
Siicilia	296	117	100	41	38	231	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	1	39	6	7	—	—	4
Sardegna	102	91	43	10	18	129	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5	—	—	—	—
TOTALE	14.659	8.048	4.357	1.128	1.126	12.842	273	124	89	423	77	57	4	19	56	11	—	30	392	236	8	—	18	

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO
(Emigranti di età superiore ai 15 anni)
Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	2.975	800	446	245	29	3	220	38	601	397	39	8	11
Addetti alle industrie estrattive	387	—	41	—	4	—	17	—	155	—	12	—	10	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, scavo, ecc.	1.649	87	100	15	62	1	41	4	255	10	28	—	12	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc.	968	—	181	—	11	—	136	—	414	—	9	—	21	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	174	—	55	—	3	—	21	—	19	—	9	—	6	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	216	11	42	—	4	—	12	—	98	—	6	—	6	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	51	—	12	1	—	—	8	1	30	—	—	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	54	—	5	—	2	—	5	—	8	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	36	136	7	36	—	6	2	10	4	3	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	68	—	9	—	—	—	1	—	54	—	—	—	1	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	11	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	1.021	209	198	30	23	2	30	21	133	86	36	14	15	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	141	9	65	4	3	1	27	4	18	—	1	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	65	—	19	—	3	—	4	—	7	—	2	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico	29	2	14	—	2	1	—	1	—	—	3	—	—	—
Addetti a aziende commerciali	15	4	5	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	25	7	7	2	—	—	2	2	1	—	3	1	—	—
Addetti al culto	4	24	3	7	—	—	1	10	—	—	—	1	—	1
Professioni liberali	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	17	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	10	5	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—
Addetti ai servizi domestici	10	274	3	121	1	13	3	38	—	30	2	17	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali	52	18	15	3	3	—	7	7	3	2	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.718	—	613	—	87	—	293	—	736	—	38	—	19
Professioni e condizioni ignote e non specificate	94	—	26	—	6	—	8	—	12	—	1	—	2	—
TOTALE	8.948	4.357	1.243	1692	158	114	542	439	1.789	1295	152	89	89	24

Vedasi l'avvertenza a pag. 1303.

VI.

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

superiore a 15 anni).

1925 .

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
462	12	979	19	9	8	7	5	7	2	19	4	40	32	15	3	4	1	49	23	14	—	24	—
58	—	17	—	13	—	4	—	—	—	5	—	9	—	—	—	2	—	13	—	20	—	7	—
382	11	454	15	65	6	77	14	2	1	76	—	16	9	9	—	—	1	21	—	20	—	29	—
86	—	32	—	22	—	11	—	1	—	2	—	16	—	10	—	—	—	12	—	21	—	8	—
21	—	13	—	3	—	3	—	2	—	1	—	11	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—
16	—	12	10	2	—	1	—	—	—	1	—	3	1	7	—	—	—	—	—	4	—	2	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	—	3	—	4	—	—	—	1	—	9	—	2	—	1	—	2	—	7	—	—	—
—	10	11	10	—	1	—	3	3	—	2	4	2	—	—	37	—	—	3	5	2	10	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
107	19	386	15	11	9	5	5	—	1	26	—	25	3	2	—	2	—	3	—	4	4	14	—
4	—	8	—	3	—	1	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
9	—	10	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—
3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
3	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
1	19	—	29	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4	5	5	1	—	—	2	—	4	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	292	—	286	—	58	—	82	—	12	—	33	—	61	—	51	—	3	—	17	—	84	—	43
6	—	22	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—
1165	279	1973	388	135	84	118	110	24	21	134	41	144	109	51	91	11	5	112	45	117	100	91	43

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti di età

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	2.975	800	2.728	780	24	2	—	—	21	—	19	1	1
Addetti alle industrie estrattive	387	—	273	—	4	—	5	—	1	—	102	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.649	87	1.276	84	9	—	5	—	24	—	49	1	18	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	993	—	764	—	42	—	21	—	9	—	111	—	10	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	174	—	140	—	8	—	5	—	3	—	8	—	2	—
Falegnami, ebanisti, caiafati, carpentieri e carrozzieri	216	11	195	11	6	—	1	—	—	—	4	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	51	2	36	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	54	—	44	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	36	136	29	131	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari	68	—	12	—	—	—	38	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	11	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	1.021	209	917	198	7	2	4	1	1	—	30	5	4	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	141	9	106	8	4	1	4	—	5	—	2	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	65	—	51	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	29	2	24	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	15	4	9	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	25	7	15	7	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Addetti al culto	4	24	—	18	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	17	—	7	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	10	5	4	1	3	2	—	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	10	274	8	217	2	35	—	6	—	1	—	1	—	2
Appartenenti a condizioni non professionali	52	18	40	10	2	5	1	1	—	—	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.718	—	2.487	—	55	—	18	—	12	—	38	—	17
Professioni e condizioni ignote e non specificate	94	—	77	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	8.048	4.357	6.727	4.004	121	123	91	38	68	14	335	46	38	20

Vedasi l'avvertenza a pag. 1303.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1925.

MESI	Emigrati rimpatriati					Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Gennaio	6.009	4.234	1.381	201	193	5.187	230	67	40	195	41	14	12	12	21	135	4	1	2	53	7	4	4
Febbraio	5.486	3.672	1.448	213	153	4.707	206	137	23	206	38	19	1	1	20	50	11	1	6	47	10	12	1
Marzo	6.932	4.132	1.780	226	194	5.447	295	58	17	264	43	20	1	1	27	84	8	—	9	25	29	5	—
Aprile	8.546	5.896	2.181	286	243	7.578	226	72	25	321	68	22	1	1	18	45	12	—	46	44	66	1	—
Maggio	7.258	5.024	1.822	221	191	6.478	208	64	35	213	37	21	—	12	17	45	7	—	9	60	57	2	—
Giugno	11.150	7.476	3.000	368	306	9.698	263	75	78	457	80	37	5	—	34	53	10	—	18	195	142	2	3
Luglio	9.368	5.794	2.894	372	308	8.201	339	126	36	276	53	26	13	1	44	25	—	—	118	76	34	4	1
Agosto	11.108	6.861	3.233	476	388	9.136	1.125	165	83	223	79	48	11	12	36	37	18	7	32	63	37	4	12
Settembre	12.423	7.938	3.061	430	394	9.997	1.416	278	89	256	106	87	15	—	21	41	16	—	25	34	29	3	10
Ottobre	12.945	9.501	2.676	436	372	10.569	1.138	281	251	352	107	84	21	1	20	86	16	12	6	30	23	4	1
Novembre	15.977	13.483	1.806	431	257	13.240	1.678	170	190	387	120	26	6	8	13	60	10	1	8	46	12	1	1
Totale 1° trimestre .	17.827	12.038	4.699	649	549	15.341	731	262	89	665	122	53	4	3	68	269	23	2	17	125	46	11	5
» 2° »	26.954	18.336	7.063	875	740	23.754	697	211	138	991	185	80	6	3	69	143	29	2	73	299	265	6	3
Totale 1° semestre	44.781	30.374	11.612	1.515	1.289	39.095	1.428	473	218	1.656	307	133	10	6	137	412	52	4	90	424	311	17	8
» 3° trimestre.	32.899	20.593	9.938	1.278	1.090	27.334	2.880	569	208	755	238	161	39	3	101	103	34	7	170	173	100	11	13
» degli 11 mesi	106.642	73.951	26.632	3.660	2.999	90.229	7.124	1.493	867	3.150	772	404	76	18	271	661	112	14	276	613	446	33	23

AVVERTENZA. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

IX.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Novembre 1925.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati					Stati di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi	
				M.	F.																			
Piemonte	2.338	1.757	453	63	65	2.168	150	—	1	6	12	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	269	169	96	2	2	255	2	—	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Lombardia	3.296	2.905	268	80	43	2.415	839	4	3	15	18	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto e Friuli	7.891	7.106	513	201	71	6.620	586	93	150	314	77	12	—	5	12	33	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	290	238	44	5	3	129	66	60	8	25	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	42	19	13	6	4	11	—	6	2	—	—	—	—	3	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	998	267	88	23	20	367	9	2	2	11	12	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	534	349	150	19	16	493	11	2	3	7	12	2	1	4	—	—	—	—	1	2	5	—	—	—
Marche	100	75	12	4	9	82	4	1	—	4	5	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Umbria	123	70	36	11	6	117	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	47	26	16	1	4	38	2	—	2	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	100	95	5	—	—	88	2	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Campania	160	118	32	7	3	135	2	2	1	4	—	7	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	100	70	23	4	3	94	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	16	15	1	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	88	72	13	3	—	86	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	113	78	30	1	4	59	3	—	—	1	—	4	—	—	12	—	—	—	6	—	38	—	—	—
Sardegna	72	54	13	1	4	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—
TOTALE	15.977	13.483	1.866	431	257	13.249	1.678	170	190	387	120	26	6	8	13	60	10	1	8	46	12	1	1	—

Vedasi avvertenza a pag. 1310.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO D'I

(Emigrati di età

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.234	112	151	45	27	6	522	6	311	22	26	—	1
Addetti alle industrie estrattive	1.170	—	59	—	1	—	128	—	890	—	24	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1.932	74	87	6	12	—	375	32	1.043	18	8	1	—	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	6.437	—	875	—	23	—	1.453	—	3.771	—	104	—	4	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	213	—	56	—	10	—	36	—	66	—	4	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	310	—	35	—	9	—	23	—	201	—	20	—	2	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	39	—	9	—	—	1	5	1	25	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli.	36	—	9	—	4	—	3	—	7	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	34	49	6	12	—	8	4	10	5	5	—	—	1	—
Addetti alle industrie alimentari	24	2	12	—	3	1	—	—	3	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	58	2	23	1	5	1	5	—	8	—	3	—	2	—
Operai o industriali senz'altra specificazione	1.631	147	361	28	29	2	286	21	738	72	30	1	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	120	3	26	2	15	—	27	—	36	1	—	—	2	—
Addetti all'industria del trasporto	73	—	18	—	8	—	16	—	—	—	2	—	2	—
Esponenti il piccolo traffico	62	4	—	—	15	4	2	—	2	—	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	13	1	7	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	15	4	7	3	3	—	—	1	2	—	1	—	1	—
Addetti al culto	5	20	4	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	23	—	6	—	—	—	3	—	2	—	6	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	18	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	24	145	4	30	1	13	12	38	—	22	4	19	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali	32	3	4	—	2	—	6	3	13	—	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.193	—	307	—	50	—	151	—	348	—	23	—	12
Professioni e condizioni ignote e non specificate	14	—	6	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—
TOTALE	13.483	1.896	1.757	453	169	96	2.905	268	7.106	543	238	44	19	13

Vedasi l'avvertenza a pag. 1310.

RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

superiore a 15 anni)

1925.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglia		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
27	3	31	13	1	—	3	1	13	1	17	—	45	4	18	1	—	—	22	8	1	2	8	—
22	—	11	—	2	—	1	—	—	—	7	—	2	—	3	—	5	—	3	—	6	—	4	—
82	—	101	9	40	2	36	1	3	—	43	—	21	3	18	—	3	—	22	1	19	—	19	1
54	—	59	—	18	—	12	—	1	—	7	—	9	—	20	—	3	—	7	—	8	—	9	—
14	—	6	—	2	—	1	—	2	—	1	—	5	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	—
3	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
2	4	6	2	—	—	2	—	1	—	—	—	3	2	—	4	—	—	1	1	3	1	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
53	10	59	9	7	1	12	—	1	—	16	—	12	2	4	1	1	—	3	—	11	—	8	—
1	—	7	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4	—	12	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	2	14	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	66	—	101	—	9	—	33	—	6	—	5	—	20	—	17	—	1	—	3	—	20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	88	349	150	75	12	70	36	26	16	95	5	118	32	70	23	15	1	72	13	78	30	54	13

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVI

(Emigrati di età

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.234	112	1.066	103	150	9	1	—	1	—	7	—	1
Addetti alle industrie estrattive	1.170	—	914	—	114	—	14	—	1	—	114	—	10	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, scavo, ecc	1.932	74	1.678	68	124	2	10	1	7	3	77	—	26	—
Muratori, manovali, scalpelli, fornaciari, ecc.	6.437	—	5.097	—	955	—	89	—	107	—	109	—	64	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	243	—	180	—	13	—	1	—	6	—	4	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	310	—	266	—	29	—	—	—	—	—	9	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	39	1	31	—	7	—	1	1	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	36	—	31	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	34	49	28	40	2	6	1	—	1	—	—	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	24	2	18	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	58	2	26	2	21	—	2	—	1	—	1	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	1.631	147	1.474	121	74	19	10	1	19	1	19	3	15	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	120	3	98	2	13	—	2	1	—	—	3	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	73	—	61	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	62	4	48	2	1	—	2	—	8	2	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	13	1	10	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	15	4	11	3	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
Addetti al culto	5	20	5	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	3	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	23	—	16	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	18	6	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	24	145	8	90	15	44	1	4	—	1	3	—	—	—
Appartendenti a condizioni non professionali	32	3	26	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.193	—	1.078	—	37	—	18	—	12	—	9	—	1
Professioni e condizioni ignote e non specificate	14	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	13.483	1.806	11.075	1.560	1.536	128	142	26	156	20	345	17	118	1

Vedasi l'avvertenza a pag. 1310.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(6 aprile 1925 — Ricorrenti Grillo ed altri).

Emigrazione - Istigazione ad emigrare - Truffa - Caratteri differenziali - Avviamento in porti esteri o in porto diverso da quello dove intendesi recare (Cod. pen., art. 413 e 416; L., t. u., 13 novembre 1919, n. 2205, art. 14).

Il reato di fraudolenta istigazione ad emigrare presuppone l'induzione di qualcuno ad emigrare, mentre quello di truffa può avverarsi quando l'agente con inganno si procuri un indebito profitto da chi sia già disposto a emigrare.

La legge speciale, poi, prevede l'ipotesi di chi induce un cittadino a prendere imbarco in porti esteri ovvero lo avvii a paese estero diverso da quello dove intende recarsi, ingannandolo con false notizie, e in questo reato si prescinde dalla circostanza se la vittima fosse già disposta ad emigrare e dal danno effettivo.

La Corte: — ... Osserva, sui motivi primo e secondo del Grillo, primo dei Romano e primo e secondo del Marino, che la fraudolenta istigazione a emigrare (art. 416 cod. pen.), oltre gli altri elementi (dolo, fine di lucro, sia o meno raggiunto, inganno con addurre fatti inesistenti o con false notizie), presuppone l'induzione di qualcuno a emigrare, nel senso che quegli prenda la determinazione che prima non aveva di emigrare.

E questo reato si distingue dall'altro vero e proprio della truffa, che può avverarsi quando l'agente con inganno (diverso da quello altrove specificatamente considerato) si procuri un indebito profitto da chi sia già disposto a emigrare (art. 413 cod. penale).

Speciali disposizioni ben presto si ravvisarono insufficienti a reprimere tutte le frodi agli emigranti, perchè questi furono vittime di altri inganni che i truffatori, a causa dei molto lauti, quanto facili, guadagni, escogitarono per esimersi dalle sanzioni penali; epperò furono esplicitamente prevedute altre forme delittuose, tra le quali basti ricordare quella dell'art. 14 regio decreto

13 novembre 1919, n. 2205, conforme all'art. 24 legge 2 agosto 1913, n. 1075.

Esso punisce chi, a fine di lucro, induce un cittadino a prendere imbarco in porti esteri, ovvero lo avvii a paese estero diverso da quello dove intende recarsi, ingannandolo con false notizie.

Di modo che, per la consumazione del reato, l'inganno deve essere effetto delle false notizie, che ben possono consistere nelle mendaci assicurazioni all'emigrante che, andando a imbarcarsi all'estero o andando in paese estero limitrofo agli Stati Uniti, per es., sia facile eludere le prescrizioni del Governo italiano e degli Stati Uniti e immigrare colà.

Per il reato non ha influenza la circostanza se il cittadino fosse già disposto a emigrare o fosse stato indotto dal truffatore; ma basta che siasi determinato a recarsi: 1° al porto estero, dove egli non ha la protezione delle leggi nazionali sull'emigrazione e il soggetto attivo del reato si sottrae agli obblighi di detta legge; 2° ovvero a paese diverso dalla reale destinazione, perchè dopo gli è sempre disagiata raggiungere questo.

E la suddetta determinazione bene si può argomentare dal fatto che l'emigrante siasi dal suo Comune allontanato e munito del biglietto del viaggio indicato dal truffatore.

Del resto, nemmeno è elemento essenziale il danno effettivo, non essendo indicato. Comunque, esso è implicito nel fatto stesso, giacchè d'ordinario un emigrante che si faccia ingannare, come si è detto, ben presto deve ritornarsene in patria dopo disagi e sacrifici, anche pecuniari, senza avere raggiunto il proprio scopo. E danni ne risente anche se (con limitata furberia) riesce a non consegnare la somma, che è nelle mire del truffatore, perchè in ogni caso è partito dal suo paese e si è recato altrove, dove alle spese precedenti aggiunte altre per il suo truffatore.

Posto ciò, la sanzione dell'art. 14, capov., legge sulla emigrazione, siccome richiama l'art. 416, e anche perchè con questo ha comuni lo scopo e diversi elementi materiali, deve considerarsi qual'è, un'altra forma di fraudolenta istigazione a emigrare...

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Tasse per il rilascio della carta d'identità degli stranieri.
— (Art. 66, legge 13 luglio 1925).

Art. 66. — Sarà riscosso in occasione del rilascio o della rinnovazione della carta d'identità di straniero, una somma di 50 franchi per lo Stato, 6 franchi per il dipartimento e 12 franchi per il Comune, in totale 68 franchi senza aumento di alcun decimo.

Tali somme saranno ridotte rispettivamente a 7 franchi, 1 franco e 2 franchi, totale 10 franchi, senza aumento di alcun decimo per gli stranieri padri o madri di uno o più figli francesi, per gli studenti ed i lavoratori salariati, gli scienziati e scrittori stranieri che vivono in Francia e si trovano nelle condizioni che saranno stabilite per decreto.

Saranno interamente esonerati gli stranieri che hanno prestato servizio come volontari, nell'esercito francese durante la guerra.

Beneficeranno ugualmente della somma ridotta o dell'esonero i coniugi ascendenti e discendenti dei lavoratori che vivono con quest'ultimi.

La carta sarà richiesta per qualsiasi straniero che soggiorni in Francia per più di due mesi. Essa dev'essere rinnovata ogni due anni.

Nel caso previsto nel secondo alinea del presente Articolo, ma solamente quando si tratti di lavoratori salariati, la somma sarà a carico del datore di lavoro.

La parte spettante ai Dipartimenti ed ai Comuni sarà ripartita fra tutti i Dipartimenti ed i Comuni secondo i principi del fondo comune.

Decreto concernente la carta d'identità degli stranieri. —
(*Journal Officiel de la R. F.*, 15 sett. 1925)

Art. 1°. — Ogni straniero maggiore di quindici anni che debba risiedere in Francia più di due mesi, è tenuto; dentro le quarantotto ore dal suo arrivo, a presentarsi al commissariato di po-

lizia (o in mancanza alla *mairie*) della sua residenza per farvi una domanda di carta di identità.

Di tale domanda gli sarà rilasciata ricevuta.

A corredo della sua domanda egli deve unire quattro fotografie prese di faccia e senza cappello e fornire inoltre le seguenti indicazioni, per la compilazione di due schede individuali:

Cognome, nome, filiazione (con data e luogo di nascita), professione, nazionalità, stato di famiglia, nome, età e nazionalità del coniuge; nomi ed età dei figli minori dei quindici anni; ultimo domicilio all'estero. Egli deve, naturalmente, giustificare le sue dichiarazioni con documenti autentici e, nel caso in cui desideri stabilirsi in Francia in modo definitivo, indicare i nomi di due cittadini francesi che consentano a farsi suoi garanti. Una delle due schede individuali è conservata alla Prefettura del dipartimento che rilascia la carta; l'altra è inviata al servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

Art. 2. — La carta d'identità riproduce le indicazioni registrate sulla scheda individuale di cui all'articolo precedente. Essa è sempre rilasciata dalla prefettura. La fotografia deve essere bollata col timbro secco su due dei suoi angoli.

Art. 3. — In caso di cambiamento di domicilio, lo straniero deve, dentro le quarantotto ore del suo arrivo, fare visitare la sua carta d'identità alla *mairie* o al commissariato di polizia del suo nuovo domicilio. Un foglio accluso alla carta d'identità farà menzione di tale visto. Menzione del visto è ugualmente fatta su registri speciali deposti nelle *mairies* e nei commissariati di polizia; i *maires* e i commissari di polizia debbono dare immediatamente avviso di ogni cambiamento di domicilio alla prefettura del dipartimento che informerà subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al ministero dell'interno.

Art. 4. — La carta d'identità tiene luogo di permesso di soggiorno. Essa può essere ritirata ai titolari che trascurino di conformarsi ai regolamenti vigenti o che cessino di presentare le garanzie richieste.

In caso di rifiuto o di ritiro della carta, lo straniero deve lasciare il territorio francese nel termine di otto giorni; tuttavia tale termine può essere modificato, secondo le circostanze, dal ministro dell'interno su proposta dell'autorità amministrativa.

Art. 5. — I lavoratori stranieri che si presentino a uno degli uffici d'immigrazione o dei posti di frontiera, provvisti di un titolo di arruolamento riconosciuto valido nelle condizioni previste dalle istruzioni dei ministri del lavoro e dell'agricoltura, sono muniti, a cura del commissario speciale della frontiera, d'un salvacondotto che serve loro per recarsi alla località ove trovano da occuparsi (sotto riserva dell'applicazione dei regolamenti sanitari e di polizia).

Nelle quarantotto ore dal loro arrivo in tale località, i lavoratori stranieri debbono segnalare la propria presenza al commissario di polizia o, ove questi manchi, al *maire* e fornirgli le fotografie e le indicazioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, per la compilazione della loro carta d'identità regolare.

Il rilascio della carta d'identità è demandato pure al commissario di polizia, o in mancanza al *maire* della località di residenza per quei lavoratori stranieri che non si siano presentati agli uffici d'immigrazione ed ai posti di frontiera, ma in questo caso gli interessati debbono dimostrare di essere muniti d'un titolo d'arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei ministri del lavoro e dell'agricoltura.

In ogni caso la carta d'identità non è rilasciata ai lavoratori stranieri se non dopo inchiesta di esito favorevole compiuta dalla prefettura.

Art. 6. — I proprietari, gli albergatori, gli affittacamere debbono segnalare nelle ventiquattr'ore al commissario di polizia o al *maire* la presenza degli stranieri che alloggino nei loro immobili o stabilimenti. Hanno tale obbligo i proprietari di pensioni di famiglia e tutti coloro che ospitano stranieri.

I datori di lavoro che arruolino lavoratori stranieri debbono pure darne avviso al commissario di polizia o al *maire*; debbono inoltre assicurarsi prima di ogni arruolamento che i lavoratori stranieri non abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 5.

Art. 7. — I *maires* debbono avvisare i prefetti del dipartimento di ogni decesso di straniero di cui abbiano redatto l'atto. Il prefetto ne informa subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri presso il ministero dell'interno.

Art. 8. — Le carte d'identità sono valide per una durata di due anni, computandosi ogni anno incominciato per un anno intero.

La carta scaduta è senza valore.

Art. 9. — Può essere rilasciato un duplicato della carta d'identità che sia stata perduta colle formalità indicate dall'articolo 1^o, paragrafi 2 e 3. Sulla nuova carta sarà fatta menzione del duplicato, del cui rilascio si informerà il servizio centrale delle carte di identità al ministero dell'interno.

Art. 10. — Ogni straniero che abbia raschiato, ritoccato, falsificato una carta di identità o che si sia servito, nell'adempiere un atto amministrativo, di una carta diversa dalla sua, sarà espulso dal territorio francese, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale che possa intervenire.

Art. 11. — La carta d'identità non è richiesta ai rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi stranieri accreditati in Francia e alle loro famiglie.

Art. 12. — All'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, sarà riscossa una tassa di 68 franchi (di cui 50 franchi per lo Stato, 6 franchi per il dipartimento e 12 franchi per il comune) senza aumento di alcun decimo.

Il versamento di questa somma risulterà dall'apposizione, sulla prima pagina della carta d'identità, d'un timbro mobile di uguale somma che dovrà essere cancellato per mezzo del sigillo della prefettura.

Art. 13. — Questa tassa sarà ridotta a 10 fr. senza aumento di alcun decimo (7 fr. per lo Stato, 1 fr. per il dipartimento e 2 fr. per il comune) nei casi seguenti:

A) — Per i genitori di un figlio francese (acquisto per applicazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 del codice civile, naturalizzazione o matrimonio con un francese).

B) — Per gli studenti e allievi delle differenti categorie dell'insegnamento, iscritti nelle facoltà o iscritti nelle scuole di Stato o istituti privati.

C) — Per gli studiosi che dimorano in Francia e appartengono al personale di una università, accademia o facoltà straniera riconosciute dal governo del paese di origine.

D) — Per gli scrittori, autori e giornalisti, che dimorano in Francia e che possano provare con un attestato rilasciato dal ministero della pubblica istruzione o di una autorità debitamente qualificata o di una associazione corporativa.

E) — Per i lavoratori salariati:

1° — al momento del rilascio della prima carta d'identità: se essi sono forniti del salvacondotto previsto dall'art. 5 del presente decreto, giustificando in tal modo che essi si sono sottoposti agli obblighi speciali concernenti la loro categoria (presentazione al *bureau* d'immigrazione o dichiarazione alla frontiera);

2° — al momento del rinnovo delle carte d'identità rilasciate anteriormente al presente decreto;

a) se giustifichino di essersi stabiliti in Francia prima del 21 aprile 1917;

b) se, entrati in Francia dopo questa data, sono in possesso della carta gratuita dei lavoratori, o se possono provare che ne sono stati forniti al momento del loro transito per la frontiera;

3° — al momento dei rinnovi biennali ulteriori: se la carta d'identità che essi presentano pel rinnovo porta sulla sua prima pagina il sigillo « *travailleur agricole* » o « *travailleur industriel* » o stabilisce nettamente la qualità di salariato del suo titolare.

Art. 14. — Saranno esonerati della tassa:

1° — gli stranieri che abbiano prestato servizio volontario nell'esercito francese durante le guerre 1870-1871 e 1914-1918;

2° — gli indigenti.

Art. 15. — I coniugi, padri, madri e figli dei lavoratori che beneficiano della tassa ridotta prevista dall'articolo 13, usufruiranno della medesima condizione.

Art. 16. — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste dall'articolo 471, paragrafo 15, del codice penale, senza pregiudizio del diritto di espulsione che appartiene al ministro dell'interno, in virtù della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

Art. 17. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 18. — Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto le cui disposizioni sono ugualmente applicabili all'Alsazia-Lorena ed all'Algeria.

LEGGI E DECRETI

Decreto del Ministro degli Affari Esteri che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per emigranti durante il 1° quadrimestre 1926.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205, e modificato col R. D. L. 30 dicembre 1923, N. 3222 ;

Viste le proposte di noli presentate dai vettori pel 1° quadrimestre 1926 ;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti ;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato Generale dell'emigrazione ha creduto di ridurre i noli attualmente in vigore per talune categorie di piroscafi ;

Vista la relazione della Commissione speciale di cui al R. D.L. 30 dicembre 1923, n. 3222, la quale ha emesso il parere che siano mantenuti invariati, pel 1° quadrimestre 1926, i noli attualmente in vigore, salvo la riduzione di L. 100 per i piroscafi di 4ª categoria (transitoria) ;

Ritenuto che, in base agli elementi di giudizio raccolti, sia giustificata una riduzione sui noli attuali anche per distanziare

convenientemente il prezzo del nolo fra le diverse categorie di piroscafi;

Ritenuto altresì che per la necessità di equilibrare i prezzi medesimi sia opportuno di limitare a L. 50, la riduzione del nolo sui piroscafi di 4^a categoria;

DECRETA :

Art. 1. — I noli massimi che i Vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti, durante il 1^o quadrimestre del 1926, sono stabiliti come appresso, senza pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni della patente di vettore per l'anno 1926 :

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2050,—
2 ^a »	»	1850,—
3 ^a »	»	1600,—
4 ^a »	»	1450,—

PER IL BRASILE.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2350,—
2 ^a » (1)	»	2150,—
3 ^a »	»	1800,—
4 ^a »	»	1600,—

PER IL PLATA.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2400,—
2 ^a » (1)	»	2200,—
3 ^a »	»	1850,—
4 ^a »	»	1650,—

Art. 2. — Sono confermati i noli attualmente in vigore per la linea del Centro America.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni del Commissario Generale dell'Emigrazione, il quale potrà, altresì, consentire uno speciale compenso, in aggiunta al nolo per i posti di 3^a classe in cabina.

Roma, 12 dicembre 1925.

BENITO MUSSOLINI.

(1) Questi prezzi sono stati così modificati con successivo Decreto di rettifica dell'errore materiale di trascrizione in cui si era incorso.

Determinazione Commissariale 13 dicembre 1925, relativa ai Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel primo quadrimestre 1926.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della Legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 12 dicembre 1925 che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per gli emigranti, durante il 1° quadrimestre 1926;

DETERMINA :

ART. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Messina e Palermo sono fissati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1926, i noli massimi seguenti, per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore :

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2050.—
» 2 ^a »	»	1850.—
» 3 ^a »	»	1600.—
» 4 ^a »	»	1450.—

PER IL BRASILE.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2350.—
» 2 ^a » (1)	»	2150.—
» 3 ^a »	»	1800.—
» 4 ^a »	»	1600.—

PER LA PLATA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2400.—
» 2 ^a » (1)	«	2200.—
» 3 ^a »	«	1850.—
» 4 ^a »	»	1650.—

(1) Questi prezzi sono stati così modificati con successiva Determinazione Commissariale.

PER IL CENTRO AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2500.—
» 2 ^a »	»	2300.—
» 3 ^a »	»	2000.—
» 4 ^a »	»	1900.—

ART. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

ART. 3.

I piroscafi sui quali non risulteranno le installazioni necessarie per conservare l'assegnazione fatta, in via provvisoria, all'attuale categoria, potranno essere assegnati alla categoria immediatamente inferiore.

ART. 4.

È ammesso il compenso speciale di L. 200 a posto, in aggiunta al nolo, per i passeggeri di 3^a classe alloggiati in cabine, quando queste corrispondano a tutti i requisiti prescritti.

ART. 5.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armanento e del traffico; come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, 13 dicembre 1925.

DE MICHELIS.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Svincolo di cauzione della Società « La Veloce ».

On. Ministero degli affari esteri
(Commissariato dell'emigrazione).

ROMA.

La scrivente Società « La Veloce e Navigazione italiana a vapore » anonima sedente in Genova, in liquidazione, capitale emesso e versato L. 25,000,000, premesso:

1° che a termini di quanto previsto dalla legge sull'emigrazione per la concessione della patente di vettore di emigranti essa Società costituiva un deposito cauzionale di L. 180,000, rappresentato in oggi dalla polizza n. 2193 emessa in data 24 febbraio 1889 (L. 100,000) e polizza n. 5333, emessa in data 11 settembre 1901 (L. 80,000) dalla Regia intendenza di finanza di Genova (servizio della Cassa depositi e prestiti);

2° che colla messa in liquidazione della Società stessa ed il passaggio alla spett. « Navigazione Italiana » dei vapori iscritti in patente *Bologna e Venezuela*, avvenuto rispettivamente il 9 settembre e 16 ottobre 1924, veniva di conseguenza a scadere ogni obbligo per la Società, ivi compreso quello del descritto deposito cauzionale;

Fa istanza all'on. Commissariato dell'emigrazione affinché emetta o promuova la emissione di decreto od altro provvedimento autorizzando lo svincolo e la restituzione alla Società scrivente del deposito cauzionale come sopra costituito.

Nell'attesa la Società si rassegna con osservanza.

Genova, 7 febbraio 1925.

« La Veloce »
Navigazione italiana a vapore:
 Il Liquidatore.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda in data 7 febbraio 1925, con la quale la Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », anonima, con sede a Genova, in liquidazione, chiede lo svincolo della cauzione di L. 180,000, rappresentata dalle due polizze n. 2193 emessa in data 24 febbraio 1889 di L. 100,000 e n. 5333 emessa in data 11 settembre 1901 di L. 80,000, a suo tempo prestata per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 2 settembre 1901, che fissava l'ammontare della cauzione da versarsi

dalla predetta Società in L. 180,000 e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Considerato che la Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », con sede in Genova, per effetto della messa in liquidazione veniva a trovarsi, con la data 19 agosto 1924, nella condizione di non poter compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

Determina :

Art. 1.

La Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », anonima, con sede in Genova, in liquidazione, dal giorno 29 agosto 1924, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 180,000 versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico, sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministro per gli affari esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società « La Veloce », anonima, in liquidazione, con sede in Genova.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato, in tempo, avviso, dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « La Veloce », sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel *Bollettino* del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, addì 25 maggio 1925.

DE MICHELIS.

Chiarimenti per l'applicazione dei DD. MM. circa il trattamento dei RR. Commissari a bordo.

Con i decreti 1° luglio 1924 e 5 agosto 1925 registrati alla Corte dei Conti, (pubblicati nel *Bollettino* di novembre u. s., pag. 1192 e segg.) S. E. il Ministro degli Affari Esteri ha emanato le norme per disciplinare il trattamento dei RR. Commissari a bordo, in conformità del R. D. 23 settembre 1923, n. 2130.

Tali decreti debbono andare in vigore a partire dal 1° gennaio 1926 e sarà compito del R. Ispettore del porto e della Commissione di visita preliminarmente il controllare e riferire circa la loro prima applicazione, che sarà fatta in relazione alle nostre possibilità. Essi non fanno, in gran parte, che confermare ciò che l'esperienza ha introdotto e prevengono i casi, non frequenti per verità, in cui al funzionario governativo non furono usati tutti i riguardi dovuti alla sua missione e al suo grado.

Poche parole di spiegazione saranno perciò necessarie. L'art. 5 contiene una provvidenza reclamata ripetutamente dai RR. Commissari i quali, sia per angustia della cabina, sia per non ingombrare i locali di classe, sono costretti, il più delle volte, a interrogare o ricevere gli emigranti, con disagio loro e degli altri, nell'ambulatorio, nell'ospedale, o in qualche angolo di locale dei ponti inferiori. Si deve intendere che questi Uffici *devono essere nello spazio riservato agli emigranti*.

In ogni modo per i piroscafi in servizio la Commissione di visita può così per l'Ufficio come per la cabina proporre ragionevoli temperamenti al Commissariato Generale che li esaminerà con la dovuta attenzione. Non sarebbe invece possibile che il R. Commissario adempia con la dovuta ampiezza al suo compito senza il materiale di consultazione di cui all'allegato del Decreto 1° luglio 1924.

Ciascun vettore prenderà gli accordi del caso col R. Ispettore d'emigrazione del porto d'armamento, il quale ne riferirà al Commissariato Generale.

Nel frattempo i Sigg. Vettori potrebbero munire l'Ufficio del R. Commissario del Dizionario dei Comuni del Regno, del Codice e del Regolamento per la Marina Mercantile, dell'Indicatore ferroviario (per il Nord o Sud America), della Carta e Vocabolario (per il Nord e Sud America) secondo la linea percorsa. Questo Commissariato Generale farà pervenire un certo numero di sue collezioni ai dipendenti Ispettorati per la distribuzione ai piroscafi.

I Sigg. Vettori provvederanno a far mettere le quattro tabelle di cui all'art. 9 del Decreto 1° luglio e 3 del Decreto 5 agosto. Queste tabelle, con fondo verniciato, avranno le dimensioni almeno di

un foglio di carta protocollo aperto. Il R. Commissario dovrà sempre contemporaneamente comunicare al Comandante del piroscalo il testo dell'avviso agli emigranti.

Gli avvisi relativi alla presenza del R. Commissario a bordo potranno essere in ferro smaltato o in metallo a rilievo, o a stampa (e in questo caso chiusi in cornice) in modo insomma che non possano venire imbrattati nè stracciati.

Per l'adempimento dell'art. 11 le Compagnie faranno le opportune notificazioni ai propri Direttori Sanitari di bordo. Nessun modulo è prescritto. Basterà che il foglio porti ben visibile nell'intestazione il nome del piroscalo e della Compagnia, il viaggio e le date di questo.

L'assistente di cui all'art. 10 verrà assegnato al R. Commissario quando il Commissariato per notizie avute reputi indispensabile fornirgli questo aiuto. L'indicazione della persona dell'assistente e la sua destinazione verranno fatte al R. Commissario e alle Compagnie per mezzo del R. Ispettore del porto.

S'intende che il Commissariato Generale si riserva la facoltà di imbarcare soltanto l'aiuto o l'assistente quando la sua presenza fosse considerata sufficiente. Nessuna diaria compete all'assistente od aiuto quando accompagna il R. Commissario.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1925, N. 75.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei Porti d'imbarco.**Ai RR. Servizi dell'emigrazione nei principali posti verso le frontiere di terra.*

OGGETTO

Richieste di fondi e mandati di anticipazione.

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare che talvolta giungono con ritardo o addirittura non pervengono le richieste da parte degli Uffici dipendenti di nuovi fondi per provvedere ai vari servizi dell'emigrazione; cosicchè essi non si trovano poi in grado di far fronte alle ulteriori spese al momento opportuno. In tale situazione, gli Uffici predetti sollecitano ripetutamente con lettere e telegrammi l'Amministrazione Centrale per l'invio immediato di fondi, senza tener conto del tempo indispensabile (dai 15 ai 20 giorni almeno) perchè i mandati di anticipazione e a disposizione siano esigibili presso le locali RR. Tesorerie.

Ad evitare che ciò si ripeta per l'avvenire raccomando alla S. V. di provvedere perchè le richieste di fondi pervengano a questo Commissariato Generale con conveniente anticipazione con l'indicazione precisa della somma già spesa dall'inizio dell'esercizio finanziario e di quella occorrente a seconda dei presumibili bisogni del servizio per il trimestre successivo.

Quando le richieste dei fondi siano fatte verso la fine dell'esercizio finanziario esse dovranno essere commisurate alle esigenze del servizio a tutto il 30 giugno.

Si ricorda infine che i mandati di anticipazione e a disposizione non possono eccedere il limite normale di lire 30.000, giusta quanto è stabilito dall'art. 128 del Regolamento di contabilità per la gestione del Fondo per l'emigrazione. Occorre pertanto astenersi dal pagare con detti mandati le spese di notevole entità alle quali sia agevole provvedere con ordinativi diretti a favore degli interessati. In questi casi dovranno con ogni sollecitudine essere trasmessi a questo Commissariato Generale i titoli o i documenti comprovanti il diritto dei creditori, in base ai quali saranno emessi i relativi mandati ordinari.

Rimango in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1925, N. 76.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Contabilità delle spese per i Corsi professionali degli emigranti.

Quest'Ufficio ha avuto occasione di rilevare che i Signori Delegati Provinciali dell'emigrazione non sempre trasmettono i rendiconti delle spese sostenute per i Corsi professionali per emigranti sugli appositi moduli in uso per le spese d'ufficio e per tutte le altre somme fornite in anticipazione ai funzionari dipendenti per provvedere ai vari servizi. Si è rilevato inoltre che i rendiconti stessi vengono trasmessi in modo saltuario e non a periodi fissi (mensili, bimestrali o trimestrali) a seconda della entità delle spese.

Essendo necessario regolare in modo uniforme tale servizio, si prega la S. V. di compilare i rendiconti delle spese, qualunque ne sia l'oggetto, sempre sui moduli denominati « *rendiconti delle anticipazioni* » che vengono forniti da questo Commissariato Generale dietro richiesta degli Uffici dipendenti. I rendiconti stessi dovranno essere trasmessi mensilmente per le spese di qualche rilievo o a periodi un po' più lunghi (bimestrali o trimestrali) o anche alla fine dei Corsi, se trattasi di spese limitate. Si avrà anche cura di richiamare sui rendiconti, come è richiesto nella prima pagina dei moduli, l'importo delle anticipazioni avute e delle spese precedentemente sostenute perchè le contabilità riferibili allo stesso esercizio finanziario abbiano il necessario collegamento.

Si avverte poi che i rendiconti predetti devono essere inviati con lettere separate nelle quali non si faccia cenno ad alcun altro argomento che non sia strettamente contabile.

È anche opportuno che le richieste di fondi siano separate, affinchè si possa provvedervi più prontamente. A tale proposito si ricorda che esse devono essere fatte con conveniente anticipazione tenendo conto del tempo indispensabile (dai 15 ai 20 giorni almeno) perchè i mandati di anticipazione siano esigibili presso le locali RR. Tesorerie.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1925, N. 77.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Rapporti con le Autorità.

Ho avuto più volte occasione di rilevare che alcuni Delegati Provinciali, eccedendo dai limiti del mandato loro affidato, ri-

volgono direttamente alle Autorità politiche circondariali rilievi intorno ad irregolarità da loro constatate nel servizio « passaporti ».

Mentre richiamo, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni in proposito contenute nella circolare N. 10 del 1924, circa i limiti delle attribuzioni conferite ai Delegati Provinciali, significo altresì che in simili circostanze tale compito spetta esclusivamente a questo Commissariato Generale.

Mi accusino ricevuta della presente dando assicurazione. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 28 NOVEMBRE 1923, N. 82.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Arruolamento di operai per l'Estero.

Accade sovente che Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione, essendo incaricati da questo Commissariato Generale di procedere ad arruolamenti di operai per conto di Ditte straniere, si mettano in diretta corrispondenza con esse per le modalità dell'arruolamento e accettino di reclutare gli operai su designazione dei nominativi da parte dei convogliatori delle Ditte stesse.

Siffatta procedura non può assolutamente ammettersi, perchè spetta solo a questo Ufficio Centrale il compito di definire direttamente con i datori di lavoro stranieri le particolarità del contratto di lavoro.

Altro inconveniente da eliminare è quello che « convogliatori » di Imprese straniere, i quali, come si sa, hanno l'unico e preciso incarico di *accompagnare gli operai già ingaggiati dall'Italia alla località di lavoro all'estero*, si tramutino in veri e propri arruolatori di nostra mano d'opera con il beneplacito o con l'acquiescenza degli Uffici e dei Delegati. Sono, invece, questi ultimi che devono procedere al reclutamento dei lavoratori disposti ad accettare le condizioni offerte, nei modi più volte enunciati.

Mi si diano formali, precise e serie assicurazioni. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1925, N. 84.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure,
e per conoscenza :*

Alla R. Legazione d'Italia a Kabul

Ai RR. Ispettori e Uffici dell'emigrazione

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione

Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

OGGETTO

Emigrazione e passaporti per l'Afghanistan.

Date le incerte condizioni del mercato di lavoro nell'Afghanistan, prego le SS. LL. di non rilasciare passaporti ai nostri emigranti diretti in detto Stato se gli stessi non siano muniti di un regolare contratto di lavoro o di un atto di chiamata, vistato, con parere favorevole, dalla Regia Legazione d'Italia a Kabul e da questo Commissariato Generale dell'emigrazione.

Prego accusare ricevuta della presente. -- DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1925, N. 87.

A tutti gli Uffici dipendenti.

OGGETTO

Commendatizie.

Accade non di rado che alti funzionari di Amministrazioni Centrali e di Enti pubblici o personalità politiche, dopo avere qui ufficialmente sollecitato la definizione di determinate questioni di servizio, ritengano opportuno il loro personale diretto intervento presso i funzionari - preposti alla direzione degli Uffici dipendenti nei porti o alle stazioni di transito e di confine - ai quali persino richiedono dettagliati rapporti o sollecite notizie telegrafiche o telefoniche circa l'azione esplicata o i provvedimenti disposti.

Il dipendente Ufficio, per il colmo dell'assurdo, si limita poi a comunicare « per notizia » al Commissariato Generale copia della corrispondenza intercorsa con le predette Autorità od Amministrazioni.

Allo scopo di evitare il ripetersi di inconvenienti che con siffatta procedura si verificano, dispongo che d'ora innanzi tutte le comunicazioni sopra accennate si svolgano *esclusivamente pel tramite di questo Ufficio Centrale*, al quale pertanto dovranno venire trasmesse o comunicate sollecitamente per l'ulteriore seguito com-

mendatizie di qualsiasi genere, o sollecitazioni sia pure telefoniche, insieme con tutte quelle informazioni che possono essere utili per dimostrare il premuroso intervento del Commissariato Generale in favore degli emigranti.

Mi si dia assicurazione precisa. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1925, N. 88.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Delegati Provinciali dell'Emigrazione.

Risulta che alcuni Delegati Provinciali frequentemente si assentano dalla sede, dove hanno l'obbligo di risiedere per recarsi fuori della circoscrizione loro assegnata senza aver chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da questo Ufficio Centrale.

Intendo che l'inconveniente non abbia più a ripetersi ed avverto che sarei altrimenti obbligato ad adottare misure spiacevoli ed irrevocabili.

Debbo inoltre lamentare che qualche Delegato, esorbitando dalle sue normali attribuzioni, non curi sufficientemente quanto rientra nell'ambito della sua ben precisata competenza per seguire anche fuori della propria circoscrizione iniziative affini con la nostra azione di tutela e di assistenza, in quanto si occupano dei lavoratori nel Regno.

Per assicurare ai nostri servizi la necessaria efficienza *dispongo che i Delegati Provinciali si dedichino esclusivamente alle mansioni del loro ufficio e che pertanto si astengano dal seguire iniziative che non siano promosse da questa Amministrazione. In caso di impossibilità si dimettano e facciano un'altra professione.*

Mi si dia assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 12 DICEMBRE 1925, N. 90.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Sezione italiana dell' "American Legion"

È stata da qualche tempo costituita una Sezione italiana dell'American Legion, organizzazione che ha per iscopo di tutelare gli interessi di tutti coloro, senza distinzione di nazionalità, che abbiano servito nell'esercito degli Stati Uniti durante la guerra, e dei parenti di militari di quell'esercito morti in guerra. Essa si occupa, fra l'altro, di promuovere disposizioni legislative che faci-

litino l'ammissione negli Stati Uniti dei predetti ex-militari e delle loro famiglie.

Qualora si presentassero alla S. V. cittadini italiani nelle condizioni su esposte per pratiche relative a pensioni di guerra o permessi di riemigrare negli Stati Uniti, Ella li può indirizzare all'American Legion (Sezione Italiana) presso l'Associazione Nazionale dei Combattenti, 4 Via degli Astalli — Roma.

Occorre però che gli ex-militari siano muniti del documento « Honorable Discharge » e che non si tratti di questioni di competenza specifica di questo Commissariato; in questo ultimo caso la S. V. continuerà a riferire al Commissariato stesso, come per il passato. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 14 DICEMBRE 1925, N. 91.

Ai RR. Consoli d'Italia all'estero.

OGGETTO

Elenchi rimpatriati indigenti

Ho avuto da rilevare, pur dopo la mia circolare dell'1 maggio 1925, n. 39, che da alcuni RR. Consolati continuano a pervenire a questo Commissariato con molto ritardo gli elenchi nominativi dei rimpatriati indigenti; anzi, qualche Consolato si attiene sempre alla consuetudine di inviare elenchi trimestrali. Tale non certo lodevole ritardo ha l'effetto di frustrare lo scopo della circolare predetta, che è quello di garantire all'Erario il rimborso di somme complessivamente non trascurabili, spese e frequentemente anticipate per rimpatriare gli indigenti. Infatti, quando non si conoscono tempestivamente gli estremi del rimpatrio gratuito, torna impossibile far valere nei confronti dei rimpatriati l'unica sanzione esperibile quel'è il divieto di rilasciare un nuovo passaporto per l'estero.

Prego, pertanto, le SS. LL. di comunicarmi caso per caso i nomi degli indigenti cui si accorda il rimpatrio gratuito o di rimettermi con la massima sollecitudine l'obbligazione che ciascuno di essi rilascia per il rimborso all'Erario delle somme anticipate. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1925, N. 92.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

OGGETTO

Circa passaporti.

Con parziale richiamo alla Circolare n. 14 del 7 marzo 1921, prego la S. V. di dare disposizioni perchè entro il mese di gennaio

1926 mi siano inviate *in quadruplica* anzichè *in triplice* copia gli esemplari delle firme di tutti i funzionari che sono autorizzati a firmare passaporti nonchè altrettante copie degli esemplari delle impronte dei timbri usati dai relativi Uffici.

Questi esemplari di firme e di impronte di timbri dovranno prima della fine del mese di gennaio essere da questo Commissariato distribuiti ai RR. Ispettori dei porti d'imbarco allo scopo di facilitare i necessari accertamenti per reprimere espatri con falsi documenti.

Rinnovo poi la preghiera d'inviare, nel caso di sostituzione e traslochi, gli esemplari delle firme dei nuovi funzionari autorizzati a firmare.

Gradirò assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1925, N. 93.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno

e per conoscenza :

Al R. Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia —
50 Rue de Varenne, PARIGI

Al R. Servizio dell'emigrazione italiana per il Belgio — 39, Rue
d'Arlon, BRUXELLES.

OGGETTO

Mancato arrivo di operai alle località
di lavoro all'estero.

Avvertimenti e consigli ai lavoratori
reclutati per le imprese straniere.

Viene constatata e va purtroppo largamente diffondendosi nei nostri operai, reclutati per le Imprese straniere e in ispecial modo per le miniere di ferro e di carbone della Francia e del Belgio, la pessima abitudine di non raggiungere le località di lavoro, una volta varcata la frontiera, di dirigersi altrove e, peggio ancora, di andare peregrinando all'estero in cerca di altro collocamento.

Anche di recente sono stati sorpresi vagando nelle regioni del Sud-Ovest della Francia, alla ricerca di collocamenti agricoli, numerosi nostri operai che erano stati reclutati invece per le miniere del Belgio e del Lussemburgo.

A parte la considerazione che gli operai i quali accettano spontaneamente le condizioni contrattuali offerte dalle Imprese straniere hanno l'obbligo di rispettare l'impegno assunto raggiungendo le località di lavoro e non servirsi invece del contratto al solo scopo di ottenere il passaporto per l'estero, occorre che le SS. LL. facciano ben presenti ai lavoratori ingaggiati le gravi conseguenze cui vanno incontro cercando occupazione presso altre ditte e in altre località che non siano quelle indicate nel contratto in base al quale venne loro rilasciato il passaporto.

Con l'entrata in vigore, infatti, del nuovo Decreto del Governo francese, in data 9 settembre 1925, che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Francia e con le sorveglianza svolta dalle Autorità belghe sugli operai in cerca di lavoro, è molto difficile che i nostri lavoratori sfuggano al controllo che viene ormai troppo rigorosamente su di essi esercitato, e per conseguenza il sistema dianzi deplorato può condurre i nostri emigranti a peregrinazioni penose, a dure imposizioni e ad essere infine respinti alla frontiera.

Per evitare tutto ciò, ritengo opportuno che le SS. LL., con mezzi idonei, accertino, al momento dell'ingaggio, che gli operai abbiano ferma intenzione di recarsi a lavorare presso le ditte richiedenti e non abbiano in animo, invece, di valersi del contratto al solo scopo di varcare la frontiera.

A ciascun lavoratore aspirante all'arruolamento occorrerà inoltre prospettare le serie conseguenze che possono derivargli dall'inosservanza dell'obbligo di raggiungere la ditta dalla quale ha ricevuto il contratto per farlo riflettere sulla portata della decisione che è libero di prendere.

Prego accusare ricevuta della presente e darmi un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 DICEMBRE 1925, N. 94.

*A tutti i RR. Funzionari di Ruolo del Ministero Esteri
Al Commissariato Generale per la Emigrazione
Al Governo delle Isole dell'Egeo*

OGGETTO

Regio assenso al matrimonio.

Per conoscenza di tutti i Funzionari interessati si riporta qui sotto, in esteso, il testo del R. Decreto-Legge n. 2006 del 23 ottobre 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre corrente :

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

« Sentito il Consiglio dei Ministri ;

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto :

« Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

« I funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.

« Il rifiuto del Regio assentimento è insindacabile.

Art. 2.

« Per l'applicazione del disposto del precedente articolo, il funzionario diplomatico o consolare deve, prima di contrarre il matrimonio, trasmettere al Ministero degli affari esteri la domanda per ottenere il Regio assentimento.

« La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché la cittadinanza della futura sposa e di ciascuno dei di lei genitori.

« Se al matrimonio si opponessero impedimenti, o per ragioni di età, o per vincoli di parentela o di affinità, il funzionario deve dichiararlo esplicitamente, indicando pure la data della domanda presentata all'autorità competente per ottenere la dispensa, giusta il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 873.

Art. 3.

« Il Ministro per gli affari esteri, raccolte le informazioni, che giudica opportune, promuove il decreto Reale da registrare alla Corte dei conti, per l'assentimento o per il rifiuto di esso.

Art. 4.

« Il funzionario diplomatico o consolare che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento, sarà dispensato dal servizio sulla base della dichiarazione della competente autorità che attesti l'avvenuto matrimonio.

Art. 5.

« Nel caso d'imminente pericolo di vita, se, il funzionario ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assenso, salvo i casi d'impedimento contemplati dal Codice civile.

« Se però il coniuge ritenuto *in extremis* sopravvive il funzionario dovrà nel termine di due mesi dalla celebrazione del matrimonio chiedere la regolarizzazione, ai fini del presente decreto, della sua posizione. Qualora tale regolarizzazione non venga chiesta entro il predetto termine, ovvero sia negata la regolarizzazione

della posizione del funzionario, questo verrà dispensato dal servizio ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

« Le disposizioni del presente decreto saranno applicate anche ai funzionari del Commissariato generale per l'emigrazione destinati all'estero, ai commissari consolari, agli interpreti di prima categoria, al personale del ruolo dei cancellieri all'estero, agli addetti commerciali e ai funzionari civili del Ministero dell'aeronautica che rivestono la carica di addetti aeronautici all'estero.

Art. 7.

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Nel dare comunicazione del predetto Regio Decreto ritengo opportuno aggiungere che le pratiche necessarie per il Regio assenso richiedono, normalmente, per il loro pieno espletamento, non meno di due mesi di tempo.

D'ordine del Ministro :

Il Capo di Gabinetto

PAOLUCCI DE' CALBOLI BARONE